

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

347° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	15
2 ^a - Giustizia	»	25
5 ^a - Bilancio	»	30
6 ^a - Finanze e tesoro	»	32
7 ^a - Istruzione	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	64
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	67
10 ^a - Industria	»	69
11 ^a - Lavoro	»	73
12 ^a - Igiene e sanità	»	79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	88

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	6
9 ^a (Agricoltura) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	»	10

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	96
Sul ciclo dei rifiuti	»	101
Riforma amministrativa	»	106

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	112
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	115
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	116
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	128
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	129

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	130
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21ª, 0059ª)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 23 luglio 1998, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Roberto Avogadro ha comunicato di aver ricevuto la notifica di un atto di citazione presso il Tribunale civile di Savona in relazione a fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C21ª, 0032ª)

Su proposta del Presidente si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di esaminare immediatamente l'affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento.

ESAME DI AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

(A008 000, C21ª, 0060ª)

Il PRESIDENTE informa che in data 24 luglio 1998 il Presidente del Senato ha inviato una lettera nella quale comunica che, con ordinanza del 7 luglio 1998, n. 300, depositata in cancelleria il successivo 18 luglio, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Pretore di Milano nei confronti del Senato in ordine alla pronuncia con la quale l'Assemblea

ha deliberato, il 7 maggio 1997, che il fatto per il quale pende il procedimento penale contro il senatore Francesco Tabladini concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta unanime conviene sull'opportunità che il Senato si costituisca in giudizio nel conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato proposto dal Pretore di Milano.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito della discussione sulle questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione a seguito delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale in materia di conflitti di attribuzione

(A008 000, C21^a, 0058^o)

La Giunta prosegue la discussione iniziata nella seduta del 23 luglio 1998.

Il senatore PASTORE ritiene che la Giunta debba approfondire le importanti tematiche attinenti l'interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione affinché, dopo la pausa estiva, si possa affrontare sulla materia un dibattito che conduca all'individuazione di un criterio interpretativo univoco di tale norma costituzionale.

Sottopone poi all'attenzione della Giunta la questione se il giudice procedente, dopo aver disposto l'archiviazione essendo intervenuta la pronuncia della Camera che dichiara l'insindacabilità, possa riaprire il procedimento e decidere successivamente di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Ulteriore questione sulla quale occorre che la Giunta si pronunci riguarda la possibilità per il parlamentare o l'ex parlamentare interessato di sollevare nuovamente dinanzi alla Camera la questione dell'applicabilità della citata norma costituzionale, nel caso in cui la Corte costituzionale abbia annullato la deliberazione della Camera che lo riguarda per vizi della motivazione.

Il senatore RUSSO sottolinea l'importanza delle questioni sollevate dal senatore Pastore. In ordine al primo punto illustrato dal collega, non ritiene che successivamente all'archiviazione possano essere riaperte le indagini. Per quanto attiene invece alle deliberazioni delle Camere in materia di insindacabilità, carenti sotto il profilo della motivazione, fa notare che, a suo giudizio, ove non sia possibile rintracciare nella motivazione di una deliberazione assembleare in materia di insindacabilità, i presupposti di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ciò equivarrebbe a considerare la non sussistenza dei medesimi.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sull'anomalia che si verrebbe a determinare nel caso in cui l'oggetto di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato fosse costituito da deliberazioni che dichiarano l'in-

sindacabilità assunte dall'Assemblea respingendo la contraria proposta della Giunta, senza alcun preventivo dibattito che consenta di risalire alla motivazione.

Il senatore RUSSO osserva che, in base a quanto sostenuto precedentemente, la Corte costituzionale potrebbe, in tali casi, procedere all'annullamento delle suddette decisioni.

Il senatore MILIO suggerisce che la Corte costituzionale, ove sia carente il dibattito dell'Assemblea parlamentare, possa ritenere che la Camera abbia fatto implicito riferimento alle ragioni sostenute dal parlamentare interessato nel procedimento che è alla base della deliberazione della Camera stessa. Per quanto invece attiene alla prima questione posta dal senatore Pastore, non ritiene che il giudice possa procedere alla riapertura di un procedimento in ordine al quale ha disposto l'archiviazione a seguito della deliberazione parlamentare che ha dichiarato l'insindacabilità.

Il PRESIDENTE solleva poi ulteriori questioni in ordine alle quali preannuncia l'intenzione di intervenire esercitando l'iniziativa legislativa e regolamentare. In primo luogo sottopone all'attenzione dei colleghi la necessità di individuare un adeguato strumento normativo, ad esempio, l'ampliamento della sfera di attribuzioni della Commissione d'indagine prevista dall'articolo 88 del Regolamento del Senato, per dirimere le controversie sorte tra senatori, nel caso in cui uno di essi, nell'esercizio delle proprie funzioni, ma al di fuori del Senato, pronunci giudizi offensivi nei riguardi di un collega. Il Presidente manifesta poi il proprio accordo con quanti sostengono la necessità che l'Assemblea, qualora non accolga il parere della Giunta, accompagni la propria decisione con un'adeguata motivazione, necessità posta in luce dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 375 del 1997. A conclusione del suo intervento, si dichiara favorevole ad una profonda modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta rinvia quindi il seguito della discussione nonchè l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

8^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

MIGONE

*La seduta inizia alle ore 21,15.**IN SEDE REFERENTE*

(130-160-445-1697-2545-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 14 luglio.

Interviene il relatore FASSONE che, con riferimento alla modifica apportata dalla Camera dei deputati alla lettera m) del comma 3 dell'articolo 31 introdotto dall'articolo 3, evidenzia come essa non investa un problema di rilevante gravità e come comunque sia orientato a rimettersi sul punto in questione alla volontà delle Commissioni riunite.

Per quel che concerne la modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 4 dell'articolo 33, introdotto dall'articolo 3, gli sembra che il rinvio all'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40 possa considerarsi tecnicamente una soluzione accettabile. Maggiori perplessità suscita invece la modifica introdotta al comma 4 dell'articolo 35, introdotto dall'articolo 3, laddove si prevede che il periodo di affidamento preadottivo abbia durata non superiore ad un anno e non invece durata pari ad un anno, come prevedeva il testo licenziato dal Senato, o durata di almeno un anno come prevede il vigente articolo 33 della legge n. 184 del 1983.

Con riferimento, infine, alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 38 introdotto dall'articolo 3, appare tecnicamente più corretto il rinvio all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, mentre per quel che attiene all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera dei deputati il relatore rileva che la distinzione fra «disposizioni di natura procedimentale» e «disposizioni a contenuto sostanziale» potrebbe comportare problemi di carattere applicativo non essendo sempre agevole, nell'ambito qui considerato, stabilire se una determinata previsione rientra nell'una o nell'altra categoria.

Passando quindi ad esaminare la questione sulla quale si è maggiormente incentrata l'attenzione in relazione alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati – vale a dire quella relativa al diritto all'informazione circa l'identità dei genitori naturali – il relatore sottolinea l'esigenza di pervenire ad una soluzione di compromesso che eviti comunque il completo sacrificio di uno dei valori confliggenti che vengono in rilievo. In secondo luogo, il relatore sottolinea l'importanza di definire qualsiasi soluzione solo dopo un'attenta analisi del contesto normativo che può fornire utili informazioni al riguardo. Bisogna poi essere consapevoli che qualsiasi soluzione venga adottata, questa avrà ripercussione sul fronte dell'adozione interna, mentre non sarà possibile non farsi carico delle conseguenze sulle adozioni in corso.

Va ribadito innanzitutto che l'articolo 30 della Convenzione dell'Aja non contiene disposizioni che implicino un riconoscimento del diritto del maggiorenne alla conoscenza delle informazioni relative ai genitori naturali, in quanto il comma 2 di tale articolo, nel prevedere che le autorità competenti di ciascuno Stato assicurano l'accesso del minore alle suddette informazioni, specifica altresì che ciò deve avvenire con l'assistenza appropriata e nella misura consentita dalla legge di ciascuno Stato. Per quanto riguarda poi la convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, va sottolineato che questa si ispira in linea di principio all'idea che l'identità dei genitori naturali debba rimanere segreta, salvo che vi sia un preminente interesse a conoscere tale identità, e che, in questo modo, essa viene a collocarsi in una prospettiva diversa da quella fatta propria dalla Camera dei deputati con la modifica apportata all'articolo 37 introdotto dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo. Infine la Convenzione di New York riconosce il diritto del bambino, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed essere allevato da essi, ma si tratta una enunciazione di carattere generale che non è riferibile specificamente alla materia delle adozioni. Il relatore prosegue poi sottolineando come anche sul piano della concreta esperienza non sembra, stando agli elementi che ha potuto acquisire, che la conoscenza dei genitori naturali sia un problema reale per gli adottati; piuttosto il vero problema è rappresentato dalla necessità, per chi è stato adottato, di risolvere il problema del rapporto con l'immagine che ha dentro di sé del genitore naturale che lo ha un tempo abbandonato. In quest'ottica conoscere l'identità del genitore naturale spesso non porta nessun vantaggio e può avere effetti traumatizzanti o comunque produrre conseguenze difficilmente compatibili con il modello dell'adozione legittimante fatto proprio dall'ordinamento italiano.

Il relatore conclude quindi facendo presente che, sulla base di alcuni contatti avuti in sede informale con componenti della Camera dei deputati, è emersa, per grandi linee, un'ipotesi di modifica del comma 3 del citato articolo 37 sulla quale forse potrebbe registrarsi un'ampia convergenza e che risulterebbe articolata nel seguente modo: rispetto al testo Camera si lascerebbe immutata la situazione per quanto riguarda i minorenni, si estenderebbe poi l'applicazione delle disposizioni relative ai minorenni – che richiedono la sussistenza di gravi e comprovati motivi per accedere alle informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali – fino al compimento del venticinquesimo anno di età, mentre al di sopra dei venticinque anni si riconoscerebbe il diritto alla conoscenza dell'identità dei genitori naturali.

Il relatore FOLLONI, condividendo le osservazioni del senatore Fassone, intende soffermarsi solamente sui punti più problematici delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Per quanto riguarda l'articolo 30, lettera m), laddove è stata soppressa la previsione della facoltatività per gli adottanti di avvalersi del sostegno degli enti autorizzati, propone di ripristinare il testo approvato in Senato per i motivi già discussi in prima lettura, ove si preferì lasciare il più possibile la libertà alle famiglie di sottomettersi a procedure forse non necessarie. Per quanto riguarda inoltre il terzo comma dell'articolo 37 rileva che la Camera dei deputati ha scavalcato i limiti che il Senato aveva deciso di rispettare, nel senso di non incidere in questa sede sulla normativa generale delle adozioni, ma di limitarsi a dettare le norme necessarie all'applicazione della Convenzione internazionale. Il concetto di diritto alla conoscenza delle proprie origini, che la Camera dei deputati ha voluto esplicitare, investe in realtà un campo più ampio a cui verrebbe così data una soluzione anticipata, incasellata in un testo non appropriato. Tenendo comunque conto dell'esigenza di procedere alla ratifica in tempi rapidi, ritiene utile ricercare una mediazione con l'altro ramo del Parlamento, o insistendo per ricollocare queste previsioni nella riforma generale delle adozioni, di prossimo esame, oppure tentando di spostare oltre il periodo critico della crescita e della formazione dell'adottato la possibilità di accedere alle informazioni sui genitori naturali.

Il presidente MIGONE, dichiarata chiusa la discussione generale, sottopone alle Commissioni riunite le scelte da effettuare per accelerare l'approvazione della ratifica della Convenzione in esame. Propone pertanto di dar mandato ai relatori di prendere gli opportuni contatti con i colleghi della Camera dei deputati per concordare modifiche che non diano luogo a ulteriori navette fra i due rami del Parlamento, e di fissare al contempo il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 9 settembre.

Intervengono il senatore CENTARO, che auspica che questo tipo di modifiche venga ricondotto nell'alveo della riforma generale del sistema delle adozioni, la senatrice SCOPELLITI, la quale insiste affinché i colleghi della Camera siano persuasi ad accettare il ripristino del testo ap-

provato dal Senato, e la senatrice DE ZULUETA che suggerisce di valorizzare tutto il lavoro svolto dalla Camera dei deputati riversandone i risultati nel luogo più adatto, e cioè in sede di riforma delle adozioni internazionali.

Il relatore FOLLONI assicura il proprio impegno per la mediazione auspicata ma ritiene una simile iniziativa fortemente destinata al fallimento.

La senatrice SCOPELLITI desidera infine stigmatizzare la sistematica assenza del Governo nelle sedute serali il che dimostra la scarsa resistenza, anche fisica, di questi Ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,20.

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE**9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)****13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

2ª seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il Ministro per le politiche agricole Pinto.

La seduta inizia alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione ai recenti gravi fenomeni degli incendi boschivi

(R046 001, R71ª, 0001ª)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Il senatore BUCCI dichiara che, a fronte della mancanza di risorse, si registra in Italia una grave carenza organizzativa nell'impiego di uomini e mezzi tesi a fronteggiare l'emergenza incendi: in assenza di una chiara identificazione delle responsabilità e delle competenze, la prevenzione non si vale neppure di quelle misure di buon senso che hanno prodotto (laddove adottate) risultati efficaci, come l'istituzione degli avvistatori di incendi. C'è da chiedersi, in tale situazione, se non sia preferibile la condotta seguita dalle autorità canadesi che, in presenza di incendi, non provvedono ad alcuna attività umana di spegnimento, rimettendosi totalmente all'ordine naturale degli eventi.

Interviene il senatore MURINEDDU, che giudica opportuno sottolineare l'esistenza di diversi livelli di responsabilità nella normativa antincendi, allo scopo di rilevarne le possibili incongruità. Trattandosi di un concorso di circostanze che si verifica per non più di una settimana

all'anno, l'incendio da autocombustione (che ricorre a seguito di periodi siccitosi, con temperatura superiore ai 35, vento forte da nord ed unico punto di origine) richiederebbe, per essere affrontata compiutamente, un'apposita finalizzazione degli interventi preventivi nel periodo cruciale: al contrario, la salvaguardia da terra non pare accrescersi in misura proporzionale all'incremento delle probabilità di incendio, conferendo maggiori risorse e destinando un più ampio numero di uomini. Eppure, ci si potrebbe valere di gruppi di volontari nonchè, in regioni come la Sardegna, di istituzioni che hanno già prodotto buoni effetti come il baracellato (che non previene soltanto l'abigeato, ma persegue anche la repressione dei piromani).

D'altro canto, l'incendiario non rientra più nello stereotipo sociologico gravitante intorno alla pastorizia, se è vero che i più recenti incendi hanno riguardato l'area costiera della Gallura; piuttosto, si è dinanzi a fenomeni di criminalità che attentano alla lavorazione del sughero, il cui ripristino dal 1995 non riceve più alcun finanziamento di fonte europea. In proposito, auspica un diverso indirizzo da parte dell'AIMA, oltre a giudicare opportuno procedere alla corresponsabilizzazione dei proprietari di sughereti nella ripulitura dei relativi sottoboschi.

Il senatore MANFREDI, condivisa la denuncia emersa nel dibattito, ne lamenta la carenza di approccio propositivo al fenomeno degli incendi: una strategia con cui fronteggiarli non può però prescindere dal superamento dell'attuale incrocio di competenze; in particolare, il coordinamento della protezione civile è inefficace, in presenza ad esempio di mezzi aerei o elicotteristici di cui le regioni si sono dotate nonostante non siano competenti allo spegnimento dall'alto.

I capisaldi di una reale strategia vertono su un approccio sinergico tra terra ed aria: la prevenzione richiede una salvaguardia del suolo che riduca il rischio; la gestione dell'emergenza, poi, richiede un efficace avvistamento da terra, un tempestivo intervento mediante grandi velivoli ed un controllo e contenimento del fuoco nuovamente da terra. Lo stanziamento delle risorse, pertanto, non può prescindere da un forte incremento dell'attuale flotta aerea antincendio, acquistando nuovi *Canadair* ovvero aerei equivalenti; vi sono anche società che dispongono di velivoli che potrebbero essere utilizzati a scopo emergenziale. Quanto alla possibile obiezione circa il mancato utilizzo invernale di tali mezzi aerei, essa non considera che la campagna estiva anticendio non esaurisce le necessità di tutela del nostro Paese, che soffre di gravi fenomeni della stessa natura anche nella restante parte dell'anno; inoltre, già in passato si sono verificati scambi di interventi antincendio con altri Paesi mediterranei.

Esprime infine compiacimento per la messa all'ordine del giorno della 13^a Commissione del disegno di legge n. 1874, di sua iniziativa e fatto proprio dal suo Gruppo parlamentare.

Il senatore IULIANO sottolinea l'esigenza di affrontare le tematiche sul tappeto sulla base di una impostazione complessiva, che realizzi innanzitutto nuove forme di prevenzione, quali la pulizia del sottobosco

e la creazione di laghetti artificiali. Nel dichiarare di convenire solo in parte con le considerazioni svolte dal senatore Manfredi, sottolinea che la capillarità con cui si sviluppano gli incendi presuppone un'opera di prevenzione altrettanto capillare, di cui tenere conto nella strutturazione delle competenze dei vari livelli di governo interessati, a partire dalle comunità montane, dalle regioni e includendo le competenze comunque attribuite al governo centrale. Nel ricordare come, in alcune zone del paese, la quasi totalità degli incendi possa essere attribuita ad origine dolosa (presumibilmente per gli interessi che alimenta l'azione di rimboschimento), ribadisce il convincimento circa la esigenza di incentivare tutte le forme di prevenzione, in particolare attraverso una migliore utilizzazione della manodopera nella manutenzione delle zone montane: in tal senso ritiene opportuna una riforma istituzionale delle stesse comunità montane. Si richiama quindi alla esperienza compiuta nel comune di cui è sindaco, per illustrare eventuali forme di incentivazione che potrebbero essere concesse al personale interessato in funzione sia del mancato sviluppo di incendi sul territorio comunale sia in relazione alla celerità nello spegnimento degli incendi e, conclusivamente, ribadisce che i primi interventi sono di competenza degli enti locali.

Il senatore SPECCHIA si sofferma su una tematica che è stata approfondita nel corso di recenti audizioni tenute dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, ricordando che, nella audizione del Ministro dell'ambiente, è emersa la questione relativa al destino del Corpo forestale dello Stato, alla luce in particolare di quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 112 del 1998 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge n. 59 del 1997. Nel fare riferimento al numero di unità del Corpo forestale dello Stato in assegnazione ai parchi, ribadita l'esigenza di sviluppare interventi di prevenzione e di emergenza, chiede qual'è l'opinione del Ministro in relazione alle prossime decisioni che dovrà assumere il Consiglio dei Ministri relativamente al Corpo forestale stesso; in particolare fa osservare che – se il Corpo forestale dovrà continuare a prestare il suo prezioso contributo – ciò richiederà un assetto delle competenze adeguato a tali finalità. Nel ricordare inoltre il riparto di competenze attualmente previsto, fra il Ministero per le politiche agricole e la Protezione civile, relativamente all'utilizzo dei mezzi aerei da impiegare nello spegnimento degli incendi, chiede al Ministro se non ritenga opportuno prevedere una unificazione delle competenze in materia.

Il ministro PINTO, in risposta ai quesiti posti, si sofferma preliminarmente sulle considerazioni svolte, nella precedente seduta dal Presidente Scivoletto, in particolare relativamente alle cause degli incendi (questione sulla quale era intervenuto il Presidente della 13ª Commissione, senatore Giovannelli). A tale riguardo sottolinea che, pur senza voler entrare nel merito di tale questione, in ordine alla quale sarebbe preva-

lente l'opinione circa la causa dolosa degli incendi, a suo avviso gli incendi sono nella massima parte colposi, in alcuni casi dolosi e solo pochissimi si sviluppano per autocombustione. Pertanto ribadisce quanto già sostenuto nella precedente seduta in ordine alla includibilità o meno di tali fattispecie all'interno della portata applicativa della legge n. 185 del 1992 sul fondo di solidarietà nazionale: nel ricordare che l'evento naturale è quello indipendente da qualsiasi intervento, di natura colposa o dolosa, procurato dall'uomo, ribadisce che stante la eziologia degli incendi, a suo avviso prevalente, ciò escluderebbe il carattere di evento naturale dei fenomeni in esame. Nel richiamarsi poi all'annuncio fatto dal Presidente della 13ª Commissione in ordine alla iscrizione all'ordine del giorno della Commissione ambiente del disegno di legge n. 1874, di cui è primo firmatario il Senatore Manfredi, dichiara di prendere atto con favore di tale iniziativa, che consentirà di chiarire sul piano legislativo molti dei punti in discussione. Quanto poi all'intervento del Senatore Cusimano (che aveva espresso parole di elogio per l'opera dei Vigili del fuoco e che si era soffermato sui problemi da chiarire in materia di riparto di competenza per lo spegnimento degli incendi) si richiama alla sua esposizione introduttiva svolta all'inizio della precedente seduta: aveva allora fatto riferimento a quanto previsto dalla legge n. 47 del 1975 che affidava un ruolo determinante per la difesa dei boschi dagli incendi all'Amministrazione forestale, ricordando che per effetto dell'articolo n. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 tali competenze erano state in larga parte trasferite alle regioni, riservando allo Stato l'organizzazione e la gestione del servizio aereo di spegnimento e ricordando altresì che lo spegnimento da terra risulta oggi affidato alle regioni. Richiamati i casi in cui è previsto l'intervento del Corpo forestale dello Stato (che presta comunque generosamente la sua opera in moltissimi casi), ricorda che le regioni possono stipulare delle convenzioni con il Corpo forestale, mentre la sola regione Liguria ha previsto, con legge regionale, l'affidamento allo stesso Corpo forestale dello Stato del servizio di prevenzione degli incendi. Nel convenire che esiste comunque una oggettiva sovrapposizione nelle competenze spettanti, a livello statale, al MIPA e alla Protezione civile, ricorda la portata normativa degli ultimi interventi autorizzatori, anche in materia di acquisto di mezzi aerei, recentemente adottati. Si sofferma quindi sulla questione relativa al Corpo forestale dello Stato ricordando che il decreto legislativo n. 143 del 1997 prevede espressamente che con successivi decreti si provveda alla individuazione dei beni e delle risorse (finanziarie e umane) da trasferire alle regioni, inclusi quelle relative al Corpo forestale dello Stato, non necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale. Al riguardo ribadisce che, dopo oltre centosessanta anni di attività, sarebbe un grave errore disperdere l'esperienza accumulata dal Corpo forestale dello Stato, i cui compiti (così rilevanti sia nella prevenzione degli incendi, ma anche nel settore della repressione delle frodi) sono a suo avviso intrasferibili.

Il Ministro si augura che nel Consiglio dei ministri convocato per venerdì prossimo sia approvato lo schema di regolamento che, nell'ambito dell'attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole,

valorizza il ruolo del Corpo forestale dello Stato, il cui organico (9.000 unità in 1.200 stazioni) è gravemente sottodimensionato rispetto ai compiti di istituto: della valentia con la quale esso corrisponde a tali doveri è riprova la ripetuta richiesta di unità del Corpo a scopo di collaborazione con le procure della Repubblica (in merito alla repressione della cosiddetta eco-mafia), nonché analoghe richieste avanzate (per un ammontare di 3.000 unità, attualmente soddisfatto con 200 assegnazioni) dallo stesso Ministro dell'ambiente, a scopi di tutela delle aree naturali protette.

Riconosciuto che l'ente locale minore (comprese le comunità montane, che talora soffrono di gravi deficit di bilancio) rappresenta la prima sede da valorizzare nell'iniziativa contro gli incendi boschivi, il Ministro invita tutte le istanze parlamentari competenti a concorrere nella definizione di azioni mirate al reperimento di risorse a tale scopo: ribadito che la questione non è assoggettabile alle misure di cui alla legge n. 185 del 1992, ricorda che la legge n. 97 del 1994 appresta un quadro di riferimento normativo sulla montagna ancora ampiamente inattuato. Le aree naturali protette, lungi dal rappresentare un ostacolo al pascolo, ne fanno un oggetto di tutela, che contribuisce a definire le attività da incentivare nell'ambito di uno sviluppo ambientalmente compatibile; quanto alla prevenzione mediante avvistamento, già sono in opera sistemi informativi che valorizzano il contributo di chiunque intenda contribuire in fase iniziale alla conoscenza delle dimensioni del fenomeno.

Concludendo, giudica necessario promuovere progetti di manutenzione del bosco, che potrebbero creare migliaia di nuovi posti di lavoro; entro il settembre 1998 si dovrà procedere anche all'istituzione di un catasto delle aree bruciate, mentre al più presto occorre adottare il sistema informativo della montagna; un maggior coordinamento con le regioni ne stimolerà l'adempimento dell'obbligo alla tempestiva emanazione dei piani antincendi, mentre la sensibilizzazione della coscienza civile non può che passare attraverso maggiori rapporti (di formazione ed informazione) con la scuola e le associazioni ambientaliste.

Il presidente SCIVOLETTO, giudicato opportuno lo svolgimento dell'audizione come preludio di una linea strategica di interventi da parte del Governo, preannuncia che domani, alle ore 14,30, gli Uffici di Presidenza congiunti delle due Commissioni svolgeranno, sulla medesima questione degli incendi boschivi, audizioni informali di rappresentanti dei Presidenti delle regioni.

Dichiara infine conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

294^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e all'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. – *Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(134) MARINI. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali*

(576) UCCHIELLI ed altri. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali*

(866) DIANA Lino ed altri. – *Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il relatore BESOSTRI ricorda che era emerso un orientamento favorevole a non modificare il comma 2 dell'articolo unico, ma a sopprimere il comma 4. Si sofferma inoltre sul proprio emendamento 1.2 riferito, come tutti gli altri emendamenti, al disegno di legge n. 3090, assunto come testo base.

Il sottosegretario VIGNERI sostiene che, in base ad una ricerca appositamente compiuta anche in campo giurisprudenziale, è emerso che la riabilitazione svolge effetti sulle situazioni di ineleggibilità come su tutte le conseguenze della condanna e che incidono sulla capacità giuridica del condannato. In merito alla sospensione degli amministratori, il

Governo suggerisce una soluzione che comporta una durata massima di due anni, fatta salva l'ipotesi di una condanna definitiva che sopraggiunga prima di questo termine. Si potrebbe inoltre affidare allo stesso consiglio il potere di reintegrare l'interessato con una deliberazione assunta a maggioranza qualificata. Rimane da stabilire se questa soluzione possa applicarsi a tutte le ipotesi delittuose ovvero soltanto ad alcune di esse.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritiene preferibile la soluzione prospettata dal Governo rispetto a quella indicata dal relatore, considerata la complessità e quindi la durata dei processi, essendo del tutto insufficiente un termine di sospensione limitato a soli sei mesi.

Il senatore PASTORE afferma che anche l'ipotesi illustrata dal sottosegretario non garantisce a sufficienza il cittadino investito di cariche pubbliche e quindi nemmeno i cittadini elettori: un termine biennale di sospensione appare eccessivamente ampio. È più ragionevole la proposta del relatore con una durata di sospensione da rapportare alla pena prevista. È criticabile poi anche la previsione di una maggioranza qualificata per far cessare l'interdizione a carico degli amministratori sospesi; a questo proposito potrebbero essere sollevate anche censure di legittimità costituzionale. A questo riguardo condivide le perplessità il senatore SCHIFANI, il quale si sofferma sulla decisione emessa dalla Corte costituzionale. Una prolungata sospensione equivale, sotto molteplici aspetti, ad una situazione di ineleggibilità. Occorre quindi circoscrivere questo effetto a seguito di una sentenza di primo grado ai soli reati più gravi. L'emendamento del relatore, con le modificazioni suggerite dal senatore Pastore, merita interesse in quanto non vengono compromesse in modo ingiustificato esigenze pubbliche degne di tutela. È censurabile soprattutto la valutazione sulla riammissione, affidata al consiglio, secondo la proposta del rappresentante del Governo, la quale non dà sufficienti garanzie di obiettività e che va pertanto affidata ad un organo più neutrale.

Il senatore LUBRANO DI RICCO sostiene che non è possibile introdurre una sospensione di durata inferiore ai due anni, dal momento che di tale ampiezza è la pena prevista.

Il sottosegretario VIGNERI prende atto che sulla questione della sospensione degli amministratori permane una disparità di opinioni, non superata nemmeno dalle indicazioni innanzi formulate.

Il relatore BESOSTRI nota che la sospensione deve essere comunque a termine, diversamente essa equivarrebbe a una situazione di ineleggibilità; un termine ragionevole avrebbe anche un effetto sollecitatorio nei confronti dell'autorità giudiziaria. Prospetta poi una nuova formulazione del proprio emendamento 1.2, con un termine esteso ad un anno, fatte salve le ipotesi di cui alla lettera *a*).

Il senatore PASTORE, richiamatosi al proprio emendamento 1.7, soppressivo della lettera *c*), ritiene che, a seguito di una sua approvazio-

ne, potrebbe essere espunta la seconda parte dell'emendamento del relatore.

Sull'argomento intervengono poi ripetutamente il presidente VILLONE, i senatori LUBRANO DI RICCO e BESOSTRI nonchè il sottosegretario VIGNERI. Il senatore SCHIFANI ribadisce che una sospensione disposta a seguito di condanna intervenuta in primo grado sembra censurabile perchè limitativa dell'elettorato passivo. Il relatore BESOSTRI propone una nuova formulazione del proprio emendamento 1.2 in base alla quale la sospensione opera di diritto per un periodo di dodici mesi, tranne che per i delitti indicati al comma 1, lettera *a*), dell'articolo unico e per i delitti indicati alla lettera *b*) del comma 3.

Il senatore MAGNALBÒ propone a sua volta di affidare all'autorità giudiziaria l'applicazione della sospensione come misura accessoria. Dubita di questa soluzione il senatore PASTORE. Il senatore ELIA ritiene che la sentenza della Corte costituzionale abbia inteso reagire contro fenomeni di criminalità reiterata, attribuita agli amministratori locali.

Secondo il sottosegretario VIGNERI le varie ipotesi considerate dalla disposizione possono ritenersi equivalenti sotto il profilo dell'indegnità a fare parte di un organo elettivo.

Il presidente VILLONE prende quindi atto dell'opportunità di rinviare ad altra seduta la votazione degli emendamenti presentati al comma 3 dell'articolo unico. La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.10, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO. Il senatore MAGNALBÒ ritira quindi l'emendamento 1.9. Il RELATORE esprime poi parere contrario sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1, considerato eterogeneo rispetto al contenuto del disegno di legge. Il PRESIDENTE ricorda però che l'emendamento era stato presentato in relazione al disegno di legge n. 1388-*bis* e nel corso dell'esame era stato allora consigliato al senatore Speroni di riferire tale iniziativa al disegno di legge n. 3090. Il sottosegretario VIGNERI ritiene tuttavia preferibile quella collocazione per l'emendamento stesso. Questa valutazione, che si attaglia a tutti gli emendamenti aggiuntivi, è condivisa dal senatore LISI. Tenuto conto che il disegno di legge n. 1388-*bis* sarà esaminato dall'Assemblea alla ripresa autunnale, il presidente VILLONE non pone quindi in votazione gli emendamenti stessi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione delle direttive 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: esame e rinvio)

Il relatore MAGNALBÒ introduce l'esame rammentando la delega legislativa contenuta nella legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria 1995-1997), che nell'articolo 1, comma 3, dispone in proposito per una piena attuazione della normativa comunitaria in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture: egli avverte la Commissione che gli organi comunitari hanno già intrapreso una procedura d'infrazione per il mancato recepimento. Si tratta delle direttive 93/46/CEE del Consiglio e 98/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che impongono agli Stati membri l'adeguamento della legislazione interna: il nuovo corpo normativo interviene sull'attuale testo unico e prelude a un nuovo, successivo testo unico, per una integrale applicazione del diritto europeo vigente in materia.

Gli elementi di maggiore novità si rinvergono circa la qualificazione degli enti quali organismi di diritto pubblico, dopo il recente chiarimento, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 1998, che ha così qualificato la Società «Stretto di Messina», al di là della tradizionale classificazione fondata sul codice civile, che postulava la natura privata degli enti con finalità commerciale, ancorchè di proprietà pubblica. L'Allegato 3 ridefinisce l'elenco degli «organismi di diritto pubblico».

Il testo in esame, inoltre, perfeziona la definizione normativa delle tipologie di gara per l'aggiudicazione degli appalti, reca una nuova disciplina del subappalto, prevede la fissazione di un numero minimo e massimo di partecipanti alla gara, interviene sulla disciplina dell'offerta e delle varianti.

Il relatore dà conto partitamente degli articoli che compongono lo schema e si sofferma sugli articoli 7, 8 (particolarmente in tema di procedure negoziate), 9 (che riguarda i soggetti legittimati per le gare), nonchè sugli articoli 14, 16, 17 e 19.

Quanto alla valutazione del testo, egli considera con qualche perplessità l'estensione possibile dei casi in cui un'ipotesi residuale, come quella delle procedure negoziate, è invece ammessa ai sensi dell'articolo 8. In merito ai casi di esclusione dalle gare, sottolinea – all'articolo 9, comma 1, capoverso – la rilevanza delle ipotesi previste dalla lettera *b*) e l'incerta qualificazione dell'errore grave di cui alla lettera *c*). Osserva, inoltre, che talune certificazioni dovute dalle varie amministrazioni al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie non sembrano coerenti al più recente, e condivisibile, indirizzo di semplificazione.

Conclusivamente, invita la Commissione a considerare con particolare attenzione la qualificazione come organismi pubblici anche di società di diritto privato e l'estensione delle cosiddette procedure negoziate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C01^a, 0112^o)

Il presidente VILLONE informa la Commissione di aver designato nuovamente il senatore Lino DIANA quale presidente della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(A007 000, C01^a, 0112^o)

Il PRESIDENTE dà conto di una rettifica del Governo al testo dello schema di regolamento in titolo, già esaminato nella settimana precedente.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 14.30.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090**Art. 1.**

Sopprimere il comma 2.

1.1

IL RELATORE

1.13 (Identico all'em. 1.1)

LISI, VALENTINO, BEVILACQUA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono sospesi di diritto dai pubblici uffici i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione per un periodo pari alla pena irrogata, ancorchè ne sia stata disposta la sospensione condizionale. Unicamente ai fini di cui al precedente periodo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

1.200

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,» con le seguenti: «Per gli effetti della presente legge».

1.14

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.7

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».

1.10

LUBRANO DI RICCO

All'emendamento 1.2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata».

1.2/1

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l'interessato ed acquisito il parere dell'organo cui l'interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni».

1.2

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di dodici mesi, tranne che per i delitti indicati al comma 1, lettera a), del presente articolo e alla lettera b) del presente comma».

1.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; essa si applica anche ai giudizi in corso a tale data».

1.9

MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

«1. All'articolo 25, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: "comunale e provinciale" sono inserite le seguenti: "salvo che tale ultima carica non sia ricoperta in comune o provincia differente".

1.0.1

SPERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

«1. All'articolo 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere", è aggiunto il seguente periodo: "Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia".

2. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia»».

1.0.2

SPERONI

All'emendamento 1.0.3 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La carica rispettivamente di componente del Consiglio comunale, di assessore comunale e di sindaco è incompatibile con la carica di consigliere ed assessore provinciale e regionale e con le cariche di presidente della Giunta provinciale e regionale. Tutte le predette cariche sono incompatibili con la carica di deputato alla Camera dei deputati e di senatore della Repubblica e di membro del Parlamento europeo. Quest'ultima carica è incompatibile altresì con quella di deputato alla Camera dei deputati e senatore della Repubblica».

1.0.3/1

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...»

1. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: "in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere", sono aggiunte le seguenti: "Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia";

b) al comma 4, le parole: "non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere" sono sostituite con le seguenti: "in possesso dei requisiti di cui al comma precedente".

2. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia"».

1.0.3

SPERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...»

1. All'articolo 33, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Un consigliere comunale dimesso dalla carica non può essere nominato assessore per la durata del mandato per cui era stato eletto.

4-ter. Non è ammessa attribuzione di deleghe a consiglieri comunali o provinciali non facenti parte della Giunta.

4-quater. Incarichi di studio o di coordinamento o consulenza a consiglieri su materie di competenza dell'Amministrazione, possono essere conferiti solamente del Consiglio Comunale o Provinciale"».

1.0.4

FAUSTI, BOSI, NAPOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-...

1. L'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. Non può essere nominato assessore chi nell'ultima elezione è stato candidato nelle liste per il consiglio del comune o della provincia in cui è stato eletto il sindaco o il presidente che procede alla nomina. Non può, altresì, essere nominato assessore chi ha già ricoperto tale carica nei due precedenti mandati nello stesso comune o provincia”».

1.0.5

VILLONE

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

321^a seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
CALLEGARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3439
(A007 000, C02^a, 0092^o)*

Il presidente ZECCHINO propone per le sedute di Mercoledì e Giovedì prossimi l'integrazione dell'ordine del giorno della Commissione con l'esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati recante «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali» (3439). Rileva l'urgenza di procedere all'esame di tale disegno di legge, anche in considerazione dei tempi previsti dalla citata legge.

Il senatore BUCCIERO esprime forti riserve sull'opportunità di tale inserimento, principalmente in considerazione dell'avvenuto decorso dei termini stabiliti per l'esercizio della delega contenuta nella legge n.676 del 1996, elemento rispetto al quale gli appare incongruo richiedere una proroga, essendo il termine già scaduto.

Il presidente ZECCHINO rileva che nella seduta antimeridiana odierna la Presidenza del Senato ha previsto la possibilità di una integrazione dei lavori dell'Assemblea con il provvedimento in titolo: alla luce di tale possibilità gli appare pertanto necessario procedere alla richiesta integrazione dell'ordine del giorno.

Il senatore GRECO, pur riservandosi di esprimere in prosieguo le proprie osservazioni sul merito del provvedimento, non ritiene opportuna una immediata integrazione dell'ordine del giorno senza verificare le ragioni alla base della proroga richiesta.

Il senatore BUCCIERO ribadisce la propria opposizione alla proposta del Presidente.

Il presidente ZECCHINO pone, quindi, ai voti la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno della Commissione nei termini testè delineati, la quale non risulta accolta.

IN SEDE DELIBERANTE

(3168) SCOPELLITI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore VALENTINO il quale rileva come il disegno di legge in titolo sia volto in primo luogo a modificare il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, prevedendo che la competenza a decidere sulla richiesta di revisione sia attribuita alla Corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 e non più a quella situata nel distretto in cui si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado. Si tratta di una modifica volta a garantire la maggiore imparzialità possibile al giudice della revisione evitando i condizionamenti che potrebbero derivare dalla contiguità territoriale con il giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto della stessa richiesta di revisione.

Il disegno di legge è altresì volto a modificare l'articolo 630 del codice di procedura penale inserendovi una nuova ipotesi in cui sarebbe ammessa la revisione e che si configurerebbe nel caso in cui venisse accertata con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere *c*) e *d*) della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali cui è stata data esecuzione con la legge 4 agosto 1955, n.848. Il relatore sottolinea come la materia sottesa al disegno di legge sia estremamente complessa e delicata e necessiti di un adeguato approfondimento.

Dopo brevi interventi del senatore PREIONI e del senatore BUCCIERO il presidente ZECCHINO dichiara aperta la discussione generale.

Interviene a titolo personale il senatore RUSSO il quale, mentre ritiene certamente condivisibile la proposta di modifica contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge, manifesta le proprie perplessità circa la previsione di cui all'articolo 2. Rileva infatti che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fa parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano in conseguenza

del recepimento avvenuto con la legge n.848 del 1955 e che come per ogni altra norma vigente spetta al giudice italiano assicurarne l'applicazione e il rispetto. Prevedere che una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo con la quale venga accertata la violazione delle lettere *c)* e *d)* del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, possa dar luogo ad una revisione della sentenza di condanna irrevocabile significherebbe introdurre una sorta di quarto grado di giudizio. A questo proposito deve poi evidenziarsi che l'approvazione di una simile disposizione potrebbe rimettere in discussione – fra l'altro – molte delle sentenze di condanna pronunciate durante la vigenza dell'articolo 513 del codice di procedura penale nel testo antecedente all'entrata in vigore della legge n.267 del 1997, in quanto è indubbio che alcune di queste pronunce potrebbero considerarsi adottate in violazione della previsione di cui alla lettera *d)* del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione.

Alla luce di tali considerazioni l'oratore ritiene che non potrebbe, allo stato, pronunciarsi a favore del disegno di legge in titolo.

Il senatore GRECO si dichiara pienamente d'accordo con l'impostazione di fondo del disegno di legge in titolo sia per quanto riguarda l'articolo 1, sia per quel che concerne l'articolo 2. Con riferimento poi alle osservazioni svolte dal senatore Russo rileva che alcuni dei profili problematici evidenziati potrebbero essere risolti mediante una adeguata disposizione di carattere transitorio.

Più in generale, evidenzia che, probabilmente non sarebbe stato necessario proporre una modifica del genere di quella in questo momento all'esame della Commissione se tutta la magistratura italiana avesse manifestato maggiore sensibilità sul fronte della tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, mentre deve sottolinearsi la portata generale del disegno di legge in discussione che sancisce un elementare principio di civiltà giuridica e che non può in alcun modo considerarsi un disegno di legge *ad hoc*, volto specificamente a favorire determinati detenuti.

Il senatore MILIO fa presente che non avrebbe sottoscritto il disegno di legge all'esame se avesse potuto valutarlo con più attenzione come può invece fare oggi. Condivide le considerazioni del senatore Russo, sottolinea la mancanza di una disposizione di carattere transitorio e, con riferimento all'articolo 1, richiama l'attenzione sui problemi di coordinamento fra la previsione di cui all'articolo 1 e il disposto di cui all'articolo 175 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Il senatore FOLLIERI, dopo aver sottolineato la tendenziale convergenza che si registra sul disposto di cui all'articolo 1 del disegno di legge, ricorda il testo delle lettere *c)* e *d)* del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e fa presente che durante i lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali si era convenuto di recepire a livello costituzionale i contenuti del paragrafo 3 dell'articolo 6 della citata Convenzione in modo da conferire a tali disposizioni effica-

cia di norme costituzionali rifacendosi in questo modo, tra l'altro, alla originaria impostazione del nuovo codice di procedura penale che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.81 del 1987, avrebbe dovuto attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona nel processo penale.

Preannuncia pertanto fin da ora il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano sul testo in discussione, ferma restando la disponibilità a valutare l'inserimento di eventuali disposizioni di carattere transitorio.

Il senatore BERTONI osserva che i principi sanciti dalle lettere *c)* e *d)* del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali trovano espressione in numerose disposizioni del codice di procedura penale la cui violazione è sanzionata mediante la previsione dei diversi tipi di nullità che possono essere fatte valere all'interno del processo nei limiti e nei modi stabiliti dagli articoli 179 e seguenti del codice di procedura penale. Sarebbe indubbiamente un'anomalia ed una soluzione non coerente con l'attuale sistema prevedere che l'accertamento di alcune di queste nullità endoprocessuali da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo possa portare a rimettere in discussione il giudicato tanto più se si considera che tali nullità, anche se assolute, se verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso di indagini preliminari, non possono essere rilevate neppure nel giudizio di rinvio.

Il senatore CENTARO esprime una valutazione senz'altro positiva per quel che attiene all'articolo 1 del disegno di legge, mentre, con riferimento all'articolo 2, sottolinea che la disposizione in esso contenuta oltre a creare una sorta di quarto grado di giudizio, snaturerebbe le funzioni della Corte europea il cui compito è valutare la conformità delle misure legislative ed amministrative adottate dai singoli Stati nei confronti delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e non quella di adottare pronunce che produrrebbero i propri effetti direttamente sul caso o sui casi concreti in riferimento al quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. In conclusione manifesta serie perplessità sull'articolo 2 del disegno di legge ed osserva che si tratta di una previsione che potrebbe probabilmente trovare ingresso nell'ordinamento italiano solo in futuro e non attualmente.

La senatrice SCOPELLITI, pur condividendo i rilievi circa la necessità che nel disegno di legge in discussione siano introdotte norme di carattere transitorio, osserva però che esso si inserisce coerentemente nella prospettiva di un effettivo e concreto adeguamento nell'ordinamento italiano ai principi stabiliti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, obiettivo rispetto al quale l'Italia si trova su posizioni più arretrate rispetto ad altri Paesi europei.

La senatrice prosegue osservando come il disposto dell'articolo 2 modifichi l'articolo 630 del codice di procedura penale introducendo una nuova ipotesi in cui può essere richiesta la revisione, ipotesi che peraltro appare in qualche modo coerentemente ricollegabile con quanto già previsto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 630 del codice di procedura. Al riguardo rileva come l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo che accerta la violazione dell'articolo 6 lettere *c*) e *d*) del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non può non essere considerato il sintomo di un'anomalia di cui si deve tener conto e in questo senso appare condivisibile e non incoerente il ricorso sul piano processuale allo strumento della revisione; conclude preannunciando la presentazione di emendamenti.

Il presidente CALLEGARO dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica il relatore VALENTINO sottolinea che, mentre si è potuta registrare un'ampia convergenza sulla modifica proposta dall'articolo 1 del disegno di legge, sono stati evidenziati diversi profili problematici connessi con la previsione di cui all'articolo 2, con riferimento tra l'altro alla necessità di introdurre disposizioni di carattere transitorio. Si tratta indubbiamente di una materia che richiede un adeguato approfondimento ed in questa prospettiva è certo che in sede di presentazione degli emendamenti potranno acquisirsi gli elementi necessari per una complessiva ed esauriente valutazione di sintesi dell'articolo in discussione.

Il sottosegretario AYALA esprime, a titolo personale, notevole perplessità sul provvedimento in esame. Senza che ciò pregiudichi ulteriori successive valutazioni del Governo, appare al Sottosegretario non compatibile dal punto di vista ordinamentale, l'efficacia che il provvedimento intenderebbe attribuire alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Pur essendo, peraltro, favorevole all'esigenza di assicurare la massima apertura nei confronti dell'attività di tale organo sovranazionale, osserva che la filosofia sottesa al provvedimento finirebbe per rendere sanzionabile in maniera autonoma la mancata osservanza di una sentenza non emessa dalla giurisdizione italiana.

Segue una breve richiesta di chiarimento della senatrice SCOPELLITI cui risponde il sottosegretario AYALA.

Il presidente CALLEGARO, prendendo atto dell'orientamento espresso in tal senso dalla Commissione, fissa quindi a mercoledì 16 settembre 1998, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

145^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 16,30.***IN SEDE DELIBERANTE****(3421) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET)**

(Rinvio della discussione)

Il PRESIDENTE propone che, a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la discussione sul disegno di legge in titolo sia rinviata ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE**(2793-B-ter) Disposizioni in materia finanziaria e contabile**, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE propone che, a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, l'esame sul disegno di legge in titolo sia rinviato ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI,
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30
LUGLIO*

(A007 000, C05^a, 0014^o)

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 15 è integrato con l'esame dei disegni di legge nn. 3421 e 2793-B-ter. Comunica inoltre che la Commissione sarà convocata anche Giovedì 30 luglio, alle ore 15, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

169^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il relatore STANISCIÀ illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

nell'esaminare il disegno di legge n. 3288 di delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione,

preso atto dei pareri delle Commissioni permanenti 1^a e 11^a, in particolare relativamente all'affidamento della riscossione dei contributi previdenziali alle società concessionarie,

constatato che dal dibattito generale e dalle audizioni svolte in Commissione sono emersi aspetti, legati ai criteri di delega, che possano dar luogo a interpretazioni non univoche nell'esercizio della delega;

tenuto conto che le proposte di modifica avanzate rispondono, in gran parte all'esigenza di chiarire tali aspetti e per l'altra parte richiedono di escludere le società concessionarie dalla riscossione dei contributi previdenziali;

considerato che si ravvisa la necessità di arrivare in tempi rapidi alla piena operatività della delega, al fine di consentire la predisposizione della manovra finanziaria per il 1999, così come previsto nel DPEF per il 1999-2001;

impegna il Governo

a chiarire nello schema di decreto legislativo:

che rimangono in vigore i contratti in essere per i quali la previsione di gara di evidenza pubblica non si applica;

che gli enti locali hanno la possibilità di affidare la riscossione alle società concessionarie, come anche quella di ricorrere alle altre forme già previste dalla normativa vigente;

che i suddetti enti hanno la possibilità di inserire nei capitolati di appalto forme di anticipazione delle entrate tributarie ed extratributarie da riscuotere, e comunque tutte quelle clausole che si ritengono necessarie per un servizio più efficiente ed efficace e per la lotta all'evasione;

impegna altresì il Governo

ad adottare procedure che consentano la formazione dei ruoli da portare in riscossione nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, mediante notifica di un'unica cartella di pagamento;

a verificare la possibilità che sia resa obbligatoria, da parte dei soggetti che partecipano a gare di appalto pubblico, una certificazione di inesistenza di debiti tributari e contributivi;

a circoscrivere l'oggetto dell'affidamento della riscossione dei contributi previdenziali alle società concessionarie, alle sole somme per le quali, esperito ogni tentativo di ottenere dal contribuente il pagamento spontaneo, sia necessario porre in essere le procedure di recupero coattivo. Dovranno, quindi, restare impregiudicate sia le attribuzioni dell'ente previdenziale per tutta l'attività preordinata alla formazione del titolo esecutivo, sia le potestà di regolare in piena libertà la fase del pagamento spontaneo, concedendo in tale fase, se del caso, dilazioni o rateazioni, soprattutto con riguardo ai contributi dovuti da enti pubblici territoriali e ai contributi agricoli arretrati o pendenti alla data del 31 dicembre 1998, per i quali il Governo dovrà approntare un provvedimento di rateizzazione della sola quota capitale. Il Governo è altresì invitato a risolvere il contenzioso relativo agli oneri previdenziali pregressi del settore agricolo, relativo alla corresponsione dei contributi in base al salario reale;

a riferire in Parlamento sui risultati ottenuti dalle società concessionarie, nel primo biennio di affidamento delle riscossioni dei contributi previdenziali al fine di assumere, gli opportuni e conseguenti provvedimenti;

ad aprire da subito un confronto con le parti sociali interessate dalla riforma al fine di minimizzare i possibili riflessi negativi sui livelli occupazionali».

0/3288/1/6^a

IL RELATORE»

Tale ordine del giorno, prosegue il relatore, costituisce un momento di sintesi di tutte le questioni maggiormente controverse emerse nel corso della discussione generale. La prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno contiene il riferimento a quelle disposizioni della delega che

è sembrato opportuno specificare, dandone un'interpretazione univoca; la seconda parte, invece impegna il Governo ad intervenire in particolari ambiti della disciplina della riscossione, primi fra tutti, la certificazione di inesistenza di debiti tributari e contributivi da parte dei soggetti che partecipano a gare d'appalto pubblico, la esclusiva limitazione dell'affidamento della riscossione dei contributi previdenziali ai crediti riscossi mediante ruolo, la salvaguardia dei livelli occupazionali. Invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti, dichiarando la disponibilità a modificare il testo dell'ordine del giorno in relazione agli orientamenti della Commissione.

Interviene il senatore ALBERTINI, a giudizio del quale l'ordine del giorno non dà conto di alcuni argomenti e questioni da lui sottolineati in discussione generale. In primo luogo, ritiene che dovrebbe essere meno generico il riferimento all'obbligo di certificazione della piena assolenza dell'obbligazione tributaria e contributiva per tutti coloro che richiedono alla Pubblica amministrazione il rilascio di autorizzazioni, concessioni e partecipano ad appalti pubblici. Si tratta di una proposta che ha il duplice scopo di garantire la pubblica Amministrazione, nel caso di partecipazione a gare di appalto pubblico, e di scoraggiare comportamenti evasivi. Ritiene inoltre importante subordinare ad una attenta verifica parlamentare il nuovo regime delle riscossioni. A suo giudizio, inoltre, sarebbe preferibile inserire una esplicita indicazione circa l'obbligo delle banche a partecipare a consorzi e società per esercitare la riscossione mediante ruolo. Ritiene infine poco incisivo e generico il riferimento alla esigenza di assicurare la continuità del posto di lavoro per coloro che sono impiegati nelle società concessionarie della riscossione.

Il senatore MARINI dichiara di ritirare gli emendamenti da lui presentati, riconoscendo al senatore Staniscia di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'ordine del giorno, delle osservazioni da lui svolte in discussione generale.

Il senatore D'ALÌ esprime il netto dissenso della sua parte politica sulla procedura adottata, sostanzialmente finalizzata a nascondere le divergenze tra maggioranza e Governo attraverso l'approvazione di un semplice ordine del giorno, per lo più eterogeneo e generico. In sostanza, la maggioranza ha dovuto piegarsi al *diktat* del Ministro delle finanze di non modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati e di non mettere quindi in discussione un provvedimento che invece ha suscitato ampie critiche, anche tra i parlamentari della maggioranza. Al di là del merito delle disposizioni, emerge un atteggiamento di penalizzazione delle prerogative parlamentari, tanto più grave trattandosi di una delega legislativa, sul quale chiede un esplicito pronunciamento del presidente.

Il Presidente ANGIUS fa presente che la presentazione dell'ordine del giorno e la discussione su di esso non ha alcun riflesso coercitivo

sui parlamentari, nè tantomeno di compressione dei lavori della Commissione: rimane ferma, infatti, la possibilità dei proponenti di non ritirare gli emendamenti e di sottoporli quindi alla discussione e al voto.

Interviene quindi il relatore STANISCIA, il quale ritiene che alcune specificazioni e modifiche chieste dal senatore Albertini possano essere accolte: in particolare il penultimo capoverso dell'ordine del giorno può essere modificato introducendo dopo le parole «al fine di assumere» le altre «se del caso». Sull'obbligo delle banche a partecipare a consorzi e società per la riscossione coattiva esprime qualche perplessità; ritiene inoltre, in controtendenza rispetto alle esigenze della semplificazione la proposta di subordinare alla certificazione dell'assolvenza degli obblighi tributari e contributivi una pluralità di atti nei confronti della pubblica amministrazione.

Pur condividendo le preoccupazioni per il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore, ritiene infine che le proposte del senatore Albertini risultino troppo vincolanti per le concessionarie.

Il sottosegretario MARONGIU preannuncia il pieno accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno presentato, sottolineando l'importanza dell'impegno a intravedere il sistema della cartella unica. Per quanto riguarda la certificazione di assolvenza degli obblighi contributivi e tributari, si dichiara contrario alle modifiche dell'ordine del giorno, la cui limitazione alla sola partecipazione a gare d'appalto trova confortanti riscontri anche nella legislazione anglosassone. Per quanto riguarda, infine, la salvaguardia dei livelli occupazionali ritiene che il testo del disegno di legge contenga già disposizioni sufficientemente garantistiche.

Il Presidente ANGIUS avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti, a partire dell'emendamento 1.51.

Il senatore ROSSI illustra congiuntamente gli emendamenti da lui presentati, sottolineando in particolare la proposta di affidare ai concessionari la registrazione degli atti relativi alla locazione ed affitti di beni immobili, senza alcun onere aggiuntivo per il contribuente. L'emendamento 1.75, invece, è finalizzato ad eliminare il compenso in cifra fissa per abitante servito, che non appare in linea con il nuovo regime dei compensi, mentre l'emendamento 1.76 elimina il collegamento tra il calcolo dei compensi e la situazione socioeconomica degli ambiti territoriali. L'emendamento 1.86 inserisce tra i principi della delega la notificazione al contribuente della cartella unica di pagamento, mentre l'emendamento 1.87 prevede la fissazione di un termine di pagamento non inferiore a quello previsto per la proposizione del ricorso. Rinuncia infine ad illustrare i restanti emendamenti da lui presentati.

Il senatore D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti da lui presentati, sottolineando che la sua parte politica ritiene essenziale introdurre modifiche al disegno di legge volte ad attenuarne il carattere diri-

gistico e vincolante. L'emendamento 1.58, riferito alla lettera b) del comma 1, consente la scelta tra procedura ad evidenza pubblica e la libera trattativa privata. L'emendamento 1.60, invece, fa salva la vigenza dei rapporti concessori in atto al 30 giugno 1998, chiarendo un aspetto particolarmente controverso della legge delega. Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.63, egli sottolinea la necessità di temperare la disposizione che elimina l'obbligo del non riscosso per riscosso: si tratta infatti di evitare eventuali problemi di liquidità a carico degli enti impositori. Subordinatamente egli propone di consentire agli enti impositori di reintrodurre tale clausola nella redazione delle convezioni (emendamenti 1.64 e 1.65). Per quanto riguarda, invece, la revisione della disciplina dei compensi ai concessionari egli sottolinea l'esigenza di garantire alle società concessionarie la copertura dei costi di gestione dei crediti rivelatisi poi inesigibili (emendamento 1.74). A suo giudizio, infatti, il riconoscimento di tali costi costituirebbe un sicuro stimolo al concessionario ad operare per recuperare crediti particolarmente difficili ed agirebbe, al contempo, da deterrente rispetto a comportamenti evasivi. Le stesse motivazioni sono alla base dell'emendamento 1.77. Il riconoscimento delle spese effettuate per riscuotere crediti rivelatisi inesigibili consentirebbe, poi, di eliminare la facoltà per il concessionario di procedere o meno all'esecuzione mobiliare. Per quanto riguarda, inoltre, la procedura di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovuto, l'emendamento 1.96 attribuisce tale revisione alla libera contrattazione delle clausole convenzionali. Anche l'emendamento 1.102 va nella direzione di riconoscere ai concessionari le spese sostenute per le procedure infruttuose. L'emendamento 1.134, inoltre, riprendendo una richiesta specifica avanzata dall'Associazione comuni italiani, specifica meglio il rapporto tra la disciplina della delega e le norme in vigore in materia di riscossione degli enti locali.

Rinuncia, infine, ad illustrare i restanti emendamenti da lui presentati.

Il senatore MARINI ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Il senatore POLIDORO ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti presentati dai senatori Lavagnini, Pedrizzi, Biscardi e Guerzoni.

Il senatore ALBERTINI ritira gli emendamenti 1.56, 1.57, 1.85, 1.108. Illustra invece gli emendamenti 1.70, 1.71 e 1.72, finalizzati ad evitare che l'attività di riscossione sia esercitata da soggetti professionalmente e patrimonialmente non adatti. L'emendamento 1.95 prevede l'obbligo di presentazione da parte di coloro che richiedono alla pubblica amministrazione il rilascio di licenze, autorizzazioni ed atti oppure partecipano a gare di appalti pubblici, della certificazione di assolverza dei debiti tributari e contributivi. Illustra poi gli emendamenti 1.110,

1.113, 1.116, 1.122, 1.127 e 1.133, relativi alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle società concessionarie: in particolare ritiene opportuno prevedere meccanismi di piena garanzia della continuità del personale nel caso di subentro di nuovi concessionari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE NOTTURNE DI OGGI E DI DOMANI,
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO*

Il Presidente ANGIUS, poichè appare opportuno rinviare l'avvio dell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3158 concernente le fondazioni bancarie, comunica che le sedute notturne già convocate per oggi alle ore 20,30 e domani mercoledì 29 luglio alle ore 20,30 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3288**Art. 1.**

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) affidamento ai concessionari della registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A – Tariffa, parte prima – atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali, senza alcun onere aggiuntivo per il contribuente;».

1.51

ROSSI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.52

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.53

MARINI, MELONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.54

POLIDORO, PALUMBO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.55

LAVAGNINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.56

ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato e dalle Amministrazioni pubbliche di cui alla precedente lettera a), legittimati a riscuotere tramite i concessionari, di affidare a questi ultimi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;».

1.57

ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) per gli enti non compresi nella previsione della lettera a), hanno facoltà di scelta tra la procedura ad evidenza pubblica e la libera trattativa privata;».

1.58

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «possibilità» inserire le seguenti: «alla scadenza dei rapporti concessori in atto».

1.59

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «possibilità» inserire le seguenti: «alla scadenza dei rapporti concessori in atto al 30 giugno 1998».

1.60

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ammettendosi la stipulazione, per tutte le entrate, di contratti di esattoria speciali contenenti specifici obblighi di riscossione e di versamento;».

1.61

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche attraverso la stipulazione, per tutte le entrate, di contratti di esattoria speciali contenenti specifici obblighi di riscossione e di versamento».

1.62

POLIDORO, PALUMBO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.63

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) possibilità di eliminare l'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari, con l'introduzione in contratto di clausole di anticipazione, finalizzate ad una più efficiente attività di riscossione e di contenimento del fenomeno dell'evasione e idonee a garantire la liquidità necessaria al funzionamento dell'ente».

1.64

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera c), premettere la parola: «eliminazione» le seguenti: «possibilità della».

1.65

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle somme per le quali è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo».

1.66

POLIDORO, PALUMBO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle somme per le quali è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;».

1.67

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle somme, per le quali non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, di spettanza di enti diversi dallo Stato».

1.68

POLIDORO, PALUMBO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «5 miliardi di lire», inserire le seguenti: «costituite dai soggetti richiamati dall'articolo 31, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

1.70

ALBERTINI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «in possesso di adeguati requisiti» sino alla fine con le seguenti: «aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari, indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato, e costituite territorialmente fra le banche convenzionate di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, operanti in ciascuno degli ambiti territoriali delle concessioni, determinati, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino adeguata comodità per il contribuente e il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione oltre che la diminuzione dei costi;».

1.71

ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) decadenza della validità della convenzione prevista dal comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997 nei confronti delle banche che si rifiutino di partecipare alla società di cui alla precedente lettera d);».

1.72

ALBERTINI

Al comma 1, lettera d), inserire, dopo le parole: «15 dicembre 1997, n. 446», le seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di riscossione delle imposte di registro sugli atti giudiziari, che devono essere informate alla massima semplificazione, a mezzo di modalità che consentano il pagamento, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici, contestualmente alla liquidazione».

1.73

GUERZONI

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) previsione di ampi spazi di libera contrattazione per gli enti diversi dallo Stato in un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, alla possibilità di ottenere anticipazioni di cassa, nonché alle situazioni socio economiche degli ambiti territoriali».

1.74

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera e), inserire dopo le parole: «normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze,» le seguenti: «e con contemporanea abolizione del compenso in cifra fissa per abitante servito».

1.75

ROSSI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «nonchè alla situazione socio-economica degli ambiti territoriali».

1.76

ROSSI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «con il rimborso» a: «procedure concorsuali» con le seguenti: «fermo restando che al concessionario spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività volte alla riscossione delle partite successivamente sgravate, riconosciute inesigibili o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali».

1.77

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «con il rimborso» a «procedure concorsuali» con le parole: «fermo restando che al concessionario spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività volte alla riscossione delle partite successivamente sgravate, riconosciute inesigibili o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali».

1.78

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «sgravate», inserire la parola: «inesigibili».

1.79

MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «sgravate», inserire la parola: «inesigibili».

1.80

POLIDORO, PALUMBO

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «sgravate», inserire la parola: «inesigibili».

1.81

LAVAGNINI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Sostituzione dell'attuale sistema di applicazione degli interessi semestrali di mora, di cui all'articolo 61, comma 6, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella forme e nella misura di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;».

1.82

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Revisione e semplificazione del meccanismo di rimborso spese delle procedure esecutive e dei compensi aggiuntivi a carico dei contribuenti;».

1.83

ROSSI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «ridefinendo gli importi», sino alla fine del periodo.

1.84

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis). Adozione di procedure che consentano la formazione di ruoli da portare in riscossione nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale mediante notificazione di un'unica cartella di pagamento o di un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, compilata comprendendo tutte le somme per tributi, contributi e per ogni altra competenza di spettanza degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dovute dal contribuente medesimo sull'intero territorio nazionale;».

1.85

ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis). Adozione di procedure che consentano di notificare al contribuente un'unica cartella di pagamento o inviare un'unica comunicazione di iscrizione a ruolo, su base provinciale, presso il domicilio fiscale dello stesso;».

1.86

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Fissazione di un termine di pagamento, dalla data di notifica della cartella, congruo e non inferiore al termine previsto per la proposizione di eventuale ricorso;».

1.87

ROSSI

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis). Revisione e semplificazione delle procedure di pignoramento presso terzi;».

1.88

ROSSI

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis). Previsione dell'obbligo di sospensione di ogni procedura esecutiva in presenza di idonea garanzia fideiussoria per un periodo espressamente stabilito e proporzionale al debito di imposta.».

1.89

ROSSI

Al comma 1, lettera h), numero 3), sostituire le parole: «ad un determinato importo», con le seguenti: «a lire un milione».

1.90

ROSSI

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4). L'iscrizione di ipoteca legale su beni immobili e mobili registrati per i debiti superiori ad un milione e conseguentemente la procedura diretta all'espropriazione per i debiti superiori a dieci milioni;».

1.91

ROSSI

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 6).

1.92

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) l'accelerazione dei processi di integrazione dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione e collegamento di quest'ultimi con la rete degli enti territoriali, al fine di consentire, con le opportune cautele e garanzie, il reperimento dei contribuenti e l'individuazione dei cespiti su cui indirizzare le procedure esecutive;».

1.93

ROSSI

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 7), inserire il seguente:

«7-bis) la previsione della gratuità di tutte le richieste informative tramite banche dati, anche se gestite da terzi convenzionati, purchè finalizzate all'espletamento degli atti procedurali;».

1.94

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione dell'obbligo di presentazione, da parte dei soggetti che instaurino rapporti con la Pubblica amministrazione per il rilascio di licenze, autorizzazioni e atti o per partecipare a gare di appalti pubblici, di una certificazione di inesistenza di debiti tributari e contributivi sull'intero territorio nazionale, fissando norme di tutela a favore dei contribuenti che risultino morosi per tributi o contributi per i quali abbiano avviato procedura di ricorso;».

1.95

ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) adeguamento delle procedure di sgravio e rimborso a ruolo non dovuto nell'ambito delle libertà di trattativa delle clausole contrattuali inerenti le procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo».

1.96

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) la revisione della disciplina relativa alla rappresentanza del concessionario della riscossione, per atti allo stesso riferibili, dinanzi agli organi giurisdizionali o all'autorità amministrativa;».

1.97

ROSSI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.98

ROSSI

Al comma 1, lettera n), le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 1998».

1.99

MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera n), le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 1998».

1.100

LAVAGNINI

Al comma 1, lettera n), le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1998».

1.101

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «30 giugno 1998», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il diritto dei concessionari e del commissario governativo al rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 5 dell'articolo 61, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

1.102

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera n), le parole: «superiori al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiori al 3 per cento».

1.103

LAVAGNINI

Al comma 1, lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il diritto del concessionario e del commissario governativo al rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 5 dell'articolo 61, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

1.104

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera n), le parole: «superiori al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiori al 3 per cento».

1.105

MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «a carico dei concessionari» aggiungere le seguenti: «al fine di uniformarle a quelle previste per le aziende di credito per le attività di riscossione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè».

1.106

MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «a carico dei concessionari», aggiungere le seguenti: «al fine di uniformarle a quelle previste per le aziende di credito per le attività di riscossione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè».

1.107

LAVAGNINI

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «a carico dei concessionari», aggiungere le seguenti: «al fine di uniformarle a quelle previste per le aziende di credito per le attività di riscossione all'articolo 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè».

1.108

ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) revisione dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di ipotesi di violazione del segreto d'ufficio da parte dei soggetti interessati alla riscossione;».

1.109

ROSSI

Al comma 1, lettera q), sostituire l'alinea con la seguente: «q) definizione, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, di procedure volte, previo accordo tra le parti, a:».

1.110

ALBERTINI

Al comma 1, lettera q), sostituire l'alinea con la seguente:

«q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e il riconoscimento del trattamento previdenziale degli ex esattori dalla data di titolarità al 31 dicembre 1989, di procedure volte a:».

1.111

BISCARDI

Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 1.

1.112

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera q), numero 1), sostituire le parole: «delle società concessionarie» con le seguenti: «delle concessioni».

1.113

ALBERTINI

Al comma 1, lettera q), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) realizzare un meccanismo di incentivazione all'esodo attribuendo un maggiore anzianità figurativa secondo le modalità previste dalla lettera b), articolo 59, della legge n. 449 del 1997 nel limite massimo di 4 anni, a favore del personale della riscossione tributaria iscritto allo speciale Fondo di previdenza alla data del 31 dicembre 1997, da valersi nei confronti dei fondi pensionistici previsti per legge in alternativa agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile ovvero della maturazione del diritto a pensione in base a criteri che saranno stabiliti da apposito decreto legislativo di armonizzazione con l'assicurazione generale obbligatoria come previsto dall'ultimo comma del citato articolo 59 della legge n. 449 del 1997».

1.114

PONTONE, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera q), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) realizzare un meccanismo di incentivazione all'esodo attribuendo un maggiore anzianità figurativa secondo le modalità previste dalla lettera b), articolo 59, della legge n. 449 del 1997 nel limite massimo di 4 anni, a favore del personale della riscossione tributaria iscritto allo speciale Fondo di previdenza alla data del 31 dicembre 1997, da valersi nei confronti dei fondi pensionistici previsti per legge in alternativa agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile ovvero della maturazione del diritto a pensione in base a criteri che saranno stabiliti da apposito decreto legislativo di armonizzazione con l'assicurazione generale obbligatoria come previsto dall'ultimo comma del citato articolo 59 della legge n. 449 del 1997».

1.115

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA, TERRACINI

Al comma 1, lettera q), numero 2), sostituire le parole: «delle società concessionarie» con le seguenti: «delle concessioni».

1.116

ALBERTINI

Al comma 1, lettera q), numero 2), sostituire le parole: «28 gennaio 1988, n. 44» con le seguenti: «28 gennaio 1988, n. 44, con la costituzione di un apposito fondo per analogia a quanto avvenuto in sede ABI per il settore credito, con accordo del 28 febbraio 1998».

1.117

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 3).

1.118

ROSSI

Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: «utilizzare» inserire le seguenti: «ai fini di quanto previsto dal precedente numero 2)».

1.119

MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: «utilizzare» inserire le seguenti: «ai fini di quanto previsto dal precedente numero 2)».

1.120

LAVAGNINI

Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: «utilizzare» inserire le seguenti: «per gli iscritti e limitatamente per le iniziative di formazione e di reinserimento al lavoro.».

1.121

ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

«r) previsione nel rispetto dei principi di economicità della gestione, di misure dirette a garantire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle concessioni della riscossione, nel caso in cui il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali riconosca priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;».

1.122

ALBERTINI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «che il nuovo soggetto» fino a: «precedenti concessionari» con le parole: «l'assorbimento da parte degli istituti di credito qualora concessionari, in forma diretta o partecipata, del servizio di riscossione. Inoltre per le società di natura privata tale assorbimento avverrà, in ambito regionale, in funzione della presenza degli istituti di credito concessionari del servizio di riscossione».

1.123

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «possa riconoscere priorità» con le altre: «debba riconoscere priorità».

1.124

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «possa riconoscere priorità» con le altre: «debba riconoscere priorità».

1.125

MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «possa riconoscere priorità» con le altre: «debba riconoscere priorità».

1.126

LAVAGNINI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) previsione, nel caso di trasferimento della titolarità della concessione ad altro soggetto concessionario, nominato dal Ministro delle finanze fra gli iscritti all'Albo tenuto presso la Direzione centrale della riscossione, del mantenimento in servizio, senza soluzione di continuità, da parte del concessionario subentrante, del personale che abbia prestato servizio presso la concessione da almeno tre mesi. Tale disposizione non si applica ai dipendenti che, all'inizio della nuova gestione, abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;».

1.127

ALBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei dipendenti del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari per la riscossione dei tributi, il personale in esubero verrà riassegnato ai concessionari consorziati in base a parametri desunti dall'entità dell'attività svolta, dagli organici in servizio, dal livello dei compensi percepiti».

1.128

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «fissazione di un termine», aggiungere le seguenti: «, non superiore ad un anno,».

1.129

ROSSI

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «di norma» con le altre: «se possibile».

1.130

MARINI, MELONI

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «di norma» con le altre: «se possibile».

1.131

LAVAGNINI

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

1.132

ROSSI

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «per le società concessionarie» con le parole: «per le concessionarie».

1.133

ALBERTINI

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto da decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237».

1.134

D'ALÌ, VENTUCCI, LA LOGGIA

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto da decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237».

1.135

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera v), sopprimere le parole: «ed i commissari».

1.136

ROSSI

Al comma 1, lettera v), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Possibilità per le fondazioni bancarie, gli enti locali e le regioni di partecipazione al capitale sociale dei concessionari in misura non superiore al 50 per cento».

1.137

ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

«v-bis) revisione e razionalizzazione della dislocazione degli sportelli di riscossione sulla base di criteri che assicurino miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione.».

1.138

ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «annualmente», inserire le seguenti: «, entro il 31 marzo dell'anno successivo,» e, infine, aggiungere le seguenti parole: «Le componenti Commissioni possono richiedere integrazioni sulla relazione. Sulla relazione finale esprimono quindi il proprio parere».

1.139

ROSSI

Dopo il comma 4), aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di servizi della riscossione. Lo schema di testo unico è trasmesso alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere. Decorso sessanta giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza del parere».

1.140

ROSSI

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

223^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» con sede in Vercelli (n. 308)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995: favorevole)

(R139 b00, C07^a, 0040^o)

Il relatore MONTICONE illustra lo schema di decreto in titolo, osservando anzitutto che esso porta a conclusione i procedimenti di scorporo conseguenti al piano triennale di sviluppo dell'università 1994-96. In particolare, esso dà vita ad una università tripolare, articolata nelle sedi di Alessandria (maggiormente dedicata alle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché a quelle giuridiche e politiche), Novara (dedicata alle scienze economiche e mediche) e Vercelli (dedicata alle scienze umanistiche, nonché sede designata del rettorato). Non va tuttavia dimenticato che tale articolazione va valutata in un'ottica complessiva, che tiene conto anche dell'ateneo di Torino e delle sue sedi distaccate.

Il relatore rammenta quindi il lungo e complesso processo di geminazione che ha condotto all'istituzione dell'università del Piemonte Orientale, accennando alle perplessità sollevate dall'Osservatorio di Pavia sull'efficacia del piano originariamente presentato e alle successive modifiche che hanno tenuto conto dei vincoli imposti. Il decreto in titolo è pertanto volto a disciplinare una realtà assai bisognosa di regola-

mentazione, attraverso l'articolazione di una università «a rete» che corrisponde dignitosamente alla richiesta formativa del territorio. Vale ad esempio la pena di ricordare che essa godrebbe di un bacino di utenza abbastanza consistente (circa 7000 studenti), nonché di docenti e di strutture sufficienti, quanto meno per l'avvio delle attività didattiche. Essa si situerebbe altresì in zone decentrate rispetto al mega-ateneo di Torino, le quali – per tradizione culturale e vocazione economica – hanno esigenze assai diverse.

Non va tuttavia sottaciuto, prosegue il relatore, che l'istituzione dell'università del Piemonte Orientale non esaurisce di certo le esigenze universitarie della regione, soprattutto per quello che riguarda le sue aree meridionali. Restano inoltre alcuni punti problematici che l'università gemmante di Torino, quella gemmata del Piemonte Orientale, nonché il Ministero e gli enti locali dovranno affrontare al più presto: anzitutto, la scarsa omogeneità del bacino di utenza, che copre aree storicamente, culturalmente e politicamente molto diverse fra loro; inoltre, l'insufficienza delle vie di comunicazione, soprattutto ferroviarie.

Pur ritenendo che l'istituzione dell'università del Piemonte Orientale non rappresenti quindi la soluzione di tutti i problemi universitari della regione, ma solo un significativo passo avanti – che richiederà comunque periodici momenti di verifica – propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo.

Nel dibattito interviene la senatrice FUMAGALLI CARULLI, la quale coglie gli spunti di carattere problematico della relazione del senatore Monticone come importanti stimoli al miglioramento della situazione complessiva. L'università tripolare del Piemonte Orientale è d'altronde avvertita dalle realtà locali non solo come occasione di incremento dell'offerta formativa, ma anche come occasione di miglioramento del quadro socio-culturale. Per quanto riguarda in particolare la città di Vercelli, ad esempio, situata in un'area caratterizzata da forte deindustrializzazione, essa è infatti l'occasione – attraverso tra l'altro la localizzazione della sede del rettorato – per conferire nuovo smalto culturale e nuovo rilievo all'area urbana.

Tutto ciò premesso, non può non convenirsi che numerosi problemi restano ancora aperti: anzitutto, la condizione delle vie di comunicazione, già sottolineata dal relatore; inoltre, l'esigenza di migliori elementi di raccordo fra università gemmante e sede gemmata; infine, l'incertezza che tuttora caratterizza la sede di Biella. A tale ultimo proposito, la senatrice segnala che, mentre si è in attesa che Biella aderisca all'accordo di programma relativo all'istituzione del nuovo ateneo, l'università di Torino sembrerebbe in procinto di attivare corsi di laurea proprio a Biella, con ciò palesemente invadendo il campo del territorio proprio dell'università del Piemonte Orientale. Pur nella consapevolezza dei margini dell'autonomia universitaria, ella giudica assai gravi tali manovre, in ordine alle quali chiede dettagliati chiarimenti al rappresentante del Governo. Si associa comunque alla proposta del relatore di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, ricordando che senza di esso la nuova università

non potrebbe essere funzionante a partire dal prossimo anno accademico.

Il senatore LORENZI manifesta una posizione relativamente critica sullo schema di decreto istitutivo di una università del Piemonte Orientale. Stigmatizza infatti l'emarginazione subita da altre aree della regione già a partire dall'ormai lontana fase di sperimentazione della gemmazione, conseguente ad una scelta politica a suo giudizio totalmente errata. Nè si può dire che tale fase di sperimentazione abbia avuto risultati incoraggianti. Ciò nonostante, essa è proseguita ed ha condotto inevitabilmente alla richiesta formale di istituzione di un nuovo ateneo, localizzato nelle aree oggetto della sperimentazione stessa. Il progetto ha d'altronde registrato un ampio consenso a livello locale e regionale, nonostante che il senato accademico dell'università di Torino avesse proposto a maggioranza un piano alternativo, che prevedeva un ateneo «a rete», con nodi autonomi di gestione finanziaria. Tale piano alternativo è stato tuttavia considerato un attacco alle esigenze del Piemonte Orientale, dettato da rivendicazioni centralistiche dell'ateneo gemmante, ed è stato contrastato in quanto sinonimo di predominio della sede di Torino su tutta la regione. Pur riconoscendo la legittimità delle rivendicazioni provenienti dalle periferie rispetto ad affermazioni di stampo centralistico, il senatore Lorenzi fa tuttavia osservare che in questo caso emergono ben altri pericoli rispetto a quelli di un eccessivo centralismo, tra cui - in primo luogo - la mancanza di una adeguata sensibilità per lo sviluppo universitario di tutte le aree del Piemonte. L'istituzione dell'università del Piemonte Orientale determina inoltre il rischio di una spaccatura della regione, essendo assai realistica l'insorgenza di forti contrapposizioni fra aree occidentali e aree orientali. Benchè non sia escluso che da tali contrapposizioni possa nascere una proficua concorrenza, si tratta tuttavia di un risultato niente affatto scontato, che comunque trascura l'esigenza di autonomia di altre sedi le quali, pertanto, dovranno fare ricorso solo alle proprie forze per affermare la propria indipendenza.

Lamentando il mancato recepimento, nella relazione introduttiva, delle valutazioni critiche espresse dall'Osservatorio sulla proposta di istituzione di una università del Piemonte Orientale, conclude auspicando che il nuovo ateneo diventi comunque un elemento di rafforzamento delle condizioni universitarie generali della regione, pur nel timore che esso ne determini invece un indebolimento.

Il senatore TONIOLLI si dichiara non sfavorevole alla proposta in titolo, pur manifestando un certo timore nei confronti di una eccessiva proliferazione tanto di sedi universitarie quanto di facoltà e di corsi di laurea e di diploma. Non può infatti non rilevarsi che il numero di potenziali iscritti all'università del Piemonte Orientale sia abbastanza modesto e che gli sbocchi professionali assicurati dal nuovo ateneo siano piuttosto scarsi. Alcuni sdoppiamenti rispetto all'università di Torino appaiono infatti sostanzialmente inutili, dal momento che determinate facoltà non sono già ora in grado di assicurare un soddisfacente colloca-

mento di coloro che le hanno frequentate. Conclude ricordando che non vi è affatto bisogno di istituire nuove facoltà per avviare corsi di diploma innovativi, i quali potrebbero ben essere attivati in sedi staccate di università principali.

Il senatore MARRI preannuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, condividendo molti dei rilievi emersi nel dibattito e giudicando in modo molto critico la procedura di gemmazione proposta che, a suo giudizio, non presta abbastanza attenzione alle esigenze del territorio.

Concluso il dibattito, avendo il relatore MONTICONE rinunciato alla replica, agli intervenuti replica il sottosegretario GUERZONI, il quale ricorda che l'istituzione dell'università del Piemonte Orientale non consegue ad una scelta del Governo attualmente in carica, ma rappresenta l'attuazione conclusiva del piano triennale di sviluppo delle università 1994-1996 cui il ministro Berlinguer ha dato corso per un mero principio di continuità amministrativa. Il Ministro aveva anzi manifestato non poche riserve sulla prospettiva di istituire le quattro nuove università previste dal suddetto piano e, in particolare, proprio sull'università del Piemonte Orientale. A tale specifico riguardo, propose addirittura alle parti interessate la possibilità di convertire il progetto iniziale in un progetto di università regionale, che avrebbe rappresentato una significativa innovazione nel panorama universitario non solo italiano ma anche europeo, tanto più che in Piemonte era finora presente un solo ateneo, a parte il Politecnico. Le istituzioni locali e gli insediamenti universitari nel frattempo creati ad Alessandria, Novara e Vercelli non manifestarono tuttavia alcun entusiasmo per la proposta governativa. Il Ministro decise pertanto di rimettersi alle valutazioni del Parlamento, richiedendo a tal fine un dibattito presso la Commissione cultura della Camera dei deputati alle cui conclusioni dichiarò preliminarmente di volersi attenere. In tale sede, furono peraltro confermate – pressochè all'unanimità – le previsioni del piano triennale ed il Governo ha pertanto dato corso alla sua progressiva attuazione.

Resta peraltro, prosegue il Sottosegretario, un problema di carattere generale, dal momento che – nonostante il superamento delle precedenti procedure di piano e l'individuazione di nuovi meccanismi attraverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 di quest'anno – lo sviluppo del sistema universitario continua a sfuggire ad ogni controllo. Ad esempio, benchè si fosse convenuto che nel triennio 1998-2000 non si procedesse ad alcuna istituzione di nuovi atenei o nuove facoltà, continuano purtroppo a proliferare proposte di legge in tal senso nonchè delibere di atenei che, in regime di autonomia, non necessitano più di alcuna autorizzazione ministeriale. In quest'ottica si colloca, prosegue ancora il Sottosegretario rispondendo al quesito posto dalla senatrice Fumagalli Carulli, la decisione dell'università di Torino di attivare particolari corsi a Biella: si tratta infatti dell'autonoma deliberazione di un mega-ateneo, che ha presentato un progetto

di decongestionamento mediante l'attivazione di poli territoriali pur nella unicità della sede universitaria.

Il Sottosegretario ribadisce pertanto la preoccupazione del Governo nei confronti di una indiscriminata disseminazione di sedi universitarie, che evidentemente solo apparentemente era la conseguenza delle prevenienti procedure di programmazione; si constata infatti che le nuove procedure per obiettivi non consentono la concreta applicazione degli obiettivi stessi, nè prevedono strumenti giuridici per incanalare le diverse iniziative verso il raggiungimento degli obiettivi stessi. Poichè la proliferazione di iniziative di insegnamento non accompagnate da adeguate strutture di ricerca rischia di dequalificare il carattere universitario dell'insegnamento, egli si esprime conclusivamente in senso assai critico nei confronti della indiscriminata istituzione di «sportelli didattici» di dubbia efficacia.

Per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta del relatore interviene infine il senatore ASCIUTTI, a giudizio del quale è compito del Governo adoperarsi per una corretta programmazione dello sviluppo universitario ovvero per il rispetto di quella già delineata in passato. Nel caso in cui vi sia il rischio di una eccessiva proliferazione, ritiene poi che esso potrebbe essere evitato ponendo a carico dei singoli atenei i relativi costi di gestione.

Posta infine ai voti la proposta di parere favorevole avanzata dal RELATORE, essa risulta approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(234) TERRACINI: *Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova*

(3136) ROGNONI ed altri: *Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 30 giugno scorso.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera di porre a domani, mercoledì 29 luglio, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(3167) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 14 luglio scorso.

Si procede alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore MARRI illustra gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, sottolineando in particolare che – con l'emendamento 1.7 – si intende conferire piena autonomia di gestione ai nuovi istituti museali, attribuendo loro anche la responsabilità delle spese relative al personale.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 i quali, apparentemente di valore solo terminologico, sono invece volti a conferire una maggiore pregnanza semantica al testo al fine di veicolare una diversa concezione dei beni culturali. In particolare, l'emendamento 1.4 è volto a dissipare gli equivoci determinatisi in passato sulla valenza dei documenti fotografici e l'1.5 è teso ad utilizzare le competenze della commissione nazionale per i beni culturali demo-etno-antropologici, recentemente istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il senatore RESCAGLIO illustra l'emendamento 1.14, volto a valorizzare la cultura contadina.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 1.10, con il quale si prevede l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sul regolamento di disciplina dell'ordinamento interno e delle modalità di funzionamento dei nuovi istituti. Ciò si rende particolarmente necessario, sottolinea il presentatore, dal momento che il Governo in carica ha spesso utilizzato lo strumento regolamentare per stravolgere il dettato normativo, come ad esempio in occasione della disciplina di attuazione della legge sugli esami di Stato.

La senatrice BUCCIARELLI illustra l'emendamento 1.15 nonché il subemendamento 1.13/1, entrambi volti a valorizzare le strutture regionali di promozione dell'arte contemporanea. Manifesta peraltro la propria disponibilità a trasformare i suddetti emendamenti in un ordine del giorno e chiede a tal fine l'orientamento preliminare del Governo e del relatore nei confronti di un eventuale testo che impegni il Governo a individuare opportuni momenti di collegamento fra i centri regionali già esistenti e il Centro di cui all'articolo 1, reperendo gli indispensabili mezzi finanziari nell'ambito della prossima manovra di bilancio.

Il sottosegretario LA VOLPE si dichiara favorevole all'iniziativa prefigurata dalla senatrice Bucciarelli, riservandosi di valutare la formulazione definitiva dell'ordine del giorno preannunciato.

Il relatore MASULLO ringrazia la senatrice Bucciarelli per aver sollevato una questione oggettivamente importante quale il sostegno dei centri regionali di sviluppo delle arti contemporanee. Esprimendo l'avviso che la materia – peraltro assai delicata, investendo il complesso rapporto fra Stato e regioni – esuli dal contesto del disegno di legge in og-

getto, manifesta comunque un consenso di principio nei confronti di un ordine del giorno che impegni il Governo a prendere in considerazione la questione e a definire i modi di valorizzare i centri regionali già esistenti, nonché quelli che eventualmente fossero istituiti nel futuro.

Il sottosegretario LA VOLPE illustra infine gli emendamenti 1.1, 1.11, 1.12 e 1.13.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 e stante l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3167**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole «Centro per lo sviluppo» con le seguenti: «Centro per la valorizzazione».

1.6 MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, sia di quella relativa alla cultura d'élite che di quella relativa alla cultura popolare».

1.2 LOMBARDI SATRIANI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «comunque rappresentativi di una realtà culturale, nelle sue diverse articolazioni».

1.3 LOMBARDI SATRIANI

Al comma 3, dopo le parole: «tutto quanto attiene alla fotografia», inserire le seguenti: «si tratti di fotografie con specifiche valenze estetiche ed espressive o di fotografie aventi valore di documentazione demo-etno-antropologico».

1.4 LOMBARDI SATRIANI

Al comma 3, dopo le parole: «conservazione dei materiali», inserire le seguenti: «appartenenti alle culture passate, compresa quella contadina».

1.14 RESCAGLIO

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per gli aspetti relativi ai beni demo-etno-antropologici, le modalità scientifiche andranno stabilite previo parere della Commissione nazionale per i beni culturali demo-etno-antropologici, istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali».

1.5

LOMBARDI SATRIANI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La gestione autonoma degli istituti può avere riguardo, sotto il profilo finanziario e contabile, alla gestione dei proventi esterni che in qualsiasi modo affluiscono al bilancio dei medesimi e ad ogni altra somma ad essi assegnata a far carico sul bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonchè alle spese relative al personale».

1.7

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per la realizzazione di eventi espositivi all'estero, il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione organica degli eventi medesimi».

1.1

IL GOVERNO

Al comma 5, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» inserire le altre «sentite le competenti Commissioni parlamentari,».

1.10

ASCIUTTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Ministero per i beni culturali e ambientali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

1.11

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonchè per gli interventi di adeguamento

delle sedi degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.

7-bis. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 in favore del Ministero dei lavori pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «pari complessivamente a lire 35 miliardi nel 1998, 35 miliardi e 850 milioni nel 1999 e 35 miliardi nel 2000» con le seguenti: «pari complessivamente a lire 55 miliardi nel 1998, 40 miliardi e 850 milioni nel 1999 e 50 miliardi nel 2000».

1.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Per le attività di progettazione e per gli interventi di adeguamento delle sedi è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi per il triennio 1998-1999 e 2000.

7-bis. Per le attività di progettazione e per gli interventi di adeguamento delle sedi dei centri regionali di sviluppo delle arti contemporanee è autorizzata la spesa annua di lire 10 miliardi per il triennio 1998-1999 e 2000».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 7» aggiungere le seguenti: «, 7-bis.».

1.15

BUCCIARELLI

Al comma 7, sostituire le parole: «1998, 1999 e 2000» con le seguenti: «1999, 2000 e 2001».

1.8

MARRI, BEVILACQUA, PACE

All'emendamento 1.13, nel comma 8 sostituito, sostituire le parole: «di lire 6,7 miliardi per il 1999 e di lire 6,2 miliardi a decorrere dal 2000» con le seguenti: «di lire 5 miliardi annui a decorrere dal 2000. È autorizzata altresì la spesa di lire 6,7 miliardi per il 1999 e di lire 1,2 miliardi annui a decorrere dal 2000, da assegnare alle regioni, secondo criteri definiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sentita la Conferenza Stato-regioni, per il sostegno alle iniziative nel campo dell'arte contemporanea».

1.13/1

BUCCIARELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6,7 miliardi per il 1999 e di lire 6,2 miliardi a decorrere dal 2000».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: «2 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 18 miliardi e 250 milioni nel 2000» con le seguenti: «8 miliardi e 950 milioni nel 1999 e a lire 19 miliardi e 450 milioni nel 2000».

1.13

IL GOVERNO

Al comma 8, sostituire le parole: «5 miliardi» con le seguenti: «4 miliardi» e le parole: «1998, 1999 e 2000» con le seguenti: «1999, 2000 e 2001».

1.9

MARRI, BEVILACQUA, PACE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

218ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2935) Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi
(Esame e rinvio)

In presidente PETRUCCIOLI ricorda che in data 22 aprile 1998 è stata chiesta dal prescritto numero di senatori la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Propone pertanto di acquisire il lavoro svolto in sede deliberante.

La Commissione conviene.

Il Presidente propone inoltre di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di mercoledì 16 settembre 1998.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante: «Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità», attuativo dell'articolo 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (n. 310)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 454. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C08ª, 0025°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 23 luglio scorso.

Il senatore VEDOVATO illustra il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato lo schema di decreto recante: "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità", attuativo dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1997, n. 454

esprime parere favorevole pur sottolineando la necessità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2».

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SARTO, dopo essersi dichiarato favorevole alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 3 sottolineando che la destinazione dei contributi all'intermodalità sarebbe preferibile rispetto a quanto stabilito dalla norma. Riguardo poi alla lettera b) dello stesso articolo riterrebbe opportuno un riferimento esplicito, nel parere, alla necessità di diminuzione delle emissioni inquinanti. In merito poi al comma 2 dell'articolo 6 giudica i criteri ivi contenuti troppo vaghi e da ulteriormente precisare sottolineando peraltro che tra i parametri di riferimento manca del tutto quello dell'ammodernamento delle tecnologie. Infine, in merito al comma 1 dell'articolo 7 ritiene che il tetto dei 100 milioni sia troppo elevato mentre riguardo all'articolo 8 appare necessaria una riformulazione che specifichi meglio i poteri di vigilanza sull'utilizzazione dei contributi.

Poichè non vi sono altri interventi il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il RELATORE, intervenendo in replica, dichiara di poter accogliere soltanto le osservazioni avanzate dal senatore Sarto all'articolo 3, lettera b), all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 8 mentre non ritiene condivisibili quelle riguardanti l'articolo 3 nella parte della destinazione dei contributi, nè quelle riguardanti l'articolo 7, comma 1, in quanto il tetto dei 100 milioni è fissato dalla legge.

Interviene infine il sottosegretario SORIERO che, dopo aver dichiarato di condividere alcune delle considerazioni svolte dal relatore, ritiene invece di non poter esprimere un giudizio positivo sulla proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 2 in quanto quella norma rappresenta il raccordo tra la normativa interna e quella comunitaria, elaborato in sede europea.

Il senatore LAURO annuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore in quanto lo schema di decreto è tutt'altro che conforme alla legge n. 454, a cui dovrebbe dare attuazione, e si discosta anche dalle determinazioni dell'Unione europea. Fa peraltro presente che, sul piano metodologico,

sarebbe stato più corretto procedere preliminarmente ad una modifica della legge n. 454, secondo le decisioni prese dalla Comunità, e poi provvedere all'emanazione degli regolamenti di attuazione. Il provvedimento in titolo, peraltro, rischia di contenere norme non del tutto limpide sul piano della compatibilità con le norme comunitarie degli aiuti alle imprese e fa presente a tal proposito che la Francia ha già annunciato la volontà di intervenire in sede giurisdizionale contro alcune norme della legge n. 454. Fa inoltre presente che anche la sua parte politica si rivolgerà al difensore civico europeo per sollevare problemi di compatibilità con le norme europee della legge insieme ad una serie di associazioni di consumatori e utenti.

Interviene infine il sottosegretario SORIERO per precisare che la pregiudiziale avanzata dal senatore Lauro sul metodo è condivisibile, facendo tuttavia presente che la trattativa con l'Unione europea è stata assai complessa e proprio in quella sede è stato concordato il modo di procedere anche in merito alla concreta operatività dei decreti ministeriali.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti lo schema di parere favorevole proposto dal relatore, con le osservazioni da lui accolte, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

196ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il Ministro per le politiche agricole Pinto.**La seduta inizia alle ore 16,26.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C09ª, 0087ª)

Il presidente SCIVOLETTO, nel prendere atto che l'audizione del Ministro Pinto in sede di Commissioni 9ª e 13ª riunite si è conclusa quasi in concomitanza con i lavori di inizio dell'Assemblea, informa la Commissione che sul nuovo testo unificato relativo al Lupo italiano adottato (in relazione all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 811, 1083, 1450 e 1631) quale nuovo testo base su proposta del relatore, non sono ancora pervenuti i pareri della 1ª e della 5ª Commissione, precisando che, ove tali pareri pervengano entro la seduta di domani, si potrebbe concludere l'esame del nuovo testo in sede referente.

In relazione all'esame congiunto dei disegni di legge in materia di strade del vino (A.S. 3246), ricorda che era stato chiesto un riesame del parere formulato dalla 1ª Commissione che non è ancora pervenuto, come non è ancora pervenuto il parere della medesima Commissione sugli emendamenti presentati a tale testo. Dopo che il relatore su tali provvedimenti, senatore Saracco, ha informato di avere reiteratamente sollecitato l'emissione di tali pareri, la Commissione conviene sull'esigenza di acquisire quanto prima i richiesti pareri al fine di proseguire l'iter del provvedimento.

Il PRESIDENTE informa quindi la Commissione che è in corso di trasmissione il testo, modificato dall'altro ramo del Parlamento, dell'A.S. 3020, recante disposizioni in materia di commercializzazione e vendita degli oli di oliva a riguardo sottolinea che – ove la Commissione convenga sulla opportunità di accelerare l'iter e il provvedimento sia

assegnato in sede deliberante – la Commissione potrebbe prevedere tempi accelerati di esame.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha rilevato che, ad un primo esame, il testo sembrerebbe contenere delle disposizioni peggiorative rispetto a quelle approvate dal Senato, il Presidente Scivoletto conviene che i tempi di esame dipenderanno dalla valutazione che verrà compiuta circa i contenuti del provvedimento.

Dopo che il senatore BUCCI ha invitato a compiere una programmazione realistica dei lavori, ribadendo che la priorità a suo avviso è rappresentata dal provvedimento in materia di olio, il presidente SCIVOLETTO ribadisce che il testo già accolto quale testo base in relazione al finanziamento dell'Ente per la tutela del lupo italiano è sostanzialmente concordato tra tutti i gruppi e potrebbe, acquisiti tutti i pareri, essere licenziato in sede referente, mentre per le strade del vino permane il problema del parere della 1ª Commissione, da sollecitare. Quanto alla definizione in via legislativa del provvedimento sull'olio, dipenderà dall'orientamento dei gruppi in relazione alla trasmissione del testo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

177ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALUMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (n. 306)

(Parere al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, nn. 26, 42, 43 e 50, della legge 15 marzo 1997, n. 5: Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01ª, 0010º)

Si riprende l'esame dello schema di regolamento in titolo sospeso nella seduta del 23 luglio, dopo che si era svolta la relazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEMASI ricorda preliminarmente come, con lo schema di regolamento in titolo, si realizzi una svolta importante nei rapporti tra imprenditori e amministrazioni pubbliche. Proprio in ragione di ciò, occorrerebbe una estrema chiarezza della normativa anche sul piano lessicale. Sono invece presenti nel testo normativo in esame elementi di complessità e contraddizioni capaci di inficiarne l'operatività, anche al di là delle valutazioni circa la possibilità concreta di un allestimento in tempo breve degli strumenti previsti.

Si sofferma, quindi, in particolare, sull'articolo 3, ove è previsto che i comuni assicurino l'affidamento dell'intero procedimento ad una

unica struttura, presso la quale, ai sensi del comma 2, è istituito uno sportello unico, col compito, a quanto si evince dal medesimo comma 2, di consentire a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, e allo stato del loro *iter* procedurale. Il comma 3, poi, precisa che gli interessati si rivolgono allo sportello unico per tutti gli adempimenti previsti, mentre il comma 4 menziona nuovamente la struttura, cui è demandato di pronunciarsi, su richiesta degli interessati, sulla conformità dei progetti preliminari, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio; si tratta di una pronuncia provvisoria, quindi, che riveste sostanzialmente i caratteri dell'informazione: se questa è la giusta interpretazione, però, non si comprende perchè tale compito faccia capo alla struttura e non allo sportello unico, in coerenza con la disciplina dettata dai commi precedenti.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla congruità della normativa contenuta nell'articolo 7, con cui si incarica la struttura di controlli di regolarità formale e gli enti competenti di una serie di verifiche elencate in maniera non esaustiva nel comma 2, si sofferma sull'importanza fondamentale del certificato di collaudo, il quale, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, sostituisce fino al rilascio definitivo dell'atto, il certificato di agibilità, il nulla osta all'esercizio di nuova produzione ed ogni altro atto amministrativo richiesto per la messa in funzione degli impianti. Decorso inutilmente il termine fissato al comma 2, dell'articolo 9, tale collaudo può avvenire a cura dell'impresa, con la conseguenza che l'entrata in funzione dello stabilimento può realizzarsi senza una adeguata garanzia della salvaguardia di beni fondamentali come quelli della salute e dell'ambiente. Quanto alla prevista restituzione in pristino a spese dell'impresa, occorre distinguere fra danni reversibili e danni irreversibili quali potrebbero determinarsi nel caso di specie: i rischi sono da considerarsi, pertanto, troppo elevati. Conclude, quindi, affermando che il Gruppo di Alleanza Nazionale non è contrario al provvedimento, ma subordina il suo voto favorevole all'inserimento nel parere di una serie di osservazioni tese a migliorare il testo e a fornire le necessarie garanzie.

Il senatore PAPPALARDO ritiene che lo schema di regolamento in esame persegua due obiettivi fondamentali: il decentramento e lo snellimento delle procedure. Quest'ultimo obiettivo gli appare degno della massima considerazione, così come l'esaltazione del principio della responsabilità dell'imprenditore che deve andare di pari passo con gli snellimenti burocratici. Egli ritiene opportuno segnalare al Governo due esigenze ulteriori: quella di una estensione quanto più possibile ampia dello strumento del silenzio-assenso, una volta deciso di farvi ricorso, e quella di una semplificazione della conferenza dei servizi. A quest'ultimo riguardo, in particolare, gli sembra che quanto previsto al comma 1, dell'articolo 5, meriti una riconsiderazione. La previsione secondo la quale alla conferenza interviene qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonchè portatori di interessi

diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio alla realizzazione del progetto, gli appare eccessivamente indeterminata. Troppi sono infatti i soggetti cui è consentito di intervenire, col rischio di un allungamento dei tempi, mentre lo strumento della conferenza dei servizi andrebbe reso quanto più agile possibile.

Il senatore MUNGARI ritiene che si delinei una divaricazione fra il modello ipotizzato con lo schema di regolamento e le concrete possibilità di realizzazione del disegno. L'esclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale dall'intervento semplificatorio è tale da poter vanificare l'intero progetto; occorre, pertanto, prevedere quanto meno una adeguata forma di coordinamento fra i due procedimenti. Condivide, poi, le osservazioni formulate dal senatore Demasi relativamente all'articolo 3 e solleva interrogativi circa la natura della «pronuncia» che dovrebbe effettuare la struttura ai sensi del comma 4 di tale articolo. Solleva dubbi, quindi, sull'opportunità di una duplice verifica che così si realizza, quella provvisoria, effettuata dalla struttura, e quella definitiva, che conclude il procedimento autorizzatorio.

Quanto al problema del collaudo, egli ritiene che i pericoli paventati dal senatore Demasi siano eccessivi: il testo non prevede, infatti, deroghe agli articoli 2087 e 2088 del codice civile, permanendo piena, quindi, la responsabilità dell'imprenditore. Senza negare l'importanza innovatrice del provvedimento, egli ritiene conclusivamente che la Commissione dovrebbe formulare una serie di osservazioni al Governo, tese a garantire la realizzazione del progetto ad esso sotteso.

Il senatore TRAVAGLIA richiama innanzitutto l'attenzione sull'esclusione dal procedimento disciplinato dallo schema di regolamento in esame delle procedure ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Tali esclusioni ne fanno uno strumento parziale e lacunoso, che si dimostrerà incapace di realizzare nel concreto le accelerazioni perseguite. Rileva, inoltre, come col provvedimento in titolo ci si limiti ad individuare un «collettore» centrale delle domande di autorizzazione, senza incidere compiutamente sulle procedure autorizzatorie.

Il senatore Athos DE LUCA manifesta soddisfazione per il testo normativo all'esame, con il quale si realizzano semplificazioni dei procedimenti autorizzatori, pur nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del territorio. Auspica, peraltro, che la redazione di un piano per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 2, comma 2, costituisca un obbligo e non una facoltà lasciata alla determinazione del consiglio comunale.

Il senatore TURINI sottolinea come il Gruppo di Alleanza Nazionale non è contrario alle semplificazioni procedurali oggetto dello schema di regolamento in esame, che anzi ritiene positive. Esso ha ritenuto di porre, però, l'accento sulla delicatezza del collaudo, che va effettuato con le dovute garanzie.

Si chiude la discussione generale.

Replica il sottosegretario CARPI, il quale condivide le osservazioni svolte dal senatore Demasi circa la necessità di una maggiore precisione testuale nella formulazione dell'articolo 3. Per quanto riguarda il collaudo, invece, egli sottolinea la fortissima assunzione di responsabilità da parte dell'azienda e la necessità, d'altra parte, di sottrarre gli imprenditori alle vessazioni e alle lungaggini burocratiche. La certezza dei tempi di conclusione delle procedure, quindi, è da considerare un fattore di garanzia sia per i cittadini che per le imprese. Egli ritiene, poi, di poter accogliere le osservazioni già svolte dal relatore nella scorsa seduta e riprese in alcuni interventi della seduta odierna circa la necessità di un maggiore coordinamento tra il procedimento di autorizzazione alla localizzazione di impianti produttivi e quello di valutazione di impatto ambientale.

Il presidente PALUMBO, nell'assumere le funzioni di relatore, propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole con alcune delle osservazioni emerse dal dibattito. Egli ritiene, in particolare, che vada evidenziata la necessità di un miglior coordinamento tra il procedimento presso la struttura comunale e quello di valutazione di impatto ambientale, la cui disciplina è tuttora all'esame della Camera dei deputati. Sarà, poi, opportuno segnalare al Governo l'esigenza di una maggiore univocità della terminologia usata nell'ambito dell'articolo 3, nonché della correzione di alcuni errori materiali ed incongruenze testuali, già segnalate nella sua relazione dal senatore Nieddu.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore CAZZARO, il quale manifesta il consenso del Gruppo dei Democratici di Sinistra allo schema di regolamento in titolo. Con esso, dalla previa autorizzazione – cui è sottesa l'idea di uno Stato burocratico e diffidente – si passa all'affermazione del principio della buona fede dell'imprenditore e, quindi, ad un sistema di controlli successivi. Le norme contenute negli articoli 1 e 7 costituiscono, d'altra parte, un presidio per la salvaguardia dell'ambiente; quanto al collaudo, egli ritiene fondamentale l'affermazione di tempi certi, che sottraggano l'imprenditore alle lungaggini burocratiche collegate anche – in taluni casi – alla scelta del collaudatore.

Il senatore TURINI dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, che è complessivamente favorevole al provvedimento, ma non può consentire all'ipotesi di un collaudo realizzato dalla stessa azienda interessata. La delicatezza di tale procedura richiederebbe poi – a suo avviso – che al suo interno fossero effettuate adeguate verifiche anche relativamente all'impatto ambientale e alla sicurezza per i lavoratori.

Posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni del Presidente è approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

259^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI e PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri

(79) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo

(924) COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico

(2565) FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 luglio 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 16 luglio è stata svolta la relazione introduttiva dalla senatrice Piloni e dichiara aperta la discussione generale.

Prende quindi la parola il senatore MANZI, il quale ricorda preliminarmente che tra i disegni di legge in titolo vi è il disegno di legge n. 207, a firma dei senatori Salvato e Carcarino, nel quale è sintetizzato l'orientamento del Gruppo di Rifondazione comunista in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici. Peraltro, sul disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati si è realizzato un ampio consenso da parte dei diversi Gruppi politici, che segna una positiva inversione di tendenza rispetto alla storica sottovalutazione del lavoro casalingo, la cui valenza sociale viene finalmente riconosciuta appieno, insieme alla necessità di accordare ad esso specifiche tutele, in particolare sul versante assicurativo.

Proprio per la rilevanza del provvedimento, che trae origine anche dalla mobilitazione delle organizzazioni delle casalinghe, è auspicabile che il Senato introduca dei miglioramenti al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nelle parti che suscitano le maggiori perplessità. Tra di esse va segnalato in primo luogo il comma 2 dell'articolo 8, nella parte in cui si prevede che venga posto a carico dello Stato il premio assicurativo per i soggetti titolari di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue, ovvero appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a 18 milioni di lire annue. Si tratta di una soglia di reddito eccessivamente bassa, che esclude di fatto tutte le famiglie nelle quali vi sia anche un solo reddito da lavoro dipendente. Ulteriori dubbi suscita la previsione della obbligatorietà dell'assicurazione e della esclusività della sua gestione da parte dell'INAIL. Ricorda, a tale proposito, che il disegno di legge n. 207 sancisce il principio della facoltatività, nonché la possibilità di stipulare polizze assicurative con imprese private. Un altro forte elemento di dissenso è costituito dalla percentuale minima di inabilità permanente al lavoro per accedere alle prestazioni, prevista dal disegno di legge n. 3362 nella misura del 33 per cento. Una soglia così elevata rischia di trasformare l'assicurazione obbligatoria in una vera e propria tassa a carico della generalità delle casalinghe a fronte di una platea fortemente circoscritta di potenziali beneficiarie delle prestazioni.

In conclusione, il senatore Manzi auspica che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati possa essere modificato, nel senso di riconoscere alle lavoratrici domestiche un trattamento quanto più possibile equiparato al regime assicurativo riconosciuto ai lavoratori dipendenti: su tali basi, il Gruppo di Rifondazione comunista non mancherà di assicurare il proprio apporto alla messa a punto di un provvedimento di indiscutibile rilevanza sociale.

Il senatore DUVA ritiene meritevoli della massima attenzione i fondati rilievi testè illustrati dal senatore Manzi, ma sottolinea l'esigenza di affrontare la discussione sui disegni di legge in titolo a partire dal presupposto che si sta esaminando un provvedimento pionieristico, che sposta in avanti la frontiera dei diritti riconosciuti ad una particolare categoria di lavoratrici e, pertanto, tale da richiedere una certa gradualità nell'applicazione. Sotto questo aspetto, le osservazioni del senatore Manzi sulla necessità di abbassare la soglia minima della percentuale di

invalidità per l'accesso alle prestazioni e di elevare il livello di reddito minimo necessario per ottenere la copertura del premio assicurativo da parte dello Stato sono di per sè coerenti, ma va altresì rilevato che una modifica contestuale di entrambi i suddetti parametri rischia di pregiudicare la finalità sostanziale del provvedimento. Infatti, la percentuale di invalidità e il livello di reddito concorrono a definire la platea dei soggetti destinatari del provvedimento e vanno pertanto individuati tenendo presenti le compatibilità finanziarie che costituiscono la premessa indispensabile per dare effettività alla nuova normativa. Da questo punto di vista, sembra preferibile prevedere, almeno in una prima fase di applicazione, un intervento limitato ad un'area infortunistica caratterizzata da una significativa gravità, mentre va invece approfondita la riflessione sulla possibilità di rivedere, verso l'alto, i livelli minimi di reddito, individuale e familiare, nonchè sull'obbligatorietà dell'assicurazione. A tale proposito, rispetto ad una ipotesi di assicurazione facoltativa, appare preferibile limitare l'obbligo a coloro i quali non si siano già dotati autonomamente di un'idonea copertura assicurativa.

Il presidente SMURAGLIA sottolinea il carattere innovativo della legislazione all'esame e richiama l'attenzione sulla necessità di pervenire ad un provvedimento in grado di incidere efficacemente sulla condizione del lavoro domestico. In proposito, appaiono scarsamente convincenti, in quanto generici, i rinvii a successive norme di attuazione contenuti nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Ad esempio, il comma 3 dell'articolo 7 individua l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento nelle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva l'attività di lavoro in ambito domestico, mentre l'articolo 11, comma 2, rinvia genericamente ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione delle modalità per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione, senza chiarire in base a quali criteri deve essere accertata l'esclusività dell'attività di lavoro in ambito domestico, così come indicata al citato articolo 7. L'articolo 9, al comma 1, si limita ad indicare la soglia minima di invalidità per l'accesso alle prestazioni, ma è del tutto assente l'indicazione, che invece dovrebbe competere al legislatore, di un principio di graduazione delle prestazioni secondo il livello di invalidità. Sempre a questo proposito, desta una certa perplessità, anche sotto il profilo della costituzionalità, l'esclusione dall'assicurazione degli infortuni mortali, come previsto al comma 4 dell'articolo 7. Il comma 3 dell'articolo 9 esclude poi il diritto dell'INAIL di regresso nei confronti dell'assicurato e degli altri componenti del nucleo familiare. Andrebbe pertanto chiarito se tale diritto possa invece essere esercitato nei confronti di altre persone civilmente responsabili dell'evento dannoso, fatta salva la necessità di una riflessione anche sui profili penali nei confronti di soggetti terzi che non abbiano adempiuto ad obblighi esplicitamente previsti dalla legge.

Il senatore GERMANÀ sottolinea l'opportunità di un'attenta valutazione dei dati statistici disponibili sul fenomeno infortunistico nelle

abitazioni al fine di pervenire ad una esatta definizione delle situazioni di rischio. Rileva poi come l'impegno per la riduzione degli incidenti dovrebbe essere indirizzato non soltanto ad interventi di informazione, ma anche al sostegno alle famiglie a basso reddito in vista dell'introduzione nelle rispettive abitazioni di appropriati dispositivi di sicurezza.

La sottosegretaria GASPARRINI rileva come per la prima volta, con la normativa in esame, venga affrontato in modo incisivo un problema di grande rilievo sociale, come quello degli infortuni domestici. Una prima direttrice di intervento è quella della promozione della sicurezza fra le mura domestiche, nella considerazione che il lavoro che in tale ambito si svolge sia meritevole della stessa tutela assicurata relativamente a quello espletato nelle altre realtà produttive.

Per quanto riguarda il nodo dell'obbligatorietà dell'assicurazione, la soluzione adottata è senz'altro condivisibile, visto che vi è allo stato una scarsa consapevolezza nel paese della portata del rischio infortunistico correlato al lavoro domestico; appare inoltre opportuno dare un segnale della volontà di considerare la casalinga come persona che produce e lavora.

Per altro verso, il principio dell'obbligatorietà amplia sensibilmente la platea degli assicurati, consentendo di ridurre fortemente le tariffe, il cui ammontare è previsto in sole 2000 lire al mese. Ove, per contro, la stipula dell'assicurazione fosse facoltativa, non ci si discosterebbe dalla situazione attuale, nella quale già esiste la possibilità di coprire con apposite polizze il rischio da infortunio domestico, senza che la generalità dei potenziali interessati se ne avvalga, data l'onerosità dei premi assicurativi.

Dopo aver fatto presente come il ruolo di gestore assegnato all'INAIL discenda dalla scelta di considerare l'assicurazione contro gli infortuni domestici come un'assicurazione sociale, ricorda come alla Camera dei deputati sia stato adottato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a promuovere il riconoscimento di condizioni di favore per coloro che riterranno di avvalersi di una copertura assicurativa che contempra gli eventi meno gravi, considerato che il provvedimento all'esame tende a far fronte ai soli eventi infortunistici di maggiore portata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2877) PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2940) MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato

(2950) MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2957) BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che nella giornata di oggi saranno presentati gli emendamenti già preannunziati dal Governo in

ordine al testo unificato predisposto in sede di esame congiunto dei disegni di legge nn. 2819, 2877, 2940, 2950 e 2957, in materia di riforma degli istituti di patronato, fissa il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti a giovedì 30 luglio 1998, alle ore 18. L'esame degli articoli potrà così iniziare alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva.

IN SEDE DELIBERANTE

(1452-B) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Introduce la discussione il senatore PELELLA, il quale ricorda come il disegno di legge, già approvato dall'11^a Commissione permanente del Senato in sede deliberante il 15 luglio 1997, abbia formato oggetto per circa un anno di esame da parte della Camera dei deputati; in esito a tale esame sono state apportate alcune rilevanti modificazioni, sulle quali la Commissione è chiamata ora a pronunciarsi.

In particolare, l'altro ramo del Parlamento ha inteso demandare al Ministro del tesoro la definizione, con proprio decreto, delle anticipazioni di tesoreria concesse negli anni 1996 e 1997, laddove il provvedimento, nel testo approvato in prima lettura dal Senato, si riferiva alla situazione delle anticipazioni di tesoreria concesse all'INPS limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 1995, indicando una quantificazione di 121.630 miliardi, comprensivi di una quota pari a 30.300 miliardi per anticipazioni a favore della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 29 della legge n. 88 del 1989.

La Camera dei deputati ha inoltre introdotto un secondo articolo, concernente le anticipazioni per prestazioni previdenziali, ritenendo quindi opportuno differenziare le anticipazioni in ragione della loro natura, rispettivamente, assistenziale o previdenziale. Al riguardo, al comma 2 dell'articolo 2 è precisato come i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per le anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998 sono effettuati al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla tesoreria, il che determina comunque l'instaurazione di un rapporto debitorio nei confronti dello Stato.

Sempre all'articolo 2, il comma 3 prevede l'istituzione presso l'INPS di una apposita contabilità nella quale dovranno essere evidenziati i rapporti debitori derivanti dai trasferimenti, a titolo di anticipazione, a carico del bilancio dello Stato, mentre il comma 4, richiamando il disposto di cui all'articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997, conferma l'autorizzazione, ove occorra, al ricorso ad anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interessi, a favore delle Poste italiane S.p.A. per il pagamento delle mensilità dei trattamenti pensionistici INPS. Il comma 5, infine, demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro l'adozione, ove necessario, delle norme di attuazione dell'articolo 2.

In conclusione, raccomanda la rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario PIZZINATO rileva come la lunghezza del periodo intercorso fra l'approvazione del provvedimento presso la Commissione lavoro del Senato e la successiva deliberazione da parte della Camera dei deputati trovi la sua spiegazione nella necessità di espletare una serie di approfondimenti, in esito ai quali sono state introdotte rilevanti innovazioni al testo, anche in rapporto alle previsioni della legge n. 449 del 1997, nel frattempo entrata in vigore.

In conclusione, auspica la sollecita approvazione del provvedimento, in modo tale da garantire la possibilità della sua piena operatività in concomitanza con l'inizio del prossimo esercizio finanziario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

177^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Viserta Costantini e Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/70/CE che stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (n. 295)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole)
(R144 003, C12^a, 0008^o)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA, facendo presente che lo schema di regolamento in titolo dà attuazione alla direttiva CE n. 70 del 1995, in materia di lotta alle malattie dei molluschi bivalvi, per il cui inadempimento l'Italia è già stata messa in mora.

Senza discussione la Commissione dà mandato al relatore di formulare un parere favorevole.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/29/CE che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. (n. 296)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole)
(R144 003, C12^a, 0010^o)

Riferisce alla Commissione il presidente CARELLA, facendo presente che lo schema di regolamento in titolo dà attuazione alla direttiva CE n. 29 del 1995, in materia di protezione degli animali

durante il trasporto, per il cui inadempimento l'Italia è già stata messa in mora.

Senza discussione la Commissione dà mandato al relatore di formulare un parere favorevole.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra (n. 294)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, allegato E, della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole con osservazioni)
(R144 003, C12ª, 0009ª)

Riferisce alla Commissione il senatore Roberto NAPOLI il quale ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo affronta la problematica che è oggetto anche dell'articolo 4 del disegno di legge sulla disciplina della professione di odontoiatra all'esame della Commissione in sede deliberante. Egli ricorda altresì che la Commissione ha accantonato l'esame del suddetto articolo 4 proprio per potersi prima esprimere sullo schema di decreto legislativo.

Il relatore fa quindi presente che, a seguito della pronuncia della Corte europea di giustizia che ha ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria la legge n. 471 del 1988 – che regolava l'esercizio della professione odontoiatrica da parte di coloro che si fossero iscritti al corso di laurea in medicina negli anni accademici tra il 1980-81 e il 1984-85 – si è creata una situazione di grave incertezza giuridica per circa 3000 professionisti.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati del disegno di legge sulla professione odontoiatrica prevedeva la possibilità per questi medici di iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale.

Tale soluzione non era stata condivisa dal comitato ristretto della Commissione igiene e sanità del Senato che aveva elaborato il testo unificato, apparendo più corretto e lineare prevedere un tirocinio per ammettere questi medici all'esercizio della professione odontoiatrica.

Il Governo però aveva fatto presente che erano ormai in fase avanzata accordi in sede comunitaria per modificare la normativa europea, così da consentire l'iscrizione di questi professionisti all'albo degli odontoiatri alle condizioni previste dal testo approvato dalla Camera dei deputati.

Successivamente, al fine di evitare l'avvio di una nuova procedura di infrazione, il Governo ha deciso di adottare lo schema di decreto in esame, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il relatore invita quindi la Commissione a prendere atto della necessità di aderire alla soluzione dell'esame attitudinale. Egli ritiene peraltro che il testo proposto dal Governo possa essere migliorato in maniera di renderlo più adeguato alla richiesta verifica di professionalità in

campo odontoiatrico e di attenuare il carattere inappellabile della prova attitudinale.

Egli dà pertanto lettura del seguente schema di parere:

«1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, previo superamento di una prova attitudinale, ripetibile per una volta, consistente nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico-pratiche in campo odontoiatrico, in conformità ai requisiti formativi previsti per l'esercizio della professione odontoiatrica dal comma 1 dell'articolo 1 direttiva CEE n. 687 del 1978.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le Federazioni nazionali dell'Ordine dei medici chirurghi, e dell'Ordine degli odontoiatri, è disciplinata l'organizzazione della prova di cui al comma 1.

3. In via transitoria i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova attitudinale, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

4. L'esito negativo per due volte della prova attitudinale comporta, per i soggetti di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo degli odontoiatri».

Dopo che il relatore ha fornito alcuni chiarimenti al senatore Bruni, si apre la discussione.

Il senatore MIGNONE esprime apprezzamento per lo schema di parere proposto dal relatore e ritiene che le osservazioni da esso recate possono essere condivise dal Governo in modo da portare a soluzione rapidamente un grave problema che coinvolge migliaia di professionisti.

Il senatore CAMPUS, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, ritiene che il testo sia comunque indivisibile in quanto fa riferimento ai requisiti formativi previsti dalla direttiva n. 687 del 1978, che sono sicuramente accettabili come criteri per la formazione degli odontoiatri, ma il cui possesso dovrebbe essere dato per scontato se riferito a dei professionisti laureati in medicina.

Egli ritiene che, dal momento che è stata scelta la strada della prova attitudinale piuttosto che quella della semplice dimostrazione dei tre anni di attività - che sarebbe stata certamente preferibile - sarebbe almeno auspicabile conferire a tale prova una maggiore dignità scientifica, prevedendo ad esempio che i candidati debbano presentare, con un relatore da essi stessi scelto, una tesi in materia odontoiatrica.

Egli ritiene poi discutibile limitare a due volte la possibilità di svolgere la prova attitudinale – il che potrebbe favorire tentativi di ridurre il numero degli idonei per motivi di concorrenza – mentre sarebbe stato più opportuno stabilire un termine di due o tre anni, nell'ambito del quale stabilire una serie di sessioni di esame, a cui i candidati avrebbero potuto partecipare senza limitazioni di sorta.

Concorda la senatrice Carla CASTELLANI che esprime anche perplessità sulla possibilità di garantire un'efficiente e corretta organizzazione delle prove attitudinali.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, con riferimento alle osservazioni del senatore Campus, fa presente che non c'è sicuramente alcun intento da parte del Governo di ridurre il numero dei medici ammessi alla professione odontoiatrica, ma solo la volontà di chiudere nella maniera più corretta una questione che si trascina da molto tempo in sede comunitaria.

La senatrice DANIELE GALDI ritiene inevitabile, se non si vuol incorrere nella procedura di infrazione, accettare una prova attitudinale che faccia chiaro riferimento ai requisiti formativi stabiliti dalla direttiva europea; in tal senso lo schema di decreto proposto dal Governo è anche più puntuale rispetto al testo proposto dal relatore.

Il senatore TOMASSINI, nell'associarsi agli apprezzamenti per lo sforzo di mediazione compiuto dal relatore, ritiene comunque che rimangano forti dubbi circa l'opportunità di sottoporre ad un esame attitudinale medici che già da tempo esercitano l'odontoiatria.

Il senatore CAMERINI, nel ricordare come i corsi di laurea in medicina conferiscano un ruolo assolutamente marginale agli studi di carattere odontoiatrico, osserva che la notevole importanza delle doti e delle esperienze di applicazione manuale nell'esercizio della professione odontoiatrica giustificano appieno un esame teorico-pratico come quello configurato dal relatore.

Il senatore PAPINI, nell'esprimere apprezzamento per la formulazione proposta dal relatore, chiede al rappresentante del Governo se essa risolva tutti i problemi in sede comunitaria.

Anche il senatore MANARA esprime una valutazione ampiamente favorevole sul testo proposto dal relatore osservando come esso definisca correttamente i caratteri generali e i limiti della prova attitudinale, il cui contenuto dovrà poi essere definito con un regolamento.

Il senatore BRUNI, nell'esprimere un parere contrario allo schema proposto dal Governo e alle modifiche suggerite dal relatore, ribadisce l'inopportunità di un esame attitudinale che, in realtà, non è stato mai richiesto in sede europea.

Il presidente CARELLA ritiene che la formulazione proposta dal relatore rappresenti un momento di importante sintesi ed invita la Commissione ad aderire a tale formulazione.

Concorda il senatore DI ORIO, il quale ritiene peraltro che, nell'emanazione del regolamento di attuazione, si dovrà privilegiare un carattere rigoroso della prova attitudinale.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, nel rimettersi all'autonomia della Commissione circa la decisione se sopprimere o no l'articolo 4 dal disegno di legge sulla disciplina della professione odontoiatrica, assicura comunque che il Governo, nell'emanazione del decreto legislativo, terrà conto delle osservazioni del Senato.

Dopo dichiarazioni di voto di astensione dei senatori CAMPUS, TOMASSINI e BRUNI - che ribadiscono peraltro il loro apprezzamento per lo sforzo di mediazione compiuto dal relatore - e dichiarazioni di voto favorevole dei senatori DE ANNA, MANARA, DI ORIO e PAPINI, la Commissione conferisce mandato al senatore Roberto Napoli di esprimere un parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

IN SEDE DELIBERANTE

(123) MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409

(252) DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra

(2246) BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri

(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli, Caccavari ed altri; Mussolini, Gambale, Saia ed altri.

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 1° luglio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nelle sedute precedenti erano stati approvati tutti gli articoli del testo unificato proposto dal comitato ristretto, ad eccezione dell'articolo 4 che era stato accantonato in attesa di conoscere lo schema di decreto legislativo del Governo testè esaminato.

Avverte quindi che si passerà all'esame dell'articolo 4.

Il relatore Roberto NAPOLI illustra l'emendamento 4.500, conforme al parere testè espresso sullo schema di decreto legislativo.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione circa l'opportunità di mantenere l'articolo 4 e ribadisce che il Governo terrà comunque conto delle osservazioni del Senato nell'emanazione del decreto legislativo.

Dopo dichiarazioni di astensione dei senatori CAMPUS, TOMASSINI e BRUNI, l'emendamento 4.500, integralmente sostitutivo dell'articolo 4, posto ai voti, è approvato.

Il relatore Roberto NAPOLI illustra la proposta di coordinamento n. 1.

Egli ricorda che la Commissione ha approvato l'emendamento 3.110, con il quale si inseriva la lettera e)-*bis* al comma 4 dell'articolo 3, prevedendo la possibilità di iscriversi all'albo degli odontoiatri per i cittadini italiani che avessero conseguito una laurea in odontoiatria in università di località già appartenenti all'Italia e con rilevante popolazione italiana.

È evidente che tale norma, pena una grave contraddittorietà con le finalità del disegno di legge in discussione, non può che avere carattere transitorio.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere favorevole.

Il senatore CAMPUS, a titolo personale, annuncia la propria astensione. Egli ritiene infatti che l'approvazione dell'emendamento 3.110 abbia costituito un errore al quale la proposta di coordinamento pone rimedio solo parzialmente, dal momento che si è comunque aperta una strada per consentire l'accesso alla professione odontoiatrica a persone che avevano conseguito la laurea al di fuori dei rigidi criteri di programmazione adottati dalle facoltà di odontoiatria.

Concorda il senatore CAMERINI.

La proposta di coordinamento n. 1, posta ai voti, è approvata.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione finale.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale osservando che, sebbene talune delle soluzioni adottate non siano soddisfacenti, il testo in votazione appare notevolmente migliore di quello trasmesso dalla Camera dei deputati.

Esprimono altresì parere favorevole il senatore MANARA, il senatore BRUNI – il quale auspica che l'aver riportato chiarezza nella normativa sull'accesso alla professione odontoiatrica consenta una rapida riattivazione delle scuole di specializzazione in odontostomatologia – i senatori TOMASSINI, PAPINI e DI ORIO – il quale sottolinea l'impor-

tanza di aver chiaramente escluso la possibilità della doppia iscrizione all'albo dei medici e a quello degli odontoiatri – ed il senatore ZILIO.

Il presidente CARELLA ringrazia il relatore e tutta la Commissione per il lavoro svolto, che ha consentito l'approvazione di un testo sicuramente apprezzabile.

Il relatore Roberto NAPOLI si associa alle valutazioni del Presidente.

Il testo unificato dei disegni di legge in titolo, posto ai voti così come modificato nel corso del dibattito, è approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTO E PROPOSTA DI COORDINAMENTO
AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 123, 252, 1145, 2246, 2653**

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, previo superamento di una prova attitudinale ripetibile per una volta, consistente nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico-pratiche in campo odontoiatrico, in conformità ai requisiti formativi previsti per l'esercizio della professione odontoiatrica 1 dal comma 1 dell'articolo 1 direttiva CEE n. 687 del 1978.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le Federazioni nazionali dell'Ordine dei medici chirurghi, e dell'Ordine degli odontoiatri, è disciplinata l'organizzazione della prova di cui al comma 1.

3. In via transitoria i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova attitudinale, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

4. L'esito negativo per due volte della prova attitudinale comporta, per i soggetti di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo degli odontoiatri».

4.500

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 4, alla lettera e)-bis, dopo le parole: «i cittadini italiani che», inserire le altre: «, entro la data di entrata in vigore della presente legge,».

COORD.1

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

223^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 9,50.**SUL SOPRALLUOGO DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE A BARI*(A007 000, C13^a, 0034^o)

Il senatore MAGGI chiede al presidente Giovanelli di informare il ministro Ronchi della situazione di emergenza riscontrata dalla delegazione recatasi a Bari nei giorni 23 e 24 luglio scorsi presso il depuratore di Bisceglie, affinché possano essere assunte con la necessaria tempestività le iniziative del caso.

Il presidente GIOVANELLI invita il senatore MAGGI a predisporre insieme con l'altro relatore incaricato dell'indagine conoscitiva sull'Ente autonomo acquedotto pugliese, il senatore CONTE, una bozza di lettera da trasmettere al Ministro, che sarà da lui sottoscritta.

IN SEDE REFERENTE

(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(1862) *CORTELLONI ed altri: Norme in materia di pulitura esterna degli immobili urbani e di contratti di locazione*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PAROLA riferisce sul disegno di legge n. 3393, evidenziando l'assoluta necessità, di fronte all'attuale forte mobilità sociale e

territoriale, di far decollare un mercato delle locazioni nel significato proprio del termine. Il regime vincolistico dell'equo canone non è oggi in grado, neanche attraverso una sua revisione, di rimettere in moto il mercato, anzi si rivela sempre più come la fonte di una contrattualistica *extra legem* che ha condotto affitti troppo alti per essere sostenuti da redditi familiari medi. D'altro canto, esistono nuove condizioni per dar vita ad un vero mercato, nel senso che anche nelle grandi aree urbane il numero di abitazioni disponibili è superiore a quello delle abitazioni occupate. Il disegno di legge in esame contiene una condivisibile soluzione di compromesso che, mentre propone norme liberalizzatrici e trasparenti con una rilevante incentivazione ad affittare con canoni sostenibili, si preoccupa di garantire anche il proprietario nel suo diritto il più possibile, nonchè di rispondere ai fini sociali che lo Stato si propone facendone ricadere l'onere non più sul singolo ma a carico della fiscalità generale. Si tratta pertanto di un testo realistico, che poggia sul presupposto che la migliore garanzia sia nella concertazione e nella contrattazione fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori.

Passando al merito dell'articolato, il Relatore afferma che gli articoli 1 e 2 regolano tutti i contratti di locazione ad uso abitativo, eccetto gli immobili vincolati, gli edifici di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi turistici, attraverso la costituzione di due mercati, l'uno fortemente regolarizzato, l'altro regolato e incentivato, nel quale i contratti hanno la durata di tre anni più due e sono stipulati in base a condizioni definite in sede locale attraverso dei contratti-tipo; l'articolo 3 regola i casi di disdetta da parte del locatore, l'articolo 4 indica nella convenzione nazionale lo strumento con cui il Ministero dei lavori pubblici favorisce la realizzazione degli accordi fra le parti, l'articolo 5 si occupa dei contratti di natura transitoria; l'articolo 6 regola le procedure del rilascio degli immobili. Il relatore fa poi presente che nel provvedimento sono affrontate due questioni essenziali per il buon funzionamento del mercato regolato e cioè, le agevolazioni fiscali per i proprietari e le politiche di sostegno degli inquilini da una parte, le norme tese a far riemergere nella legalità i rapporti di fatto dall'altra. Fra le agevolazioni, merita una particolare sottolineatura la possibilità per i comuni ad alta tensione abitativa di abbassare le aliquote ICI nel caso degli immobili dati in locazione, nonchè la possibilità per i proprietari di ridurre del 30 per cento l'imponibile IRPEF per le somme non introitate a causa di morosità; fra le misure a favore dei conduttori è da menzionare la detrazione dell'affitto ai fini IRPEF nonchè il sostegno da parte di un apposito fondo nazionale alle famiglie meno abbienti.

Dopo aver dato conto degli altri articoli, il Relatore dichiara che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati costituisce un equilibrato punto di arrivo del lavoro portato avanti in questi anni da più parti politiche e va pertanto salvaguardato nei suoi punti essenziali, pur essendo suscettibile di chiarimenti, approfondimenti e miglioramenti, come ad esempio la previsione di una norma transitoria che salvaguardi i contratti ed i procedimenti in corso.

In conclusione, prospetta altresì l'opportunità di chiederne il trasferimento di sede ed esaminarlo in redigente così come è avvenuto alla Camera dei deputati, al fine di rendere l'*iter* più rapido e pervenire all'approvazione finale prima della scadenza dell'ultima proroga del blocco degli sfratti.

Il Relatore illustra poi il disegno di legge n. 1862 il quale, in via principale, reca norme in materia di pulitura esterna degli immobili urbani e, in via incidentale, contiene due articoli in materia di contratti di locazione prevedendo da una parte la loro liberalizzazione e dall'altra misure a sostegno di persone e famiglie bisognose; egli ne propone comunque la disgiunzione, atteso che la materia delle locazioni non costituisce l'oggetto principale di tale disegno di legge, mentre il disegno di legge n. 3393 contiene una disciplina organica.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CARCARINO dichiara che il diritto alla casa, consacrato da ultimo nella Conferenza delle Nazioni Unite sull'habitat tenutasi ad Istanbul nel 1996, va affermato con apposite politiche governative; così non è stato nel nostro Paese, laddove le esigenze concrete dei cittadini hanno registrato interventi politici in controtendenza, che sommavano gli effetti negativi dei patti in deroga con la contrazione dell'offerta pubblica. Quest'ultimo settore dell'edilizia residenziale, infatti, copre in Italia un rapporto non superiore a cinque alloggi ogni cento famiglie, a fronte di un rapporto di trenta a cento nella media europea.

Gli elementi di novità rappresentati dal disegno di legge n. 3393 consentono l'avvio di una nuova politica abitativa, introducendo la contrattazione collettiva dei canoni, che prevedibilmente svilupperà una fascia di mercato meno onerosa per gli inquilini; l'introduzione di una detrazione fiscale per questi ultimi rappresenta inoltre un'acquisizione importante, così come è estremamente positivo il requisito della regolarità fiscale (allargata anche ai contratti in corso) quale vincolo per l'esecuzione dello sfratto. Ciò si inserisce in una lotta più incisiva contro l'irregolarità contrattuale: l'elusione delle garanzie di legge si è spesso celata, come dimostra la proliferazione delle cosiddette foresterie, dietro il ricorso a tipologie anomale di contratti transitori.

Dubbi non mancano, però, su materie che avrebbero consigliato una presa di coscienza dei problemi del settore abitativo, affrontandoli con maggiore coraggio: è il caso della detrazione forfettaria del 15 per cento, che costituisce un'agevolazione per chi volontariamente decide di non accettare i vincoli; anche la penalizzazione delle case sfitte appare troppo timida, prevedendosi per esse soltanto un incremento dell'ICI pari all'1 per mille, quando si sarebbe potuto più utilmente introdurre un decremento al di sotto del 4 per mille per chi affitta l'abitazione. Visto che la finita locazione è divenuta soltanto un'occasione per ricontrattare il canone ad un livello più elevato, anche tale istituto andava normato con maggiore decisione.

Stanti le censure di cui alla sentenza n. 309 del 1996 della Corte costituzionale, si richiederà al Governo - mediante un ordine del giorno

– di affrontare la questione dell'identificazione delle organizzazioni maggiormente significative (per l'assistenza nella stipula dei contratti di cui all'articolo 2, comma 3), chiarendo altresì i criteri per il corrispettivo dell'assistenza fornita e gli esatti margini nell'azione di limitazione dell'autonomia contrattuale delle parti. Auspicata la soppressione o la radicale modifica della lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 (che rende la vendita dell'unica altra casa, da parte del locatore, causa di cessazione del contratto), l'oratore si sofferma sulla tipizzazione dei contratti legati ad esigenze temporanee; evidenzia altresì la necessità di prorogare gli sfratti, allo scopo di rendere possibile la ricontrattazione dei canoni secondo la procedura che si attiva solo successivamente alla pubblicazione del decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 6; inoltre, rileva nell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 6 un rinvio ad una norma inesistente, a meno di chiarimenti da parte del relatore o del Governo.

All'articolo 10, il comma 5 non esplicita la correlazione tra la ripartizione delle somme e la quantità delle risorse proprie delle regioni; al comma 9 si fa riferimento ad una platea di beneficiari più ampia dei soli lavoratori dipendenti, cosa che parrebbe introdurre una sorta di contabilità separata all'interno del Fondo; il secondo periodo dell'articolo 4 comma 12 appare superfluo, alla luce della sostanziale libertà di determinazione del canone riguardante i contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2. Auspicato che il confronto parlamentare consenta di affrontare e sciogliere i nodi sin qui irrisolti, conclude preannunciando che il Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti non farà mancare il proprio voto favorevole al disegno di legge.

Il senatore MANFREDI interviene dichiarando che la problematica del rapporto tra locatore e locatario va risolta non già vincolando la contrattazione a restrizioni predeterminate per legge, bensì eliminando i fattori che hanno sin qui alterato il mercato abitativo. Al contrario, il disegno di legge in esame – che non affronta la connessa questione dell'incremento degli alloggi, nè pone fine alla distrazione di fondi *ex Gescal* – continua a penalizzare il mercato, privandosi di quegli elementi di governo della politica della casa che avrebbero consigliato un'assegnazione a diversa Commissione. Più produttivo delle agevolazioni ICI sarebbe stato prevedere detrazioni a scalare dell'IRPEF, ovvero – laddove non si ritenga di assicurare lo sfratto immediato dell'inquilino moroso, ovvero l'attribuzione di apposito sussidio – l'istituzione di un'assicurazione obbligatoria che copra gli eventi patologici nel rapporto contrattuale.

Sull'ordine dei lavori, i senatori RESCAGLIO, CARCARINO e MANFREDI richiedono che sia consentito ai Gruppi assenti di intervenire in discussione generale in una prossima seduta; il sottosegretario MATTIOLI auspica che la fissazione del termine per emendamenti intervenga prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

Il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(536) *CARCARINO ed altri. - Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani*

(537) *CARCARINO ed altri. - Nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani*

(587) *LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme in materia di locazioni di immobili urbani*

(645) *SERVELLO. - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(684) *SERVELLO ed altri. - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitativo*

(Parere alla 2^a Commissione. Questione di competenza)

Il relatore PAROLA dà conto dei disegni di legge in titolo, attualmente assegnati alla 2^a Commissione, proponendo di sollevare conflitto di competenza per stretta connessione della materia da essi trattata con l'oggetto del disegno di legge n. 3393, assegnato recentemente alla 13^a Commissione.

Dopo interventi dei senatori MANFREDI (che sottolinea l'opportunità di affidare ad ogni Commissione la competenza piena su una determinata materia) e CARCARINO (che rileva come i disegni di legge concernenti la stessa materia assegnati a Commissioni diverse dovrebbero automaticamente essere riassegnati alla stessa Commissione) il presidente GIOVANELLI chiede mandato a richiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione in via primaria dei disegni di legge in titolo alla 13^a Commissione, eventualmente dopo essere pervenuto ad un'intesa per le vie brevi con il presidente Zecchino.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta notturna, originariamente fissata per le ore 20, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,15.

224^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto istitutivo del «Premio per le città sostenibili» (n. 299)**

(Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344) (Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato) (R139 b00, C13^a, 0007^o)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Il ministro RONCHI prosegue il proprio intervento in replica chiedendo che i premi programmati sono di tre tipologie e per ciascuno di essi il Ministero dell'ambiente sta emanando un decreto. Attualmente oltre a quello in titolo, è stato già presentato alle Camere uno schema di decreto concernente il marchio di qualità infantile delle città, mentre un terzo provvedimento, sulle piccole e medie imprese, è *in itinere* e sta richiedendo tempi più lunghi per le maggiori difficoltà tecniche e organizzative che esso comporta.

Il senatore SPECCHIA chiede un ulteriore chiarimento sul numero dei premi che, stando all'interpretazione letterale del testo, sembrerebbero ammontare a più di sei.

Il ministro RONCHI fa presente che una categoria tematica corrisponde a una fascia demografica, per cui in totale i premi sono sei.

Il presidente GIOVANELLI prospetta, in luogo del relatore Staniscia che al momento è assente, di inserire nel parere la condizione che l'articolo 2 si attui nel suo insieme, in particolare per la parte che riserva alle piccole e medie imprese i due terzi dei premi e che, al comma 2 dell'articolo 4, si chiarisca che i premi sono in tutto sei per una spesa complessiva di lire un miliardo e 550 milioni.

Il senatore LAURO propone di inserire nella proposta di parere l'esigenza di un riferimento alle località turistiche ed in particolare alle isole minori.

Il senatore CARCARINO ricorda che nel corso della discussione sono state formulate da parte di varie forze politiche anche altre osservazioni e prega il Presidente, nella sua veste temporanea di relatore, di tenerle in adeguata considerazione, affinché i proponenti siano posti in condizione di decidere quale posizione assumere in sede di votazione sulla proposta di parere.

Il presidente GIOVANELLI chiarisce che il proprio intervento non intendeva riassumere tutte le osservazioni, per le quali rinvia al relatore – nel frattempo sopraggiunto – l'espressione di un giudizio, ma semplicemente dare un esito ad una questione che atteneva alla legittimità del provvedimento.

Il ministro RONCHI, pronunciandosi quindi sulle altre osservazioni emerse dal dibattito, propone di eliminare, all'articolo 4, il riferimento al numero dei comuni. Fa poi presente che l'ampliamento della platea dei partecipanti renderebbe inattuabile il concorso e chiarisce con riferimento all'articolo 6, che il soggetto preposto all'organizzazione dell'iniziativa non è stato ancora individuato. Affermato poi che lo stesso articolo 6 potrebbe anche considerarsi superfluo, esprime l'avviso che gli interventi dei comuni concernenti l'educazione ambientale nelle scuole deve essere previamente concertato con i provveditorati e quindi l'inserimento di un'osservazione in tal senso renderebbe più complicato l'iter attuativo del provvedimento.

Il relatore STANISCIÀ, condividendo quanto proposto dal presidente Giovanelli, suggerisce di inserire nell'articolo 4 un riferimento ai dati Istat anziché un numero fisso per individuare i comuni delle tre fasce demografiche prescelte. Pronunciandosi poi per il mantenimento dell'articolo 6, sull'ampliamento del numero dei partecipanti si rimette alla Commissione, ritenendo personalmente che al di sotto della soglia indicata nel decreto i comuni non abbiano motivo per formulare una vera e propria politica ambientale.

Al riguardo, il senatore POLIDORO afferma che sarebbe preferibile stimolare sulle tematiche ambientali le città medio-grandi, fissando quindi eventualmente anche una soglia massima di abitanti.

Il senatore CARCARINO, preso atto delle difficoltà di tipo attuativo e dei vincoli di natura finanziaria indicati dal Governo, propone di prevedere nell'ambito del parere che a partire dall'anno 2000 si potranno prendere in considerazione anche i comuni minori, attesa l'ulteriore disponibilità di finanziamenti che nel frattempo affluiranno al Ministero dell'ambiente.

Concordano con quest'ultima proposta i senatori SPECCHIA, COLLA e VELTRI, il quale auspica comunque l'individuazione di indicatori diversi.

Concorda altresì il senatore LAURO, il quale preannuncia che la sua parte politica non condivide l'espressione di un parere favorevole, ritenendo che lo schema di decreto non sia conforme al dettato dell'articolo 2 della legge n. 344 del 1997.

Il relatore STANISCIA ed il ministro RONCHI si dichiarano quindi disponibili a che sia inserita nell'ambito del parere una raccomandazione nel senso suggerito dal senatore Carcarino.

Il senatore CARCARINO, alla luce dei chiarimenti del Governo e delle assicurazioni in merito al coinvolgimento anche dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, preannuncia invece voto favorevole sulla proposta del relatore.

La Commissione quindi dà, previa verifica del numero legale richiesta dal senatore LAURO, mandato al relatore Staniscia di redigere un parere favorevole condizionato al recepimento delle osservazioni emerse nel corso dell'esame dello schema di decreto.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Gianni Francesco Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B40^a, 0009^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che in relazione al documento riguardante possibili forme di raccordo istituzionale tra il Parlamento e le regioni, approvato il 15 luglio scorso dalla Commissione, è pervenuta la seguente lettera del Presidente della I Commissione della Camera dei deputati, Rosa Jervolino Russo:

«Onorevole Presidente,

rispondo alla sua lettera del 16 luglio 1998 relativa ad una iniziativa mirante alla creazione di una sede di raccordo e di confronto politico tra Parlamento e regioni, alla luce del nuovo assetto delle competenze regionali delineato dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

Al riguardo, non posso che sottolineare la portata istituzionale della necessità da lei prospettata ed esprimere la piena disponibilità mia e della Commissione che ho l'onore di presiedere alla realizzazione di una siffatta iniziativa. È infatti necessario un costante monitoraggio delle misure di attuazione del processo di decentramento da parte delle regioni, al fine di consolidare gli effetti del conferimento di nuovi compiti alle autonomie regionali, operato sul piano della legislazione ordinaria, in attesa di una organica riforma costituzionale in senso federale.

In attesa delle determinazioni che la sua Commissione vorrà adottare al riguardo, colgo l'occasione per inviarle i miei più cordiali saluti».

Il Presidente Mario PEPE comunica altresì il testo del seguente documento che, se non vi sono obiezioni, sarà diffuso in occasione del convegno di presentazione degli atti dell'indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge n. 59 del 1997, e che sintetizza la posizione espressa dalla Commissione sulle questioni riguardanti il processo di realizzazione del decentramento e sulle iniziative tese a salvaguardare il nuovo equilibrio nei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie: «Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'assetto delle competenze regionali dopo la legge n. 59 del 1997, approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali il 17 febbraio scorso, si concludeva con un paragrafo intitolato alla "riforma amministrativa nella prospettiva della revisione costituzionale", in cui era sottolineata l'importanza di dare stabilità e definitività al nuovo modello di rapporti tra Stato e sistema delle autonomie attraverso una sua "costituzionalizzazione", resa possibile dal procedere dell'esame, alla Camera, del progetto di revisione della parte II della Costituzione. Non si trascurava, peraltro, la possibilità di ulteriori, futuri scenari connessi ai processi di integrazione europea e di globalizzazione.

Con l'arresto del processo di riforma costituzionale, è stata dunque immediatamente avvertita la preoccupazione che il trasferimento di competenze alle autonomie come fin qui configurato potesse essere ridimensionato, anche sulla base dell'esperienza del precedente decentramento (quello, per intenderci, attuato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), che, pur operando essenzialmente nell'ambito di competenze garantite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione, fu contraddetto da leggi intervenute posteriormente.

Del resto, la necessità della riattivazione del processo di revisione costituzionale rispecchia oggettivamente lo stadio di maturazione e di ampio consenso cui è pervenuta l'analisi politica e giuridica sul versante della riforma dello Stato: il principio di base accolto dalla Bicamerale e dalla Camera, cioè quello dell'inversione dell'ordine delle competenze, elaborato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella X legislatura ed enunciato dalla Commissione De Mita-Iotti (articolo 13 del progetto) nella XI legislatura, si trova riprodotto nell'articolo 58 del testo della nuova Bicamerale. È dunque su questi dati certi che deve essere ripresa la strada delle riforme, anche per dare una risposta alle istanze che in tal senso vengono dal Paese.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali quindi condivide e fa propria la preoccupazione dell'intero sistema delle autonomie, che è stata espressa nella recente iniziativa del 23 luglio. Riconosce quale compito delle istituzioni parlamentari quello di salvaguardare, nelle more della riattivazione della riforma e delle nuove statuizioni costituzionali, l'equilibrio dei rapporti Stato-regioni nell'assetto concretamente delineato dalla legge n. 59 del 1997 e dai decreti delegati attuativi.

In tale contesto, la Commissione intende assumere un ruolo coerente con le responsabilità politico-istituzionali che ad essa fanno

capo anche in ragione della sua peculiare collocazione nel vigente quadro costituzionale in virtù dell'articolo 126 della Costituzione.

Manifesta, pertanto, la sua disponibilità, sentiti i Presidenti delle Camere, ad attivare una sede di confronto e dialogo politico reale tra Parlamento e Regioni, con la collaborazione della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa e delle Commissioni Affari costituzionali dei due rami del Parlamento, ed auspica una riforma dell'articolo 102 del regolamento della Camera, che attribuisca alla Commissione, come già previsto dal regolamento del Senato, il vaglio della legislazione statale che incide sulle materie riguardanti il sistema delle Autonomie».

La Commissione consente.

(S. 3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Storace, Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa, Pezzoli, Delmastro, Delle Vedove, Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(Parere alla 13^a Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, *Relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, che a suo avviso costituisce una delle più significative riforme che si stanno realizzando nel corso di questa legislatura, prevede una nuova disciplina delle locazioni private degli immobili destinati ad uso abitativo. Tale disciplina dovrà essere adottata dal Parlamento in tempi brevi in quanto a fine ottobre scadrà l'ultima proroga degli sfratti, che anche in base alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato non potrà essere ulteriormente rinviata. Il disegno di legge prevede due «canali» per addivenire alla stipula dei contratti di locazione; infatti, le parti possono stipulare liberamente contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, rinnovabili per un ulteriore quadriennio. In alternativa è possibile stipulare contratti di locazione sulla base di appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, con benefici fiscali destinati ai privati che si indirizzeranno verso questo «canale» contrattato. Il relatore ritiene che il disegno di legge, anche se non risolverà il problema della casa che richiede la disponibilità di una adeguata quantità di alloggi pubblici per coloro che non possono accedere al mercato, costituisce una importante risposta perchè dà ordine e regole al mercato privato delle locazioni. Un ulteriore aspetto da ricordare è che, soprattutto attraverso lo strumento della improcedibilità dello sfratto nel caso di mancata registrazione del contratto o di mancato pagamento dell'ICI, sarà possibile far emergere le locazioni «in nero», che sfuggono all'imposizione sui redditi. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento rispecchia l'impostazione «federalista» introdotta con le recenti riforme amministrative; infatti, in coerenza con il principio di sussidiarietà, vengono conferiti al-

le regioni e ai comuni e alle associazioni della proprietà e degli inquilini ruoli e compiti per definire le condizioni dei contratti di locazione e i criteri per la distribuzione delle provvidenze a favore delle famiglie meno abbienti.

Il Presidente Mario PEPE, nel condividere il giudizio del relatore in ordine all'importanza che il presente disegno di legge riveste nel quadro dello Stato sociale, evidenzia la necessità di uno sviluppo dell'edilizia pubblica e di un coerente adeguamento delle politiche urbanistiche da parte degli enti locali, che non sempre hanno assolto i propri compiti in questo settore.

Il senatore Luigi VIVIANI, nel ribadire che il diritto alla casa dovrebbe rappresentare un fondamentale diritto di cittadinanza, osserva che in Italia il mercato immobiliare presenta gravi squilibri e non dà risposte efficienti rispetto alle esigenze di mobilità dei cittadini. Inoltre, a fronte di un fabbisogno valutabile in due, tre milioni di alloggi, regioni e comuni non si sono dimostrati capaci di realizzare adeguate politiche di sviluppo dell'edilizia residenziale. Con il disegno di legge in esame, che egli giudica positivamente, si intende attribuire un ruolo attivo importante agli enti locali e fare della contrattazione collettiva uno strumento di regolazione flessibile di un mercato che presenta complessi e delicati problemi di tipo strutturale.

Il senatore Vittorio PAROLA, richiamandosi alla situazione del comune di Roma, osserva che i casi di reale emergenza abitativa potrebbero essere probabilmente risolti da un normale *turn over* dell'ordine del due per cento annuo. Diversamente si configura il problema dell'accesso alla casa dei redditi appartenenti alle fasce medio-basse, in quanto in passato è stata favorita soprattutto l'edilizia convenzionata, anziché quella sovvenzionata, e ciò ha contribuito a determinare sperequazioni e ingiustizie. Egli conviene con gli altri colleghi precedentemente intervenuti sull'importanza del disegno di legge nell'ambito della riforma del *welfare state*. A suo avviso esso rappresenta una riforma di respiro europeo, prevedendosi un doppio mercato, uno liberalizzato e uno concertato, nel quale il raggiungimento dei fini sociali viene finanziato attraverso la fiscalità generale. Appare quindi essenziale definire in modo corretto il punto di equilibrio tra i due mercati. Inoltre, giudica positivamente il superamento di alcuni istituti come le commissioni prefettizie e l'assistenza obbligatoria delle associazioni degli inquilini. In conclusione, ritiene che gli elementi sostanziali del provvedimento siano condivisibili e vadano confermati.

Il senatore Giuseppe TURINI, nel dichiararsi d'accordo con il relatore sulla importanza sociale del disegno di legge, intende però sottolineare che esso dimostra il fallimento del settore pubblico e della normativa vincolistica di cui alle leggi sull'equo canone e sui cosiddetti patti in deroga. Intende comunque evidenziare l'esigenza di conciliare gli aspetti sociali del problema della casa con la reale tutela del diritto di proprietà, troppe volte sacrificato dall'inefficienza delle politiche pubbliche in tale settore.

Il deputato Eugenio DUCA, nel confermare il giudizio positivo espresso nei precedenti interventi, ritiene necessaria comunque una riflessione complessiva sulle politiche della casa. In effetti egli ritiene che vi sia una eccessiva carenza di edilizia pubblica, circostanza questa che spiega l'alta propensione dei cittadini ad acquistare case d'abitazione, anche allo scopo di investire in un bene-rifugio i propri risparmi. Esprime inoltre il timore che in sede di applicazione della legge si vanifichino alcuni importanti obiettivi con essa perseguiti. Cita il caso della società Metropolis, che gestisce il patrimonio immobiliare già di proprietà delle Ferrovie dello Stato, prevalentemente dato in locazione a fasce deboli della popolazione. Tale società, in concomitanza con l'approvazione da parte della Camera del progetto di legge in esame, ha sistematicamente disdettato i contratti di locazione in corso con i propri conduttori, con una decisione presa unilateralmente, che costituisce motivo di grave preoccupazione.

Il sottosegretario Gianni Francesco MATTIOLI riferisce che il Ministero dei lavori pubblici ha già programmato per la ripresa autunnale la convocazione delle regioni per acquisirne gli orientamenti in materia di edilizia residenziale pubblica, al fine di definire una proposta da discutere nella prossima sessione di bilancio. Per quanto attiene alle realizzazioni dell'edilizia residenziale pubblica, la linea del Governo non è di procedere a nuove costruzioni, vista la consistenza del patrimonio abitativo sfitto o comunque inutilizzato. Già con il disegno di legge A.C. 2772, del resto, si è data ai comuni la possibilità di acquistare alloggi in proprietà da concedere in locazione. È infatti opportuno incrementare il patrimonio edilizio pubblico anche per calmierare la domanda.

Il sottosegretario sottolinea, inoltre, che il disegno di legge in esame è il risultato di un approfondito lavoro parlamentare condotto sulla bozza Zagatti, tenendo conto anche di quanto elaborato dalla Consulta per la casa promossa dall'ANCI. A suo avviso, va ascritto al ministro dei lavori pubblici dell'epoca, Di Pietro, il merito di aver conseguito già nell'ottobre del 1996 un ampio consenso da parte delle categorie interessate sulle linee fondamentali della riforma della legislazione in materia di locazioni. Successivamente è stato necessario reperire le disponibilità finanziarie e mettere a punto gli aspetti di dettaglio. Deve comunque esprimere il proprio rammarico per la mancata soppressione dell'istituto della finita locazione, che tra l'altro non appare in linea con le scelte legislative della quasi totalità dei paesi europei. Condivide, infine, l'esigenza di un attento monitoraggio della fase applicativa della legge, soprattutto per gli aspetti di carattere finanziario.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente

Massimo SCALIA

indi del Vice Presidente

Franco GERARDINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI.

(R033 004, B37^a, 0053^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria, della CNA, della Confapi, della Lega delle cooperative, delle associazioni dei consumatori, di Legambiente, WWF, Ambiente e/è vita, Amici della terra

(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che la Commissione, fin dalla sua costituzione, ha svolto riflessioni ed approfondimenti sull'attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, noto come «decreto Ronchi».

In tale contesto, si è riunito più volte il gruppo di lavoro coordinato dal Vicepresidente Gerardini che, oltre ad esaminare sotto vari aspetti la normativa contenuta nel predetto decreto, si è anche occupato del suo impatto sulla pubblica amministrazione, sugli operatori e sulle imprese: da ciò nasce l'elaborazione del documento in esame, che si occupa di definire un quadro certo ed innovativo in ordine agli incentivi alle imprese per uno sviluppo sostenibile.

Il rappresentante delle associazioni dei consumatori, Michele BOATTO, precisa che le sue osservazioni sono formulate a nome della consul-

ta delle associazioni dei consumatori presso il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e presso il consorzio nazionale degli imballaggi.

Esprime un parere sostanzialmente positivo sul documento predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Vicepresidente Gerardini, auspicando anzi un'estensione delle tematiche da esso trattate: oltre ad introdurre nella normativa i primi pur necessari incentivi, deve essere anche possibile l'introduzione successiva di incentivi ulteriori, anche perchè con l'evoluzione del sistema EMAS e con la sua attuazione potranno essere ridefiniti gli scenari complessivi.

Formula poi alcuni suggerimenti per modificare alcune parti del documento proposto, in particolare quella relativa al sostegno alle piccole imprese ed alle imprese artigiane, nonché quella relativa all'adozione di semplificazioni amministrative ed al superamento delle non conformità ambientali.

Il responsabile della Confindustria, Lucio SCIALPI, esprime pieno apprezzamento alla Commissione per le riflessioni e gli approfondimenti svolti in merito all'attuazione del «decreto Ronchi»: in particolare, ritiene che lo spirito del documento proposto dal gruppo di lavoro in merito agli incentivi alle imprese nel quadro della compatibilità ambientale debba essere sicuramente condiviso.

Consegna poi alla Presidenza il rapporto «Ambiente e competitività», presentato nel giugno scorso, su proposta della Confindustria, dall'Istituto per l'ambiente con il supporto anche finanziario dei soci promotori: l'Unioncamere nazionale, l'Unioncamere della Lombardia e la Camera di commercio di Milano. In esso viene sottolineato che ci si deve muovere in tre direzioni, per la razionalizzazione e la semplificazione dei sistemi di controllo, per l'identificazione di strumenti di supporto alle imprese, in particolare a quelle piccole e medie, nonché per lo sviluppo dell'industria ecologica a valle.

Formula una serie di osservazioni migliorative all'articolato proposto, in particolare riguardo al campo di applicazione del sistema EMAS, alla distinzione fra revisori e verificatori ambientali, alle semplificazioni amministrative ed al superamento delle non conformità ambientali, con rilievi specifici sull'istituto della fidejussione.

Espresso ringraziamento alla Commissione per la sensibilità dimostrata nei confronti delle tematiche relative all'attività delle industrie, auspica in futuro una collaborazione con la Confindustria sempre più stretta, al fine di definire con precisione gli obiettivi della società complessa che si va delineando, anche facendo riferimento alle esperienze dei Paesi tecnologicamente ed ambientalmente più avanzati, come ribadito nel rapporto in precedenza presentato.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Scialpi per gli apprezzamenti rivolti all'attività della Commissione, ricordando che il 28 maggio scorso è stato approvato un documento, anch'esso predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Vicepresidente Gerardini, che si occupa della realizzazione di un sistema industriale nella gestione dei ri-

fiuti per una nuova politica ambientale: esso è stato sottoposto all'esame del Parlamento e del Governo, affinché possano essere adottate le opportune iniziative legislative.

Il rappresentante del WWF, Aldo IACOMELLI, si dichiara innanzitutto favorevole alle proposte contenute nel documento in esame e sottolinea la necessità che siano varate norme tendenti all'introduzione nel codice penale del delitto ambientale, come del resto avviene in alcuni Paesi europei, ad esempio la Germania e la Spagna.

Ritenendo giunto il momento di prendere coscienza dell'importanza del rapporto con l'ambiente da parte di tutte le istituzioni, ritiene che nella premessa del documento in esame debba essere richiamato con forza il protocollo del convegno di Kyoto per favorire la riduzione costante dell'emissione nell'atmosfera di CO₂.

Formula in seguito alcune proposte migliorative all'articolato in esame, sottolineando in particolare che deve essere maggiormente chiarita la distinzione fra revisori e verificatori ambientali, al fine di evitare una duplicazione dei ruoli ed una confusione operativa; valuta anche opportuno un chiarimento terminologico in merito alla parola «sito», l'inserimento di un ulteriore comma nella parte riguardante le semplificazioni amministrative al fine di monitorare l'efficacia dell'istituto del silenzio-assenso, nonché l'inserimento di norme tendenti a salvaguardare il principio «chi inquina paga», anche in riferimento alle imprese con meno di venti dipendenti.

Il rappresentante degli Amici della terra, Giovanni MASTINO, presenta un documento che sintetizza le sue osservazioni al documento in esame.

Sottolinea, in generale, che ogni riduzione di impatto ambientale costituisce un sicuro risparmio per lo Stato e per le imprese, e che si rivela essenziale l'introduzione nella futura normativa di un'agevolazione per quelle imprese che si impegnano a ridurre almeno del 25 per cento l'uso delle risorse negli anni che vanno dal 2000 al 2010.

Al fine di non far rimanere le prescrizioni e le certificazioni ambientali mere dichiarazioni di principio senza una reale attuazione nel tessuto industriale e sociale, ritiene che nella normativa vi debba essere un riferimento puntuale alla percentuale prima detta: infatti, i programmi di politica economica ed ambientale di alcuni Paesi europei hanno già adottato tale procedura ed esiste una notevole letteratura scientifica e tecnica che dimostra la disponibilità sul mercato di tecnologie adatte a ridurre l'uso delle risorse del 75 per cento. Quindi, puntare alla percentuale del 25 per cento costituisce un obiettivo non ambizioso ma sicuramente ragionevole e realistico, anche nella considerazione che l'obiettivo di riduzione del 10 per cento in tre anni vale già come condizione di accesso ai finanziamenti per la ristrutturazione industriale previsti dalla legge n. 488 del 1994.

Presidenza del vice presidente Franco GERARDINI

Il rappresentante della CNA, Tommaso CAMPANILE, dà atto al gruppo di lavoro di aver colto gli aspetti fondamentali del rapporto fra sviluppo industriale e compatibilità ambientale.

Ritiene sicuramente necessario favorire quelle procedure che alimentino la cultura ambientale soprattutto nelle piccole e medie imprese, seguendo del resto l'esempio di altri Paesi tecnologicamente e culturalmente più avanzati: esiste un regolamento comunitario in materia di certificazione ambientale, e la normativa interna deve adeguarsi e varare quelle norme che si rivelino necessarie per la sua completa attuazione.

Auspica che la Commissione, dimostratasi finora assai sensibile alle tematiche connesse ai rapporti fra attività industriale ed esigenze ambientali, svolga ulteriori riflessioni sull'attuazione del «decreto Ronchi», soprattutto su quelle parti che hanno creato qualche difficoltà alle imprese artigiane.

Il rappresentante di Legambiente, Mauro ALBRIZIO, esprime consenso su molte delle proposte formulate nel documento in esame, nella considerazione che deve essere sviluppata in Italia la coscienza ambientale, che porta alla diffusione di un sistema come EMAS volto ad introdurre nella pratica quotidiana la compatibilità fra industria ed ambiente.

Ritiene che la normativa futura debba prevedere espressamente benefici fiscali per le imprese aderenti al sistema EMAS, nonché prevedere per esse assistenza tecnica e sostegni economici, soprattutto per quelle piccole e medie: in tale direzione molto è stato già fatto in altri Paesi, la Germania in particolare, con la previsione di finanziamenti anche da parte dei fondi strutturali europei.

Sempre con l'obiettivo di favorire l'incremento della certificazione ambientale da parte delle imprese, esprime l'opportunità che sia ridefinito il ruolo degli enti gestori dei parchi naturalistici.

Il rappresentante di Ambiente e/vita, Fernando FERRARA, presenta alla Presidenza le osservazioni dell'associazione in merito al documento proposto.

Non avendo l'ambiente capacità infinite di accumulare e metabolizzare i guasti ad esso inferti, è urgente iniziare il risanamento ed il ripristino degli *habitat* naturali. Al mondo della produzione viene quindi chiesto di abbandonare l'ottica del semplice rispetto degli *standards* legislativi a favore di obiettivi più ecologici che possano coniugare l'economia e la produttività con la protezione e la salvaguardia dell'ambiente; al cittadino, del resto, vengono richiesti comportamenti e stili di vita diversi dal consumismo sfrenato fondato sull'«usa e getta», mentre alla pubblica amministrazione viene chiesto di inserire i costi occulti ambientali nella programmazione economica e nei bilanci aziendali.

Il binomio sviluppo sostenibile e contabilità ambientale è ormai inscindibile, come mostrano le esperienze dell'ONU e di alcuni Paesi eu-

ropei: in tale contesto si pone il sistema EMAS di ecogestione e di audit, che ha l'obiettivo di stimolare i soggetti produttivi, in modo volontario, a dotarsi di nuovi strumenti sia operativi che organizzativi per ottenere miglioramenti concreti di qualità ambientale.

Giudica estremamente positiva l'attività della Commissione in materia: le imprese, quelle grandi ma anche quelle piccole e medie, dimostrano di possedere una coscienza dell'impatto ambientale delle loro attività. È quindi opportuno che le normative cerchino di favorire quelle imprese che mostrano la volontà di migliorare i cicli produttivi, anche al fine di avvantaggiarsi rispetto alla concorrenza: questa può essere la giusta interpretazione del principio comunitario «chi inquina paga».

Dopo aver affermato che i limiti normativi per l'emissione di CO₂ debbono essere rispettati, in una nuova visione di rispetto per l'ambiente, svolge alcune osservazioni sull'articolato proposto.

Il rappresentante della Confapi, Roberto FINESI, svolge diffuse osservazioni sulle varie parti del documento in esame, soffermandosi in particolare sulla formazione e sulla preparazione dei revisori ambientali, sul ruolo dell'ANPA nel coordinamento delle iniziative previste, nonché sui rapporti fra imprese ed autorità preposte al controllo ambientale circa i tempi e le modalità per il superamento della non conformità; ritiene poi che la previsione relativa alla fideiussione debba essere estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta unità.

Il rappresentante della Lega delle cooperative, Angelo ALGIERI, consente interamente con le osservazioni e le proposte formulate in precedenza dal dottor Campanile della CNA.

Il Presidente Franco GERARDINI ringrazia sentitamente gli intervenuti per il contributo offerto ai lavori della Commissione e preannunzia che le loro osservazioni saranno trasfuse nel documento riguardante gli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile, che sarà poi inviato nella nuova formulazione ai presenti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Franco GERARDINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 9 settembre 1998, alle ore 14, per ascoltare il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, professor Pippo Ranci.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Ministro delle finanze, Vincenzo Visco e il Sottosegretario di Stato per le finanze Pierluigi Castellani.

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto legislativo recante la «Istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0015^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, fa presente che con lo schema di decreto legislativo in esame si intende procedere alla riorganizzazione del Servizio centrale degli ispettori tributari, in base ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega 15 marzo 1997, n. 59, ed espressamente agli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere g), p), r). Ricordando l'orientamento proposto dalla Commissione a conclusione dell'audizione del ministro Bassanini circa la necessità di procedere attraverso un quadro d'insieme all'azione di razionalizzazione, riordino, soppressione o fusione dei Ministeri, rileva che il provvedimento in esame modifica la legge n. 146 del 1980, struttura differenziata che richiede la fonte legislativa. Inoltre in coerenza con i principi della delega, ed in particolare dell'articolo 12, lettera p), occorre chiarire quali uffici sono oggetto di accorpamento e riduzione: non risulta esplicito nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legislativo.

Senza nulla innovare quanto alle funzioni ispettive già attribuite dalla legge n. 146 del 24 aprile 1980 al SECIT, si prevede l'istituzione di una nuova funzione. La principale caratteristica dell'istituendo servi-

zio è, infatti, proprio quella di svolgere oltre all'attività di controllo allo stesso demandata dalla citata legge n. 146 del 1980, anche quella di studi ed analisi economico-fiscale che si ritiene contigua all'attività di controllo già esercitata.

Con l'istituzione del SECIT il legislatore aveva inteso, a suo tempo, creare un centro operativo di alta qualificazione professionale, con il compito di coadiuvare l'organo di vertice dell'amministrazione finanziaria nel perseguimento delle finalità istituzionali previste dalla legge.

Successivamente, e precisamente con l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, al Servizio sono state attribuite anche funzioni «consultive», essendo stato all'uopo integrato l'articolo 9 della legge n. 146 del 1980 che attualmente prevede, appunto, la formulazione di pareri da parte del Servizio, su richiesta del Ministro delle finanze. Dunque, l'esigenza di procedere ad un ampliamento delle competenze demandate al SECIT ha già trovato riscontro normativo. Resta invariato il numero degli attuali ispettori, che, in ragione dell'ampliamento delle competenze demandate al Servizio si chiameranno «esperti», nonchè del personale allo stesso Servizio assegnato.

L'istituendo organismo dovrebbe caratterizzarsi per l'elevato *standard* di qualificazione professionale; gli esperti verranno infatti scelti, nell'ambito di determinate categorie, in base a riconosciute competenze ed esperienza professionale in una o più discipline; ovviamente, in coerenza con i nuovi compiti affidati al Servizio sono state aggiunte le materie «economiche e statistiche», oltre a quelle già previste dalla legge n. 146 del 1980.

Passando all'esame dell'articolato, fa presente che la forma è quella della modifica della legge n. 146 del 1980 con interventi normativi sostitutivi.

Come sopra rappresentato, al Servizio verranno demandate, oltre alle attività ispettive già svolte, anche l'elaborazione di studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale. Con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame si provvede, pertanto, ad integrare le competenze del Servizio nel senso indicato.

L'articolo 2, sempre in linea con quanto sin qui evidenziato, e cioè dell'elevato *standard* di qualificazione professionale che caratterizzerà l'istituendo organismo, indica le categorie di provenienza degli esperti.

L'articolo 3 è quello che presenta le modifiche più significative. Infatti, il nuovo primo comma dell'articolo 11 della legge n. 146 del 1980, prevede la suddivisione del Servizio in due sezioni: la prima continuerà a svolgere l'attività di controllo, mentre la seconda si occuperà dell'analisi economico-scientifica più sopra esaminata.

Inoltre, restano confermate sia la procedura di conferimento dell'incarico di direttore del Servizio, sia le competenze al medesimo attribuite. Per quanto concerne invece le funzioni di coordinatore della seconda sezione – quella che svolge attività di studio ed analisi economico-scientifica –, si segnala che le stesse, in ragione dei compiti attribuiti al settore, che si ritiene debbano implicare un significativo vincolo fiduciario con l'organo di vertice politico, vengono assegnate direttamente

dal Ministro ad un esperto appartenente a detta sezione. Occorre considerare l'opportunità di istituire un Ufficio di studi, analisi, all'interno del SECIT, con procedure di nomina, modalità e durata dell'incarico adeguata alla funzione esercitata.

Sempre all'articolo 3 dello schema di decreto, si prevede sia la composizione del comitato di coordinamento, sostanzialmente immutata rispetto a quella attuale (da sette gli ispettori passano ad otto), sia i compiti allo stesso demandati, che, in virtù delle nuove e più volte menzionate funzioni attribuite al Servizio, sono stati all'uopo integrati.

All'articolo 4, infine, viene disciplinato il trattamento economico spettante sia agli esperti sia al personale assegnato al Servizio, alla luce delle recenti modifiche normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998.

A tal proposito appare necessario ribadire, come peraltro è stato fatto nella relazione di accompagnamento, che l'operazione di riorganizzazione del SECIT non comporta oneri a carico dello Stato, sotto forma di maggiori spese o di minori entrate. In considerazione di ciò, si ritiene opportuno che venga chiarito in maniera più esplicita nel testo che nulla è innovato sia con riferimento al trattamento economico degli esperti (ex ispettori), sia con riguardo alle competenze spettanti a tutti i partecipanti al comitato di coordinamento.

Pertanto, sarà necessario eliminare, all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, che come sopra detto, modifica l'articolo 12, comma 1 della legge n. 146 del 1980, la parola «fondamentale», atteso che l'indennità di funzione non potrà che essere commisurata al trattamento economico complessivo (e non ad una parte di esso).

Il deputato Nuccio CARRARA rileva che se è vero che il Governo è delegato a riformare i ministeri, quanto detto nel preambolo non trova conferma nel decreto. Non sono per esempio ravvisabili eliminazioni di duplicazioni organizzative e funzionali come previste all'articolo 12, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59; non c'è superamento di particolare frammentazione di procedure come previsto alla lettera c) dell'articolo 12 della stessa legge n. 59. Paradossalmente aumenta il numero dei componenti degli organi collegiali: passa infatti da sette a otto il numero dei componenti del comitato di coordinamento.

Vi è inoltre il problema della copertura finanziaria. È sicuramente vero che il provvedimento non comporta maggiori oneri e minori spese, ma il semplice aumento di una unità dei componenti del comitato di coordinamento può comportare un aumento di spesa.

Conclude facendo presente che l'articolo 12 della legge n. 146 qualificava come pensionabili l'indennità di funzioni e l'assegno integrativo. Il provvedimento invece non fa alcun riferimento a tale aspetto.

Il senatore Antonio DUVA, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sul calendario da seguire per l'esame del provvedimento.

Il presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente l'opportunità di depositare la proposta di parere entro stasera e di votarla nella seduta

di giovedì 30 luglio. Passando ad esaminare il merito del provvedimento, rileva l'esistenza di un problema di carattere generale. Con il provvedimento in esame inizia l'attuazione della delega del capo II della legge n. 59 del 1997, che consente di riformare tutta l'organizzazione dello Stato. A seguito dell'audizione del ministro Bassanini, la Commissione ha determinato una linea di azione che prevede una normativa di carattere generale sul numero, le competenze dei ministeri e l'individuazione delle strutture di livello superiori al livello dirigenziale generale che è stato delegificato ex articolo 13 della legge n. 59. Il quadro generale non sembra escludere interventi settoriali, che riguardano specifici oggetti tra cui potrebbe figurare il SECIT istituito con una disciplina di rango legislativo che probabilmente non può essere oggetto della delegificazione stabilita dall'articolo 13 che riguarda solo gli uffici dirigenziali generali: il SECIT è forse l'ufficio dirigenziale generale ma non è ascrivibile al modello comune. Pertanto per ipotesi come il SECIT l'utilizzo della fonte di rango legislativo probabilmente è giustificata. Sarebbe però opportuno che tali interventi settoriali avvenissero successivamente all'individuazione del quadro generale. È però anche vero che l'intervento è così settoriale e limitato che se ci sono specifiche esigenze del Governo nulla vieta che si intervenga prima dell'emanazione del quadro generale. Nel merito il provvedimento modifica in parte il Servizio senza destare alcun problema. Si inserisce però nell'ambito del SECIT un'ulteriore struttura con compiti di analisi, di studio a disposizione sia del ministro per le sue funzioni conoscitive e di indirizzo sia dello stesso SECIT. A tal proposito è opportuno verificare se l'ufficio studi debba essere equiparato agli altri ispettori o esperti che costituiscono un corpo molto particolare rispetto ai normali rapporti di lavoro della pubblica amministrazione. Gli ispettori rappresentano un corpo particolare, molto garantito costituito in funzione quasi magistratuale di lotta all'evasione e quindi nominati dal Consiglio dei ministri e che durano in carica per sette anni. Tale ultimo aspetto è in contrasto con il decreto n. 80 che prevede tutti gli incarichi a termine e, per i titolari di uffici di rango elevato, come forse è il direttore del SECIT, si prevede con termine la scadenza del mandato del Governo. Nel provvedimento in esame si prevede un personale garantito per sette anni nè dal ministro che l'ha nominato ma neanche dal suo successore. Pertanto si potrebbe pensare, in alternativa, ad istituire un ufficio studi che il ministro nomina attraverso categorie di esperti da lui scelti, che lavora per il ministro e per il SECIT ed è legato da un rapporto di tipo contrattuale e, comunque, non da quel rapporto forte e duro che è proprio degli ispettori tributari. Se non fosse possibile tale tipo di organizzazione, occorrerebbero modifiche più puntuali al testo del Governo.

Dichiara di essere d'accordo sul mutamento della denominazione del SECIT; propone a tal proposito la denominazione «Servizio centrale per i controlli tributari».

Il ministro Vincenzo VISCO sottolinea che il provvedimento è secondario nel senso che è un provvedimento di portata e ambizioni modeste. È stato progettato alcuni mesi fa, quando la riforma dei ministeri

esisteva solo in prospettiva. Considerando la natura del provvedimento, precisa che il SECIT è una struttura aggiunta all'amministrazione finanziaria: è uno degli organi di controllo del Ministero delle finanze. L'assetto definitivo del SECIT andrà valutato nel momento della riforma del Ministero delle finanze che richiederà meccanismi di controllo molto professionali e pervasivi. Chiede di mantenere il provvedimento nella stesura attuale, salvo aggiustamenti tecnici necessari. Fa presente che il provvedimento amplia le specializzazioni richieste per le nomine degli ispettori, e cerca di integrare nel meccanismo professionalità di natura economica ora del tutto assenti. Precisa che non si intende creare un Ufficio studi: l'obiettivo è di inserire professionalità ora assenti per evitare sia la sottoutilizzazione degli ispettori che per esigenze di funzionalità: si intende, pertanto, porre al fianco delle competenze esistenti, altre competenze, in modo da avere una catena di montaggio funzionale all'esercizio delle competenze attuali non chiaramente definite. Occorre correggere gli aspetti che rendono il SECIT una sorta di *staff* di supporto del Ministro: il provvedimento si limita ad integrare le competenze del SECIT. In futuro occorrerà verificare se i cinquanta ispettori possono diventare un consiglio degli esperti inteso in senso lato o una parte che collaborerà con l'Ufficio Studi o con l'Ufficio legislativo che potranno essere creati in sede di riordino del Ministero. Fa presente che il comitato di coordinamento è destinato a scomparire: è un organo pletorico, visto che con la nascita del SECIT è sorto un conflitto con l'amministrazione che ha portato a inserire anche i direttori generali nella composizione dello stesso. Considerato che il processo di riordino del Ministero delle finanze si presenta abbastanza complesso, rileva l'opportunità di favorire i miglioramenti che possono derivare dal provvedimento in esame.

La senatrice Franca D'ALESSANDRA PRISCO comprende l'esigenza di rendere più funzionale il SECIT. Dal momento che l'opinione pubblica ha spostato l'attenzione, per le questioni organizzative, sul terreno della riforma, si domanda se è opportuno che si faccia la riforma di un singolo settore o se non sia più conveniente pensare di modificare il SECIT insieme alla riforma del Ministero che deve intervenire entro il 31 gennaio 1999. Chiede se si ravvisano specificità tali da prevedere la scadenza dei sette anni per il mandato degli ispettori.

Il senatore Antonio DUVA ritiene coerente con l'impostazione attuale della politica fiscale irrobustire la capacità di orientamento sugli aspetti economici della riforma. È importante, pertanto, il chiarimento del Ministro, secondo cui il provvedimento non intende creare una struttura di *staff*, ma un allargamento dei compiti operativi di un settore che dovrà essere oggetto di ulteriori interventi. Ciò che desta perplessità è l'idea di modificare nominalisticamente il termine (passando dalla dizione di ispettori a quella di esperti) perchè è vero che esiste una revisione delle strutture di controllo. Tuttavia sembra controtendenza cambiare la denominazione per una struttura che si intende migliorare senza alcuna intenzione di creare un ufficio studi.

Condivide pertanto la proposta della Commissione sulla denominazione del Servizio.

Conclude rilevando che c'è un problema di coordinamento relativamente alla organicità tra la sezione degli ispettori e la sezione studi e i loro rapporti.

Il Ministro delle finanze, Vincenzo VISCO, rispondendo alle obiezioni della senatrice D'Alessandro Prisco, fa presente che occorre una riflessione più generale. La riforma di un Ministero deve essere organica. La difficoltà di avere una riforma coerente rende necessario che il servizio in esame funzioni al meglio in attesa della riforma del Ministero.

Quanto alla questione dei sette anni come durata del mandato degli ispettori, fa presente che il termine dei sette anni fu deciso dal Parlamento dinanzi ad una proposta del Governo che proponeva l'alternativa fra cinque e sette anni.

Quanto, poi, alle considerazioni del senatore Duva, si rimette alla Commissione ritenendo che la questione della denominazione possa essere ripresa in sede di riforma del Ministero.

Sull'ordine dei lavori

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che la proposta di parere verrà depositata entro le ore 20 di oggi; il termine per il deposito degli emendamenti e di eventuali proposte alternative è fissato per le ore 20 di mercoledì 29 luglio.

La seduta termina alle ore 14,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

93^a seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(3439) *Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, proponendo alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2793-B-ter) *Disposizioni in materia finanziaria e contabile*, risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, rilevando, in merito all'articolo 1, comma 4, che occorre inserire un vincolo di osservanza dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. È del tutto giustificata l'esigenza di rendere omogenei i criteri per la formazione dei bilanci, ma non si può

prescindere dal predetto imperativo costituzionale. Si associa il senatore PINGGERA. Il senatore BESOSTRI fa presente che l'adeguamento alla disciplina di cui alla legge n. 94 del 1997, va contenuto al solo fine di raggiungere la prevista omogeneità, anche in dipendenza di vincoli di carattere comunitario.

La Sottocommissione conviene quindi di esprimere un parere favorevole con l'osservazione indicata dai senatori Andreolli e Besostri.

(234) TERRACINI. – *Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova*

(3136) ROGNONI ed altri. – *Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma*

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, segnalando che si tratta di iniziative mirate al finanziamento di istituzioni culturali determinate senza che sia fornita peraltro una adeguata motivazione e al di fuori di un convincente criterio di programmazione.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore PASTORE, la Sottocommissione esprime parere favorevole con l'osservazione indicata dal relatore.

(3007) MANZI ed altri. – *Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione*

(3191) ROGNONI ed altri. – *Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia*

(Parere alla 7^a Commissione favorevole sul disegno di legge n. 3191, in parte favorevole, in parte contrario sul disegno di legge n. 3007)

Il relatore BESOSTRI propone di esprimere un parere favorevole sul secondo disegno di legge, mentre sul primo, riguardo all'articolo 3, il suo avviso è contrario in quanto il riferimento all'inquadramento in soprannumero del relativo personale appare eccessivamente generico.

Il senatore ANDREOLLI rileva a sua volta che non è prevista, in entrambi i casi, nessuna procedura selettiva. Il senatore PASTORE propone una richiesta di chiarimento. Risponde il relatore BESOSTRI, precisando che l'Istituto ha personalità giuridica pubblica, per cui è tenuto a seguire le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

La Sottocommissione quindi approva un parere favorevole relativamente al disegno di legge n. 3191, mentre il suo avviso è contrario sull'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 3007.

(3342) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri.

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore PINGGERA integra la propria illustrazione, ribadendo le sue riserve sulla cooptazione di cittadini stranieri di origine italiana, all'articolo 8, profilo che potrebbe dar luogo a vertenze di carattere diplomatico, dal momento che lo Stato italiano viene a regolare con un proprio provvedimento il comportamento di cittadini di altri Stati. Rimane inoltre indeterminato il presupposto per l'applicazione di questa disposizione, la quale trascura anche di considerare quei cittadini italiani appartenenti ad una delle minoranze riconosciute.

Il senatore ANDREOLLI fa presente che l'iniziativa mira a sostituire la legge n. 205 del 1985. Egli si associa alle osservazioni del relatore e rileva, in aggiunta, la mancata previsione di un *quorum* di partecipazione per la validità delle elezioni degli organi di rappresentanza. Critica altresì il contenuto dell'articolo 25, comma 5, in considerazione dell'eccessiva discrezionalità affidata al Governo.

Il senatore BESOSTRI nota, con riferimento all'articolo 8, che la norma prevede espressamente l'assenso delle autorità locali, per cui non dovrebbe sussistere il pericolo di dar luogo a difficoltà nei rapporti con gli Stati interessati. Condivide il rilievo circa la genericità della disposizione, la quale dovrebbe essere limitata ai cittadini stranieri in possesso dei requisiti per riacquistare la cittadinanza italiana. Con riguardo infine all'articolo 25, comma 1, occorrerebbe precisare che l'impossibilità è dovuta ad eventuali divieti del paese ospitante.

Perplessità esprime anche il senatore MAGNALBÒ verso la formazione di organi che istituzionalizzano le rappresentanze dei cittadini italiani all'estero. A suo giudizio sarebbe stata più opportuna la formazione di organismi a base volontaria ed associativa.

La Sottocommissione quindi approva una proposta di parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2ª)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

68ª seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri: rimessione alla commissione plenaria.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

138^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(2049-A/R) SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO rileva che è pervenuta dall'Assemblea la richiesta di parere sul testo approvato dalla Commissione per il disegno di legge recante norme di tutela dei lavori atipici e su numerosi emendamenti. Sul testo originario la Sottocommissione aveva formulato parere contrario sugli articoli 4, 5 e 7: l'articolo 7 è stato soppresso; sull'articolo 5 (ora 6) è stata approvata una riformulazione che, nel primo periodo, supera i motivi alla base del parere contrario, mentre nel secondo periodo recepisce l'emendamento 5.2, su cui era stato formulato parere contrario; è stato peraltro presentato l'emendamento 6.1 di copertura di tale norma, per cui il parere di nulla osta sull' articolo 6 andrebbe condizionato alla sua approvazione.

Per quanto riguarda l'articolo 4 (ora 5) , che estende ai redditi da lavori atipici, il trattamento previsto per i proventi da collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi, è stata confermata la precedente formulazione; su di essa la Sottocommissione aveva espresso avviso contrario in base ad un possibile effetto di minore gettito derivante dalla natura agevolativa della disposizione, come confermato dal rappresentante del Governo nel corso delle sedute in cui si è svolto l'esame. Al

fine di compiere un approfondimento ulteriore degli effetti finanziari derivanti da tale disposizione, sottolinea che per il reddito derivante da prestazione coordinata e continuativa operano limiti di deducibilità delle spese di produzione del reddito più rigorosi rispetto alla generalità dei redditi da lavoro autonomo, mentre vige un trattamento più conveniente rispetto ai redditi da lavoro subordinato; l'effetto complessivo sul gettito erariale delle disposizioni di cui all'articolo 5, dipende quindi dal saldo di due flussi: la perdita di gettito derivante dalle minori imposte versate in relazione all'attrazione nel campo dei lavori atipici – e quindi con tassazione assimilata ai redditi da prestazione coordinata e continuativa – di rapporti attualmente rientranti nel settore del lavoro subordinato; l'incremento di gettito derivante dalla ricomprensione nei lavori atipici di attività che attualmente si collocano nell'ambito del lavoro autonomo o nel settore dell'attività di impresa. Si dovrebbe, inoltre, tenere conto che in assenza di una elencazione completa delle fattispecie che rientrano nei lavori atipici, si verificherebbe una propensione a qualificarsi lavoratori atipici nel caso di convenienza fiscale, mentre si tenderà a rimanere nelle categorie precedenti qualora l'eventuale spostamento comporti un obbligo tributario superiore; occorre valutare, peraltro, che la definizione della nuova normativa potrebbe consentire l'emersione, ai fini tributari e contributivi, di attività attualmente irregolari. Al fine di determinare il segno complessivo degli effetti finanziari dell'articolo 5, sarebbe, pertanto, necessario acquisire dalle Finanze indicazioni in ordine all'entità dei flussi finanziari derivanti dai fenomeni descritti.

Nel testo approvato dalla Commissione è stato inoltre introdotto il comma 4 dell'articolo 2 (subemendamento 1.0.2/2) su cui era stato formulato parere contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 3.25 e 6.0.1 che sembrano comportare oneri aggiuntivi; sull'emendamento 11.7, occorrerebbe acquisire elementi in ordine alla quantificazione degli oneri; gli emendamenti 2.5 e 2.6 possono costituire la copertura dell'articolo 2, comma 4, a condizione che siano riformulati, indicando che le agevolazioni siano previste nel limite massimo già stabilito e che non siano attivabili in assenza di risorse disponibili.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver confermato l'avviso contrario sull'articolo 2, comma 4, e sul secondo periodo del comma 1, dell'articolo 6, concorda con i rilievi del relatore in ordine all'emendamento 6.0.1; conferma che la riformulazione degli emendamenti 2.5 e 2.6, nel senso indicato dal relatore, consentirebbe di superare la contrarietà relativa all'articolo 2, comma 4. Per ciò che concerne gli effetti finanziari dell'articolo 5, sottolinea che da alcune valutazioni trasmesse dal Ministero delle finanze si desume che dalla disposizione, pur tenendo conto della difficoltà di quantificazione, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e potrebbero anche emergere incrementi di gettito per il bilancio dello Stato.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 2, com-

ma 4, e sul secondo periodo del comma 1, dell'articolo 6, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e ad eccezione che sull'articolo 5, sul quale – in considerazione della difficile quantificazione degli effetti sul gettito – propone di formulare parere contrario. Propone, altresì, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 6.0.1 per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, segnalando peraltro che l'approvazione dell'emendamento 6.1 e della riformulazione illustrata di uno degli emendamenti 2.5 e 2.6 consentirebbe di superare la contrarietà espressa sul testo del disegno di legge.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(1028-B) *Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo alla applicazione dell'articolo J11, comma 2 del Trattato dell'Unione europea*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge sul finanziamento della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati per aggiornare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura al triennio 1998-2000.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(2883-B) *Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta del disegno di legge sugli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Sulle modifiche della Camera, segnala che esse hanno un contenuto formale, fatta eccezione per quella concernente l'articolo 1 che, modificando la legge n. 71 del 1998, esclude l'Accademia di diritto internazionale de L'Aja dall'applicazione delle norme sulla contribuzione agli enti definite dalla legge collegata alla finanziaria per il 1996. Al riguardo, sembra opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa di non avere rilievi di carattere finanziario in ordine al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(3391) Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame sospeso il 21 luglio.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva rinviato l'esame del disegno di legge al fine di acquisire la relazione tecnica sugli effetti finanziari derivanti dalle anticipazioni previste per i finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari Esteri per iniziative nel settore della cooperazione. In data 24 luglio è stata trasmessa la relazione tecnica, nella quale si precisa che nel 1998 e nel 1999 le anticipazioni ammonterebbero a 7,8 miliardi a cui si devono aggiungere circa 660 milioni per le convenzioni universitarie. Ribadisce, pertanto, l'esigenza di acquisire l'avviso del Tesoro in ordine alla copertura di tali oneri, tenuto conto anche di quanto indicato nella relazione tecnica al decreto legge n. 79 del 1997 sugli effetti del divieto di anticipazioni.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che l'ammontare delle anticipazioni non costituisce un onere aggiuntivo per la finanza pubblica, da coprire in termini di competenza e che si tratta, comunque, di pagamenti effettuati a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio.

Il relatore FERRANTE, dopo aver rilevato che la facoltà di concedere anticipazioni di pagamento potrebbe comportare maggiori esborsi in termini di cassa, propone di esprimere parere contrario sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati

(863) DEBENEDETTI: Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni

(2588) PIERONI ed altri: Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica
(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti: rinvio dell'esame)

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiede il rinvio dell'esame del provvedimento in titolo.

La Sottocommissione delibera di rinviare l'espressione del parere sul disegno di legge.

(3007) MANZI ed altri: Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione

(3191) ROGNONI ed altri: Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole sul disegno di legge n. 3191; favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 3007)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di due disegni di legge volti a prevedere l'assunzione da parte del Ministero dei beni culturali del personale (7 unità) in servizio presso l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Il disegno di legge n. 3191 stabilisce che il contingente di 600 unità di personale per i beni culturali di cui è prevista l'assunzione nel comma 14 dell'articolo 39 della legge collegata alla finanziaria per il 1998 sia ridotto di 10 unità al fine di compensare le assunzioni previste. Ricorda, infatti, che, nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale pubblico da attuarsi secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 39, era stabilita l'assunzione di complessivi 3800 addetti al cui interno 600 unità erano destinate al Ministero dei beni culturali. Sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla compatibilità della disposizione contenuta nel disegno di legge in esame con gli atti di programmazione già emanati e con le procedure concorsuali eventualmente svolte o già in corso per le assunzioni previste dal comma 14.

Quanto al disegno di legge n. 3007, precisa che l'articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli oneri mediante l'utilizzazione di stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali. Tale disposizione appare in contrasto con le norme di contabilità dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario in relazione alla copertura del disegno di legge n.3007; precisa, inoltre, di non avere rilievi da formulare in ordine al disegno di legge n. 3191, il cui contenuto è compatibile con gli atti di programmazione già emanati sulle assunzioni di pubblici dipendenti e con le procedure concorsuali in corso presso il Ministero dei beni culturali.

Il senatore MARINO propone di condizionare il parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3007 alla riformulazione della clausola di copertura, prevedendo la riduzione del Fondo speciale, accantonamento del Ministero dei beni culturali.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3191; formula, altresì, parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3007, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che venga riformulato l'articolo 4 di copertura, nel senso indicato dal senatore Marino.

(3167) Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole con osservazioni, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta di un disegno di legge contenente l'istituzione di nuovi musei e altre modifiche alla normativa sui beni culturali. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 4, che consente l'istituzione di sezioni delle scuole di restauro presso gli istituti dipendenti dal Ministero dei beni culturali: poichè i citati istituti fanno parte delle Amministrazioni centrali – e non sono, quindi, dotati di autonomia finanziaria – appare necessario chiarire, al fine di rendere effettiva la clausola «senza oneri a carico del bilancio dello Stato», di quali strutture e di quale personale si avvarranno le istituende sezioni; è, inoltre, opportuno acquisire dal Tesoro indicazioni sui criteri di determinazione dei trasferimenti da bilancio per l'Istituto centrale del restauro e per l'Opificio delle pietre dure, in modo tale da escludere che l'entità dei finanziamenti venga modificata dall'eventuale istituzione delle sezioni separate. Segnala, peraltro, che l'articolo 2 consente agli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali di avvalersi della collaborazione di operatori esterni: anche in questo caso, la previsione di una facoltà e la dizione «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato» non sembrano idonei ad escludere effetti finanziari negativi; il primo periodo del comma 1, inoltre, consente di effettuare le spese finalizzate a potenziare il servizio di attività didattica a valere sulle unità previsionali per la promozione culturale e didattica: occorre chiarire, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se si intende, in deroga alle norme di contabilità, porre a carico delle unità previsionali esistenti il finanziamento di nuove funzioni ovvero se essa rappresenta una ridefinizione dell'intestazione dell'unità previsionale.

Sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi sulla quantificazione degli oneri conseguenti alla istituzione di nuovi musei – la relazione tecnica valuta gli oneri di funzionamento in 1 miliardo annuo a decorrere dal 2000 e la relazione generale precisa che non risulterà necessario assumere nuovo personale- e dell'articolo 5 che dispone la copertura per il finanziamento delle convenzioni tra scuole e soprintendenze (sarebbe utile acquisire informazioni in ordine all'effettivo numero di convenzioni stipulate negli scorsi esercizi e alla stima di costo corrispondente ad ogni convenzione). Appare inoltre necessario acquisire elementi informativi in ordine agli eventuali effetti finanziari dell'articolo 5, comma 1.

La copertura finanziaria è a carico del Fondo speciale di parte corrente e di parte capitale del Ministero dei beni culturali. Al riguardo va precisato che il Fondo speciale di parte corrente non presenta sufficiente

capienza per l'anno 1998: occorrerebbe, quindi, condizionare l'eventuale parere di nulla osta all'approvazione dell'emendamento 8.3 del Governo che sopprime l'articolo 8 e riduce gli oneri di parte corrente di 28 miliardi.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, rileva che l'emendamento 6.0.4 autorizza i soprintendenti a contrarre mutui ventennali con oneri a carico del bilancio dello Stato; sarebbe opportuno acquisire su di esso l'avviso del Tesoro. Sembra in ogni caso necessario distinguere la copertura dei limiti di impegno da quella relativa agli altri oneri. Segnala, inoltre, gli emendamenti 1.5, 1.7, 2.1 e 6.0.3 che sembrano comportare maggiori oneri finanziari privi di idonea copertura. Il parere di nulla osta sull'emendamento 7.0.1 dovrebbe essere condizionato all'approvazione dell'emendamento 9.1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, in merito alle osservazioni del relatore sull'articolo 2, precisa che la promozione culturale e didattica costituisce una attività del Ministero dei beni culturali e che sulle unità previsionali dello stato di previsione esistono risorse destinate alle predette spese di attività didattica; conferma, quindi, che si tratta di una più puntuale precisazione dell'intestazione delle unità previsionali. Sottolinea inoltre che gli istituti dipendenti del Ministero si avvalgono abitualmente di qualificati collaboratori esterni: la disposizione si rende necessaria per eliminare ogni dubbio interpretativo sulla possibilità di stipulare tali contratti, fermo restando che non ci sono aggravii a carico del bilancio dello Stato in quanto le eventuali spese sono poste a carico degli ordinari stanziamenti di funzionamento dei musei. Per ciò che concerne l'articolo 4 la possibilità di istituire sezioni distaccate dell'Istituto centrale del restauro deriva dal fatto che il predetto istituto gode di autonomia amministrativa e contabile che gli consente di acquisire entrate da soggetti terzi; la eventuale istituzione di nuove sezioni viene quindi legata all'esistenza di nuove entrate e in ogni caso la clausola «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato» garantisce una rimodulazione delle spese di funzionamento tale da non comportare maggiori oneri; il concerto con il Ministro del tesoro di cui al comma 2 garantisce, inoltre, il rispetto dei vincoli finanziari. Dopo aver confermato la necessità di sopprimere l'articolo 8, come proposto nell'emendamento del Governo, esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.5, 1.7 e 6.0.3 e concorda con le osservazioni del relatore in ordine all'emendamento 7.0.1; propone, infine, una correzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'emendamento 6.0.4.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 8.3 (modificato nel senso di prevedere la riduzione di 28 miliardi della copertura finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2), nel presupposto che l'articolo 2 non pone a carico delle esistenti dotazioni il finan-

ziamento di nuove funzioni, ma si tratta di una migliore definizione dell'ambito di funzioni della relativa unità previsionale di base; esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.5, 1.7 e 6.0.3 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sugli emendamenti 7.0.1 e 6.0.4 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, rispettivamente all'approvazione dell'emendamento 9.1 e alla sostituzione al comma 2 dell'emendamento 6.0.4 delle parole «lire 3,98 miliardi» con le altre «lire 3,098 miliardi».

(3449) Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bampo ed altri, Bracco ed altri

(3023) BISCARDI ed altri: Contributo vincolato al Centro nazionale del libro parlato

(848) LA LOGGIA ed altri: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato
(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di tre disegni di legge che prevedono finanziamenti per il Centro nazionale del libro parlato. Il disegno di legge n. 3449, approvato dalla Camera, fissa tale erogazione in 4,7 miliardi annui con copertura a carico dell'accantonamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo speciale di parte corrente. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. I disegni di legge nn. 3023 e 848 (quest'ultimo da riformulare in base alla riforma del bilancio) prevedono, con analoga copertura, lo stanziamento di 5 miliardi annui. Anche su tali disegni di legge, per quanto di competenza, non si rilevano osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo.

(3451) Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi
(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che il disegno di legge prevede l'incremento dei compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato nel limite dell'elevazione di 120 miliardi stabilito dall'articolo 1, comma 1, con copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione del fondo speciale di parte corrente. Per quanto di competenza, non si rilevano osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(811) RUSSO SPENA e CARCARINO: *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1083) TAPPARO ed altri: *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1450) ASCIUTTI e BALDINI: *Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(1631) MONTELEONE ed altri: *Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità*

(Parere alla 9ª Commissione su nuovo testo unificato: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione aveva già espresso il proprio parere su un precedente testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito. È pervenuto successivamente un nuovo testo in cui vengono recepite le condizioni formulate dalla Sottocommissione ed, inoltre, viene soppresso il riferimento contenuto all'articolo 2, comma 2, alle procedure per la contribuzione agli enti definite dalla legge collegata alla finanziaria per il 1996. Conseguentemente, l'ammontare del trasferimento finanziario all'Ente assume carattere predeterminato e permanente e ha luogo direttamente dal bilancio. Appare, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver precisato che la nuova formulazione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato, esprime avviso favorevole sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1452-B) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO sottolinea che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni in materia di anticipazioni all'INPS, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati; in relazione all'articolo 1, il testo approvato dalla Camera trasforma in trasferimenti definitivi anche le anticipazioni di Tesoreria, connesse al finanziamento di attività assistenziali, concesse all'INPS nel 1996 e 1997. Alla Camera è stato precisato dal rappresentante del Governo che si tratta di anticipazioni per un importo pari a ulteriori 39.000 miliardi circa; ricorda, peraltro, che l'operazione di cui all'articolo 1 non ha effetti sul conto del bilancio e equivale alla cancellazione, per inesigibilità, di un credito iscritto tra le poste attive del conto del patrimonio.

La Camera ha, inoltre, introdotto l'articolo 2, recante l'autorizzazione ad effettuare trasferimenti in favore dell'INPS, a titolo di anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso. Rileva che tale disposizione deriva dal recepimento del parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera sul merito del provvedimento: come illustrato nella Nota del Servizio del bilancio, tale posizione appare in linea con i contenuti del DPEF 1999-2001 e delle risoluzioni parlamentari in relazione all'esigenza di ridurre il ruolo della Tesoreria. Le operazioni autorizzate, che sembrano caratterizzarsi come anticipazioni di bilancio, non hanno effetto sui saldi delle amministrazioni pubbliche, in quanto si elidono in sede di consolidamento e comunque non introducono nuovi oneri (si tratta della registrazione in bilancio di spese che sarebbero comunque state finanziate, sulla base della legislazione vigente, dalla Tesoreria dello Stato). Il parere della Commissione bilancio della Camera fa, infine, riferimento alla opportunità che, in sede di legge finanziaria, il limite del saldo netto da finanziare sia indicato al netto delle anticipazioni autorizzate; si deve ritenere che si intende così risolvere la questione della copertura, dato che il limite del saldo netto da finanziare, in sede di decisione di bilancio, costituisce il parametro di riscontro per le maggiori spese in conto capitale, anche se non sembra affrontare il fatto che dalla presente disposizione, pur non derivando un aumento del fabbisogno o dell'indebitamento netto, si ha contabilmente un aumento del saldo netto da finanziare. Al riguardo osserva che si sarebbe potuto affidare un ruolo maggiore allo strumento della legge finanziaria, alla quale rinviare per la quantificazione annua delle anticipazioni di bilancio sostitutive delle anticipazioni di Tesoreria.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che la disposizione in esame è finalizzata ad aumentare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra bilancio dello Stato e INPS, poichè impone di iscrivere in bilancio l'onere effettivo derivante dalla legislazione sostanziale in materia previdenziale; in tal modo eventuali variazioni delle prestazioni previdenziali si riflettono direttamente ed esplicitamente nelle erogazioni di bilancio e quindi sui saldi. Non si interviene quindi modificando la legislazione di spesa, ma, nell'ambito della legislazione vigente, si intende rafforzare il controllo della Tesoreria, che a decorrere dallo scorso esercizio ha costituito uno strumento per il contenimento della finanza pubblica. Osserva, peraltro, che l'imminente scadenza del termine di presentazione dei documenti contabili per il 1999 - nei quali il Governo intende introdurre le modifiche derivanti dalle disposizioni in esame - sollecitano una rapida approvazione del disegno di legge in titolo. Sottolinea infine che l'ampio divario tra effetti finanziari della legislazione sostanziale e registrazione in bilancio delle relative poste ha fatto ritenere preferibile un intervento immediato, senza attendere la prossima sessione di bilancio.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(2000) AGOSTINI ed altri: Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta
(Parere alla 12ª Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente COVIELLO osserva che il disegno di legge prevede l'erogazione gratuita di farmaci della classe C a favore dei pensionati di guerra. Per quanto di competenza, segnala che la copertura finanziaria degli oneri è posta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto della spesa farmaceutica: al riguardo, occorre sottolineare che tale tetto non costituisce una garanzia di limitazione della spesa, in considerazione dei periodici sfondamenti che richiedono interventi di ripiano. Sarebbe opportuno, inoltre, procedere alla quantificazione degli oneri eventualmente attraverso la richiesta di una relazione tecnica.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione delibera di richiedere la relazione tecnica.

(3393) Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri

(1862) CORTELLONI ed altri: Norme in materia di pulitura esterna degli immobili urbani e di contratti di locazione
(Parere alla 13ª Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente COVIELLO fa presente che il disegno di legge n. 3393 recante disciplina delle locazioni, è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli articoli 8, 9 e 10 recanti disposizioni agevolative e di maggiore spesa e l'articolo 11, che potrebbe determinare maggiori spese per il funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa. La clausola di copertura dei maggiori oneri, valutati pari a 4 miliardi per il 1999 e 420 miliardi a decorrere dal 2000, utilizza gli accantonamenti di Fondo speciale relativi ai Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia e alla Presidenza del Consiglio: al riguardo occorre valutare se richiedere il parere sull'utilizzazione in difformità alle competenti Commissioni. Rileva, peraltro, che non è mai stata predisposta una relazione tecnica complessiva del disegno di legge in titolo; nel corso dell'esame presso la Camera sono state fornite diverse note tecniche predisposte dal Ministero delle Finanze, anche con riferimento a formulazioni di norme poi non accolte. Sulla base di tali frammentarie indicazioni si ottiene un profilo temporale degli oneri (come riportato nella nota del Servizio del bilancio) diverso sia dalla clausola di copertura, sia dalla spesa autorizzata all'articolo 8, commi 6 e 7; la norma di copertura peraltro, indica mezzi di copertura pari all'onere a regime già a decorrere dall'anno 2000, quindi negli esercizi fino al 2001 gli oneri risulterebbero inferiori alla copertura. Ri-

leva, peraltro, che i mezzi di copertura per l'anno 2003 vengono integrati da circa 67 miliardi, poichè gli oneri relativi alle agevolazioni sulle imposte sui redditi si posizionano, a causa del meccanismo saldo-acconto, ad un livello superiore rispetto all'onere a regime; la copertura viene effettuata con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, che istituisce un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua viene rinviata alla legge finanziaria. Al riguardo, osserva, che la riduzione viene effettuata con riferimento ad un esercizio per il quale le risorse del Fondo non sono ancora determinate e che, a causa delle caratteristiche proprie della tabella C della legge finanziaria, potrebbero anche non essere sufficienti.

Per ciò che concerne il Fondo di cui all'articolo 10, occorre sottolineare che i comuni devono concedere i contributi secondo le modalità definite dal ministero dei lavori pubblici e non sembrano essere previsti meccanismi di graduazione dei benefici in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie. Segnala, infine, l'articolo 9 che – con norma meramente programmatica – rinvia ad un prossimo provvedimento collegato la definizione di ulteriori agevolazioni IRPEF e l'istituzione di un fondo per la copertura delle relative minori entrate, la cui dotazione verrà definita in tabella C.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1862, osserva che esso, comportando ulteriori oneri non coperti, dovrà essere assorbito nel disegno di legge n. 3393.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma l'esigenza di richiedere una quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Sottocommissione su proposta del relatore delibera la richiesta di relazione tecnica.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

26^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Angius, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(3421) Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET): parere favorevole con osservazioni.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1998

72^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 8,30 e 14,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito (3471).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato; e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione delle direttive 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale n. 133408 recante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 301).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

III. Esame del disegno di legge:

- Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (3439) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- SCOPELLITI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione (3168).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 314).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia: audizione del direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo alla applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato dell'Unione europea (1028-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero (2883-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri*).

- Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative (3391).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 15

Procedure informative

- I. Interrogazioni.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope»: audizione del Ministro della difesa.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1998 (n. 300).
- Programma pluriennale di A/R n. SME 030/98 relativo all'approvvigionamento di n. 698 missili, 194 gripstock ed apparecchiature addestrative e logistiche del sistema missilistico c/a di autodifesa STINGER «Riprogrammabile» (RMP) (n. 302).
- Programma pluriennale di A/R SME 066/98 relativo all'acquisizione di 70 obici semoventi PzH 2000 con bocca da fuoco di calibro 155/52 (n. 303).
- Programma pluriennale di R/S SME 035/98 relativo alla partecipazione alla fase di EMD (Engineering and Manufacturing Development) di un obice ultraleggero da 155 mm (n. 304).
- Programma pluriennale di A/R SMM 033/98 relativo allo «Sviluppo e realizzazione prototipica di un sistema sonar per ausilio alla navigazione» (n. 305).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e

dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale (3252).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:

- audizione del Ministro dell'ambiente

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET) (3421).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia finanziaria e contabile (2793-B-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, contenzioso, relative alle tasse automobilistiche non erariali (n. 312).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).

- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre (3449) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bampo ed altri; Bracco ed altri*).
- LA LOGGIA ed altri. - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato (848).
- BISCARDI ed altri. - Contributo vincolato al Centro nazionale del libro parlato (3023).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali (3167).

III. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi (3451).

IV. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

V. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. – Contributo straordinario in favore dell’Ente autonomo del teatro comunale dell’Opera di Genova (234).
 - ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell’attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell’Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi (2935).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica (447).
 - CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica (884).
 - CARUSO Luigi. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell’area meccanica (1423).
 - MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica (1522).
 - BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell’urbanistica (1891).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA E CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- UCCHIELLI. - Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).
- FERRANTE ed altri. - Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri*).

Procedure informative

I. Interrogazione.

II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ladu, in relazione alle questioni attinenti gli organismi genericamente modificati.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Norme in materia di attività produttive (3369).

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia:
esame del documento conclusivo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (1452-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

– CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori (Doc. XXII, n. 44).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).

- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 8,30, 16 e 20

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto istitutivo del marchio di qualità infantile delle città (n. 315).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (3393) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri*).
- CORTELLONI ed altri. - Norme in materia di pulitura esterna degli immobili urbani e di contratti di locazione (1862).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 15

Indagine sullo stato di attuazione del servizio d'emergenza «118» e su altri servizi simili.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

II. Esame dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TAPPARO ed altri - Norme in materia delle minoranze linguistiche (3426).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Nome in materia di attività produttive (3369).
- Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (3439) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1997 (*Doc. XIX, n. 3*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 20,30

Procedure informative

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dei Consiglieri di amministrazione e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza del predetto ente sui rapporti interorganici in materia di riassetto organizzativo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 29 luglio 1998, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

Procedure informative

Integrazione di indagine conoscitiva.
